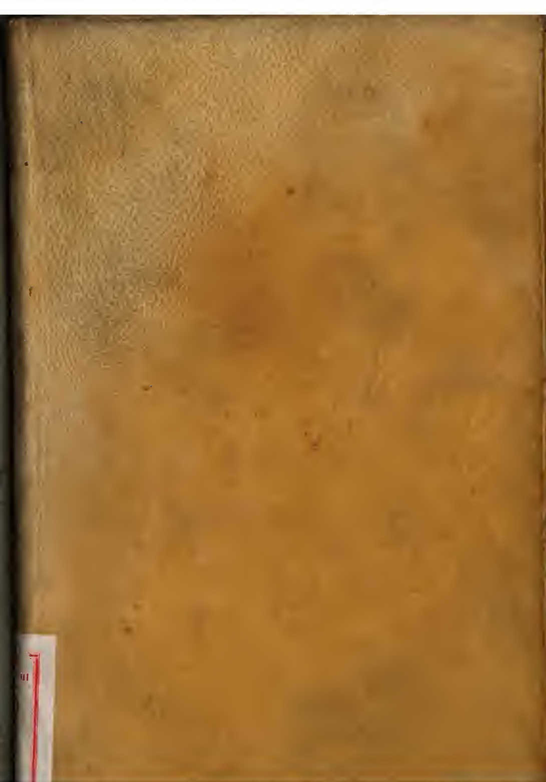
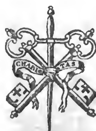


DRITTO
ECCLESIASTICO
SICOLO

DEL SACERDOTE

LUIGI GIAMPALLARI

VOLUME IV.





PALERMO

PRESSO LORENZO DATO

1829.







DEI

GIUDIZII

AVVERTIMENTO

Siccome con questo quarto ed ultimo volume sono a compiere il mio *Dritto Ecclesiastico* della Sicilia, debbo ancor in questo stante medesimo confessare ingenuamente, che se i miei studii m' impegnarono a battere questa carriera gloriosa, e tener via per un' inerto sconosciuto sentiero, se l' attacamento alla Padria a questo lavoro piuttosto, che a qualsivoglia altro mi spinse, ed il mio carattere mi v' impegnò; anche il pubblico ha saputo e compatirmi ed incoraggiarmi non solamente con indebite lodi; ma quel ch' è più col cooperarsi all' edizione della stessa in tempi così difficili.

Si è adunque per questo che lo mostra più presti la sicola generosità e l' amor delle lettere, che il genio dello scrit-

tore, e 'l merito dell' opera. Or chi mai ad un' esempio così brillante non si conforterà a dar parte de' suoi studii alle cose padrie e chiarire le sicole bellezze, che tutt' ora al cupo si stanno? giacchè, se il lavoro non meriterà lode sulle prime, sarà certamente la scelta e l' intento degno di estimazione, e le cortesie, che gli useranno gli uomini da senno, sarà avverodire un nuovo stimolo ad intraprendere dei più utili e più pesati lavori.

Mi è dato adunque inoltrarmi nella Ragion canonica delli *Ecclesiastici giudizii* della Sicilia, dove, discorsa in sulle prime quella giurisdizione, che al nostro Ministero docente, come parte del grande pubblico universale Ministero ecclesiastico gli si compete per divina partecipazione, mi verrà fatto il narrare gli ampli diritti, ch'ebbero ed i Vescovi e gli Abati, e tutti i Prelati, quai costituiti signori, e baroni, di vaste signorie e baronie per la Sicilia, e come questi ricaddero là, d'onde erano diramati.

Indi sarà impegno dello scrittore il mo-

strare, che, se le Decretali molti privilegi autorizzavano, mercè i quali e cherici e laici, e pei beni e nelle persone è nel civile e nel criminale sottoponeano al foro vescovile, e tutto quanto il clero consideravano fuori d'ogni civiltà, anzi dichiaravano i beni tutti di esso, ed il padrimonio della Chiesa immune di qualsivoglia colletta: pure questi tali decreti furono ristretti dalle *Normanne Costituzioni*; perciò i laici nel solo adulterio senza violenza poteano solamente venir chiamati innanti agli ecclesiastici Tribunali, i cherici pei soli debiti non erano punto soggetti alla carcerazione, ed i beni tutti del clero e dei religiosi furono dapprima ai militari *servizi* sommessi, dopo agli ordinarii *tributi*, a menchè di quelli, che dalla chiesa si possedeano, e come i Parlamenti decretavano i *donativi*, così la Deputazione del Regno li ripartiva in ragion della rendita di ciascheduno, e talvolta ed i beni dei cherici e quelli delle chiese venivano supposti agli straordinari contributi; quando che un grave bisogno richiesto l'avesse.

Furono sì delle volte dai pesi *comuni* fatti esenti non che i cherici, m' ancora i loro aderenti e familiari, ed i coloni ancora dei fondi propii, e questi ancora sino ai dì nostri sotto il titolo di *franchigia* in Sicilia, di *scasciato* in Palermo, nè godeano. Conosceano ancora gli ordinarii non che le cause ecclesiastiche, ma delle temporalità e di quelle di *misto foro;* e punivano ancora i delitti con pene corporali ed afflittive : ma finalmente ogni sorta d' immunità da pesi comunali per l' angustie dei tempi fu da Ferdinando Borbone sospesa, e le cause furono alle sole Ecclesiastiche ristrette, e tutte l' altre vennero giudicate della laica competenza.

Illeso è rimasto il Tribunale della Monarchia, ma come le cause furono ristrette, così di quelle ecclesiastiche solamente può od in prima istanza per gli esenti od in appello profferirne giudicio.

Le cause poi dell' Opere tutte di pubblica beneficenza, dietro tentata la conciliazione innanti ai *Consigli degli Ospizii*, vanno soggetti agli ordinarii regii Tribunali.

Detto ciò che riguarda la competenza, si terrà parola della procedura e dell' ordine nelle cause ecclesiastiche, dove si vedrà, che questo rito sulle prime ordinossi, così come lo vollero le romane Leggi, come dopo si adottarono le *vulgari purgazioni* nelle cause criminali ed incerte forme invalsero nella procedura, indi abolite queste dallo Svevo Federigo e dietro le prime riforme del rito fatte dal III° re Federigo, Alfonso su i consigli dei migliori giureconsulti lo meglioró: e questo forma sino a oggidì la regola per siffatte cause, come Marco Antonio Colonna dichiarò nelle sue istruzioni dover valere pel Tribunale della Monarchia, e dai sinodi fu pei Tribunali dei Vescovi accolto, e lo sarà finchè i nuovi lavori intrapresi sull' obietto avranno il suo effetto e saranno muniti di regia sanzione e di ragion pubblica fatti.

Mostrerassi dopo l' origine antichissima in questa Isola del Tribunale della s. Inquisizione, e come con un inaudito esempio di singolare prudenza Ferdinando estinse

i roghi, che ardevano contro i rei di fede, pose fine alle calunnie, e restituì i primigenii dritti di conoscerli e di punirli ai Vescovi, a se riserbando i gastighi corporali, che tanta empietà meritasse.

In appresso uopo sarà riflettere, che i Vescovi possono usare della *censura* ecclesiastica, ma con quella circospezione, che inculcò il Tridentino ed accettarono i nostri sinodi, e come l'abuso di questa fin dall'età *sveva*, e più solennemente d'Alfonso fu nella *Catalana* prevenuto.

E per ultimo, come varie esenzioni dall'ordinaria giurisdizione hanno avuto presso noi i Regolari, ed il Giudice della Monarchia è il loro giudice immediato, che costui previene il giudice *Conservatore* e che le cause della *restituzione in integrum* impongono le leggi del regno, che non per via di dispenza, ma giudiziariamente in Sicilia si finissero.

Ecco l'abozzo di questo quarto volume, che ho delineato, e ciò per cui la nostra chiesa si scosta dalla comune disciplina, e dove essa alle altre chiese l'è

stata di esempio, e quello infine che dà il compimento al mio primo lavoro e soddisfazione al contratto mio debito.

Piacemi intanto avvertire, che nel *Dritto Ecclesiastico Sicolo* non altro è stato il mio scopo, che lo istituire; e perciò leggere tutto, ma scegliere il certo od almeno il più probabile; onde mia è stata la fatica, dei lettori il coglierne ad un tratto il frutto. Si è per questo che non inutili recite di opinioni, non copia di statuti sinodali, di diplomi e di canoni, non moltiplicità, non confusione, non incertezza; ma dire solamente ciò, che faceva all'uopo, segnar la via da correre, dar quei diplomi, onde si stabilisce e si conferma un dritto: in somma chiarezza e giudizio si addimandava. Forse tempi più felici sosterranno ampii volumi su questo stesso, ed altri di più vasta mente, di cognizioni più estese, e di più valido polso, camminando sì sulle mie orme, darà dei trattati sullo stesso obietto.

Vi ricorda però che l' istituzioni suppongono i trattati e questi non avendo,

sul dritto sacro della Sicilia, non potei venire al risultato, se pria avuta non avessi in su gli occhi tutta quanta la materia; la mia brevità dunque è figlia di un lungo lavoro anzi che nò, e se facile mi fu il risultato, non credo che mi sarà difficile dar la copia di quel lungo tratto, che scorsi a gran lena, e per lo quale mi venne fatto giugnere alla meta.

Sono per ultimo a sottoporre tutto il mio primo lavoro al giudicio della romana Chiesa, giacchè essa ch'è stata da Dio prescelta ad insegnare nei suoi figli, a metter in sulla retta via i traviati ed ammonirli, voglia pia qual'è accogliere le mie fatiche, illuminarmi del di lei celeste sapere, mostrarmi il giusto sentiero, se mai ne sia traviato, compatirmi e confortarmi; ed insieme da ubbidiente figlio la scongiuro, affinchè voglia sperimentare la mia docilità, se mai abbia errato, com' è facile ad uomo; giacchè non sarò mai pertinace, e più mi glorio di essere umile ignorante, che gonfio di un vano sapere.

PARTE TERZA

DEI GIUDIZII ECCLESIASTICI

CAPITOLO I°

Della Giurisdizione Ecclesiastica

§ 1. Cosa importi Giurisdizione ecclesiastica, e varii nomi della stessa. § 2. Del potere direttivo e coattivo della Chiesa in generale. § 3. Del potere dato alla Chiesa Sicola nel conoscere le cause dei laici, come avente il mero-*imperio. § 4. Del dritto di conoscere gli ecclesiastici delitti.*

§ 1.

Cosa importi Giurisdizione ecclesiastica, e varii nomi della stessa.

Giurisdizione ecclesiastica vale, quella facoltà del Ministero ecclesiastico, per cui esercita il potere, che ha originariamente da G. C. ricevuto, o per un fatto ancora su di oggetti civili è statogli communicato (1).

(1) Il vocabolo di giurisdizione fu sconosciuto nella chiesa, e solamente adibivasi quello di *podestà*, o d'*autorità*: ma lo

Si è per lo potere da G. C. ricevuto, che il sacro Ministero amministra le cose sagre, insegna la fede, istituisce dei nuovi riti, detta delle leggi, conosce su i trasgressori e li ammenda. Per li secondi poi tanta giurisdizione esercita, quanta le ne compete.

Assai più nobile del secondo è il primo podere e per lo principio da cui promana, e per lo termine al quale si riferisse; assai più durevole perchè inamissibile, ed indipendente l' è da qualsivoglia umana autorità; perchè a nome dell' Essere supremo indipendentemente l' esercita.

Varie nozioni della stessa.

Questa giurisdizione, quantunque uno stesso sia il principio, pure piglia varii nomi, secondo le varie forme, onde s' investe e le varie nozioni, ch' esprime. Se riguardasi da quel lato solamente, che regola e dirige, si chiama ella giurisdizione o podere *direttivo*: se dalla parte, che conosce su i trasgressori delle leggi di Dio, o da se a nome di Dio dettate, od a nome dei Principi si chiama allora *coattivo*, e noi di que-

studio delle leggi civili, di cui una *volta si occupò* il clero fe sì, che da quello s'imprestarono questo termine non mai usato dagli antichi Padri.

sto podere propriamente discorremo nella 3ª parte *dei Giudizii.*

§ 2.

Del potere direttivo , *e* coattivo *della Chiesa in generale.*

G. C. costitui la chiesa da durare sino al termine dei secoli, e come tale; e perchè stabile sino a quello estremo la durata esser ne dovea, fornì il Ministero docente di tutte quelle prerogative, che faceano mestieri alla di lei conservazione.

Or essendo l' ordine, il nerbo e la sussistenza d' ogni stato, a quest' ordine provvide abbastanza G. C. coll' istabilire un ministero avente il dritto d' imporre leggi, ed un popolo con l' obbligo d' ubbidirlo, un ministero colla facoltà di punire i rei, ed i rei cristiani coll' obbligo di sommettervisi.

Così infatti dichiarò il divino Maestro a Pietro quando disse « *Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis* » (1), e quando gli diè il dritto di pascere le pecore del Signore « *Pasce oves meas* » (2). *Pascere* che nel senso

(1) S. Matt. Capit. XVI v. 19
(2) S. Matt. Capit. XXI v, 17

biblico si è tenuto per *regere*, così interpretandosi la parola ebrea *Rona* ed il ποιμένειν dei greci, che lo significava: infatti i Re chiamavansi i pastori dei popoli, così essendo spiegato nel salmo 74, « *Qui regis Israel* ».

Fu ancora G. C. che, dovendo communicare il suo podere agli Apostoli, diè quel nobile cominciamento al discorso, che la fonte determina di quella potestà « *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra* » e poi soggiunge « *Euntes ergo docete omnes gentes* (1) ».

Potestà riconosciuta da tutti i Padri, per cui Gelasio I°, scrivendo ad Anastasio Imperadore; asseverantemente dicea. « *Duo quippe sunt Imperator Auguste, quibus mundus hic regitur autoritas sacra Pontificum, et Regalis potestas* ». Podere direttivo, di cui fece uso la chiesa nell' età apostolica. Nel primo concilio gli Apostoli sciolsero i fedeli dall' obbligo dei *Legali* e dichiararono (2) « *Visum est Spiritui Sancto et nobis nihil ultra imponere vobis oneris*. Lo stesso rilevasi dagli *Atti* nelle quali leggesi, che comandava s. Paolo le chiese di ubbidire ai precetti degli Apostoli, « *et Paulus perambulabat Syriam et Ciliciam confirmans Ecclesias, praecipiens custodire praecepta Apostolorum et Se-*

(1) « Ivi Capit. XXVIII ».
(2) « Capit. XV, v. 28 ».

niorum » e come usò la chiesa di cotesto dritto fin dal primo concilio, così n' ha usato sino all' ultimo raunato in Trento.

Potere si è questo per lo quale non solamente si arresta a dettare delle leggi, ma eziandio a conoscere fu i trasgressori e punirli: quello questo suppone, e se lo si toglie, l' altro necessariamente vien manco.

Perocchè l' autorità di legare e di sciogliere data alla Chiesa questo addimanda: veramente *legare* importa l' esclusione dal cielo, e non si può escludere, se non si conosce il reo, e non gli si nieghi la partecipazione in G. Cristo.

Cognizione, che non solamente vale un' interna cognizione e privazione, m' ancora un potere esterno di conoscere e di punire e separare i rei dall' esterna comunicazione coi fedeli.

Questo potere esercitò la chiesa fin dalla sua prima istituzione: così infatti s. Paolo parlava di una esterna accusa e di una formalità nell' accogliersi dal Vescovo: infatti diceva (1) « *ad versus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi duobus vel tribus testibus* ». Si dà ancora l' obbligo di accusare il cristiano fratello alla Chiesa, e questi, non ascoltandola si debba giudicare fuori della stessa, lo che vale un esterno giudicio, ed una esterna condanna « *Et si Ec-*

(1) « Cor. I 6 ».

clesiam non audierit, sit tibi sicut Etnhicus et publicanus ». Essa chiesa ancora esternamente punisce i rei, così s. Paolo insegnava ai Tessalonicesi « Se costui non ubbidirà al nostro comando, notatelo, per non confondersi, e lo stesso c' insinua il fatto dell' incestuoso di Corintó ». « *Auferte malum a vobis ipsis* » (1) dove il *malum*, τὸν πονηρὸν greco, spieganlo s. Agostino, e s. Paciono per lo malvagio, e non per lo male in senso generale.

Di questo potere ancora ha fatto uso la Chiesa, cominciando dal primo Concilio fino al Tridentino (2). La Chiesa adunque e colla chiesa tutta quella di Sicilia ha la podestà ecclesiastica di dettar delle leggi, conoscere su i trasgressori ed eziandio di punirli, e fu questo potere dall' articolo xx° del Concordato riconosciuto (3).

(1) « *Corint. I*, Capit. V, v. 13 ».

(2) « Sess. XXV. *De reformat.* Capit. I ».

(3) « Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sagri canoni. » Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le matrimoniali, che giusta il Canone 12. Session. XXIV del sacro concilio di Trento spettano ai Giudici Ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza ».

« Castigheranno colle pene stabilite dal sacro concilio di » Trento ed altre, che giudicheranno opportune i cherici degni di ripreusione ec. Procederanno eziandio colle censure » contro qualsivoglia tra fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei Sagri Canoni ».

§ 3.

Dal potere dato alla chiesa di Sicilia di conoscere le cause civili e criminali dei laici come avente il mero imperio.

Già si disse nel III° volume al capitolo XI°, § 1° molti feudi e signorie avere avuto i Prelati di Sicilia immediatamente dal Signore della stessa, e queste signorie e feudi portavano giusta il sistema dei tempi il dritto di giudicare.

I vescovi infatti della Francia questo dritto feudale sin da rimoti tempi esercitarono, e come erano investiti delle signorie, così vi compartivano giustizia (a). Lo stesso usavasi nella Normandìa, d'onde partironsi i nostri conquistatori, ed in Gerusalemme, come le franche armi prevaleano, e pigliava forza il sistema feudale dei tempi, pure lo stesso dritto vi ebbero i Prelati colà istituiti.

Questo tale dritto troviamo espresso nei diplomi delle concessioni ecclesiastiche dati da' re Normanni: di qualità che alloraquando fu conceduto il villagio di Mandanici, fu parimente dato all' Abbate il dritto di giudicare e condannare quegli uomini, che ivi abitassero, riserbandosi

(a) Così avvertiva Gregorio nel volume II delle sue *Considerazioni* dietro Montesquieu lib. 3, cap. 20, 21 e 22.

solamente il Principe la cognizione di alto tradimento, e di omicidio (1). La stessa facoltà colla medesima restrizione nel 1105 fu data all' Abbate signore della terra di Gala, e più chiaramente nel diploma della donazione del villaggio di Agrilla fu stabilito, che l' Abbate avesse il dritto sopra gli uomini, ivi abitanti, e quando fossero rei, di poterli tenere prigioni, e punirli, con pene corporali eziandio, eccetto l' omicidio ed il tradimento (2).

Fin qui sembra che i Prelati abbiano avuto per ragione delle signorie, ond' erano investiti la competenza nei giudizii civili, m' altre n' abbiamo, che pur ci fan sapere avere avuta la criminale, È abbastanza noto, che dare lo *Stratigoto* valea, quanto la concessione del *mero-imperio* e la giurisdizione criminale, e questo Stratigoto fu a parecchi Prelati della Sicilia concesso.

(1) « *Praeterea volumus habere potestatem Abatem judicare et comdemnare praedictos homines, secundum delicta eorum, et hoc solum reservari nostræ majestati, et nostris successoribus, condemnationem proditionis et homicidii* » Presso Pirri l' an. 1100 Tom. II, pag. 1047.

(2) « *Ahuc volumus habere potestatem. . . . . praedictum sanctum monasterium comdennare praefatos homines, de omnibus maleficiis secundum eorum delicta: hoc autem solum observantes ratione Majestatis nostrae, et haeredum, nostrorum homicidium et proditionis culpam* ». Presso Pirri l' anno 1105 lib. II, pag. 1043.

Quando fu data nel 1092 la città di Catania ed il castello di Aci al Vescovo ed Abate del monistero di Benedittini colà stabilito, gli fu nel tempo stesso partecipata la podestà di conoscere ed esercitare tutti i terreni giudizii in tutta la terra al monistero soggetta e nei porti e nel littorale.

Che questa concessione importasse specialmente la cognizione delle cause criminali, lo si conosce primieramente da un processo del 1266, col quale fu provato con varii monumenti, ed in vigor di privilegi e di testimonii, che quel vescovo era in possesso di giudicare le cause criminali, ed allorchè quel Vescovo diè la terra di Aci a Ruggieri di Loria (1) trasferì ancora un tal dritto per la ragione, che quella chiesa d' antico tempo l' avea esercitato, ed una tale autorità il Vescovo la spiegava per uno Stratigoto.

Lo stesso par che sia avvenuto del vescovo di Lipari, il quale di frequente giudicava sul vestibolo della maggior chiesa e si trova nella carta del giudicato sottoscritto lo stratigoto di Lipari, il quale *mero-imperio* esercitava a nome di quel Prelato.

(1) « Diploma presso Pirri an. 1092 tom. I, pag. 523, an. 1266 » lib. cit. pag. 535. Diplom. 1295 dall' Archivio della Cappella R. di Palermo conservato manoscritto nella Biblioteca » del comune segnato Qq. A 20 ».

Dritto del quale sebbene sotto il re Ruggieri non se ne trovino delle nuove concessioni, ed abbia questo Monarca più volte dichiarato tra i dritti di maestà quello di amministrare la giustizia criminale; non pertanto tutti quelli, che l'aveano ricevuto, continuarono ad esercitarlo per li loro Stratigoti.

Il buon Guglielmo, che tutto pose in non cale per la chiesa di Morreale, troviamo aver in seguito accordato il Giustiziero di Morreale e Lelli, e de Giudice ne portano il corrispondente diploma.

Ma Federigo II° fatto sostenitore dei Regii diritti, ebbe il Giustiziero, come un ufficio personale e temporale, onde abbolì tutti i Giustizieri e ridusse le signorie, come le piccole baronie alla sola competenza *Bajulare*, cioè alla semplice cognizione dei giudici civili: ed infatti nel citato processo del 1266, mentre si difendea il dritto del vescovo di Catania, si dicea ancora che Federigo glielo avea tolto, come nel citato diploma si narra; e sebbene non ci sovrasta carta di averlo tolto a Morreale, non dimeno di questo stesso fu da Roma incolpato (1).

Una tale disciplina invalsa per opra di Federigo lo Svevo fu costante sino a Federico d' Aragona, e se nel dare a Ruggieri di Lorìa la terra

(1) « Presso Matteo di Parigi l'an. 1239, pag. 133 ».

di Aci, gli si accordò puranco la competenza della giurisdizione criminale e fu così trasmesso a Blasco di Alagona: intanto si dichiarò essere stata questa una ferita recata alla comune disciplina.

Fu l'anarchia avuta in Sicilia sotto Federigo il *Semplice* e Ludovico, che tutti confuse i dritti, ed i Baroni e Prelati gli antichi privilegi richiamarono in uso; però il re Martino nel Parlamento di Siracusa, proccurò di riordinare ogni cosa, e stabilì che tutti gli ufficii e tutte le giurisdizioni fossero rimessi in quello stato, quali furono sotto Federico l'Aragonese ma da Martino ad Alfonso erano le competenze criminali nuovamente cresciute, ed esso Alfonso nel 1443 si contentò solamente regolarne l'esercizio in quel corpo stesso di leggi con cui ordinava le magistrature; si applicava intanto a ricercare di coloro, che potessero senza un legittimo titolo esercitarlo, così infatti fu chiamato ad esame il dritto di costituire un Giustiziero nella città e terra di Morreale.

Lo che importa, che coloro, che un vero titolo vantavano, ne trattennero il legittimo possesso. Intanto sotto di Giovanni successore di Alfonso non solamente quei, che il titolo per antiche concessioni vantavano l'esercitarono, ma se ne fecero eziandio delle nuove concessioni, così nel 1464 si concesse all'Arcivescovo di Mes-

sina il *mero-imperio* su i Casali di Realbuto e dell' Alcaria (1). Ed al vescovo di Mazara sovra il Casale di Bizir nel 1465 (2).

Però questo stesso Giovanni mise dopo fuori un diploma conservato nell' archivio di Barcellóna, col quale ad un tratto annullava tuttequante le concessioni delle criminali giurisdizioni fatte da esso, e da' suoi antecessori: sebbene ad altri tempi ne differiva l' esecuzione, come si notava al margine dello stesso decreto (3).

Così indecise duravano le cose nei tempi appresso, e nei Parlamenti ora se n' addimandavano delle più ampie elargizioni, ed ora che si fossero ristrette, e nel 1551 era stato prescritto, che si rinunziasse dalle chiese il *mero-impero*: sebbene allora non fu neppure eseguito; finchè nell' ultimo Parlamento del 1812 tra gli articoli presentati al Vicario il principe erede Francesco del re Ferdinando Borbone (e oggidì nostro Augusto Monarca) fu l' undecimo proposto ed autorizzato, per lo quale si abbolivano i feudi, e che tutte le terre si sarebbono posseduti siccome *Allodii;* e che perciò cesseranno le giurisdizioni

(1) « Presso Pirri *Sicilia Sacra* Tom. I, pag. 423 l' anno 1464 ».

(2) « Pirri ivi Tom. II, pag. 451 ».

(3) « Cutelli *Codex Legum Sicular. ad leges Fiderici* capit. 84, nota 89, pag. 235 ».

baronali « che non vi siano più feudi, e tutte » le terre si possederanno in Sicilia, come Al- » lodii . . . . cesseranno ancora le giurisdizioni » baronali ec. ».

Ecco adunque gli ampii dritti, che esercitarono più Vescovi della Sicilia per R. concessione, ed ora fattine privi da' Re, ora nuovamente autorizzati alli stessi; finalmente di piena libertà vi rinunziarono nell' ultimo Parlamento, e così questo R. diritto fu dalla chiesa nostra perduto.

§ 4.

Della giurisdizione dei Vescovi di Sicilia, per cui come tali conoscevano taluni delitti dei laici.

Aveva l' apostolo Paolo proibito ai cristiani di comparire innanti i Giudici gentili; e piuttosto volea che si sciegliessero degli arbitri tra fedeli, ed innanti loro si componessero (1).

(1) « Corinth. 6. *Audet aliquis vestrum, habens negotium » adversus alterum, judicari apud iniquos, et non apud sanctos? an nescitis quoniam sancti de hoc mundo judicabunt? etsi in vobis judicabitur mundus indigni estis, qui » de minimis judicetis? nescitis quoniam angelos judicabimus, quanto magis saecularia; saecularia igitur judicia si » habueritis, contentibiles qui sunt in Ecclesia, illos costituite » ad judicandum* ».

Ma ciò l' era appunto, perchè appena allignata la cristiana Religione, non istava bene ricorrere ai malvagi e conversare con essi loro, e questo ancora poteasi solamente avverare, mentre l' affare vertea tra cristiani, ma non mai, se chiamati eran questi da' gentili a comparire in giudizio.

Abbracciata però la religione cristiana dai popoli, e fatta questa la religione e del Principe, e del suddito, non potevano mai declinare il foro di costoro i cristiani: appunto perchè a questi dalla natura, dalla religione e dalla società stessa derivava il dritto di giudicare i popoli a sè soggetti, e G. C. e l' apostolo Paolo stesso più volte lo predicarono.

Intanto i Principi rispettosi alla chiesa non le vollero togliere l' arbitrio e per questo pur volle Arcadio (1), che potessero le parti di comune consenso pigliar seco i Vescovi a *Compromissarii*.

Ma dall' arbitrio si passò dai Vescovi al profferire un solenne giudizio; e dalla semplice cognizione delle cause pecuniarie, l' estesero a tutti i civili negozii, a sè traendoli; o perchè diceano esservi intervenuto peccato, ed il peccato era di cognizione della chiesa, o perchè stata vi fosse o mala fede o giuramento; come per-

(1) « L. 8 *Cod. de Episc. audient.* ».

tutte le cause pie, tutte le matrimoniali, e quelle che da queste dipendeano e le testamentarie, ed altre dicevanle essere uopo conoscersi da loro per supplire la negligenza dei Giudici laici.

Si fu dal secolo XIII° in poi che varie sorsero contese tra la laica ed ecclesiastica podestà, e varie arsero liti, ed or un genere di cause or un altro ripigliarono i laici magistrati; finchè una tale giurisdizione nel secolo XV° fu quasi spenta.

Tutto questo fu quello, che nelle chiese avvenne sulla cognizione delle cause civili dei laici, ma presso noi nulla sappiamo sino alla compilazione delle normanne *Costituzioni:* ma dopo quella troviamo in esso codice, che i laici sottoponeansi alle curie ecclesiastiche nel solo caso dello adulterio, che se fossevi intervenuta violenza, di questo stesso ne dovea conoscere il R.° magistrato, onde è chiaro, che mentre pel dritto delle *Decretali* i Vescovi, quasi tutte le cause civili a sè rivocavano, qui una sola era data ai Vescovi conoscere sulle prime.

Era intanto al buon Guglielmo pervenuta la lagnanza di taluni Prelati di Sicilia, che i laici chiamavano a sè le cause di adulterio, e re rispettoso alla Chiesa (1) fe divieto ai suoi magistrati d'inge-

(1) «Costitut. *De adulteriis coercendis » Majestati nostrae » quorumdam Praelatorum quaerimonia patefecit, quod Ec-*

rirvisi, se non se fosse intervenuta violenza, che se fosse accaduto un tal caso, allora ne dovesse conoscere la R. curia, e comandava intanto tutti i magistrati, che apprestassero braccioforte per punire gli adulteri.

Ma se i Vescovi di Sicilia non chiamavano a sè universalmente le cause dei laici, avvenne però che molti laici, o perchè servi, o perchè familiari, o perchè addetti al servizio delle curie, i cherici conjugati inoltre, i figli legittimi dei cherici, innanti loro comparivano e l'immunità per cotali persone era stata alcuna volta riconosciuta dal governo medesimo; come ad istanza del ve-

» *clesiae suae a Justitiariis, et Camerariis et Bajulis Regni* » *nostri privantur et minuuntur jure suo: videlicet de adul-* » *teriis, quae non permittunt judicari, et corrigi in curia* » *Ecclesiae, sicut debet . . . . non enim decet neque volu-* » *mus, ut ea quae ab Ecclesiis judicari, et coerceri debent* » *ab aliis puniantur et judicentur aut corrigantur. Quare* » *mandamus, et praecipimus firmiter, ut amodo* de Adulteriis » *judicandis Justitiarii, Camerarii, et Bajuli non se intro-* » *mittant. Sed ut si quis de Parochia alicujus Ecclesiae de* » *adulterio accusatus vel deprehensus fuerit ad judicium* » *ipsius Ecclesiae, in qua ipsa adulteria judicari debeant* » *consistat, et a curia ipsius Ecclesiae judicetur, et corri-* » *gatur. Excepto si per violentiam adulterium committatur,* » *quod si acciderit, judicetur ab Ecclesia de adulterio quod* » *spectat ad judicium saeculare, videlicet de insultu, et vio-* » *lentia in nostra Curia judicetur. Praeterea mandamus* » *omnibus nostris officialibus, ut de adulteriis coercendis om-* » *nibus Praelatis, quibus opus fuerit auxilium tribuant* ».

scovo di Girgenti i Vicerè di Sicilia nel 1567, e 1608 quella confirmarono, che si dava ai laici di lui familiari.

I debitori inoltre delle chiese innanti le stesse curie doveano comparire (a).

Questa spezie d' immunità fu dalla prammatica del 1638 così regolata, che li erarii, servidori, officiali laici dei Vescovi e Ministri ecclesiastici non godessero del foro ecclesiastico pei *delitti comuni*, e parimente che li debitori laici di chiese ed opere pie non fossero sottoposti ai giudici ecclesiastici, ma ai magistrati secolari (1).

Non ostante siffatto regolamento ebbe a pretendere lo stesso nel 1698 l'Arcivescovo di Messina per un laico reo di delitto comune: alloraquando non volea consegnare costui falsificatore di moneta alla curia regia, perchè serviente della

(a) Vedi Diana *L' Immunità Ecclesiastica* pag. 455, n. 19, pag. 482 e seg.

(1) « In conformità del parere che m' inviaste dei Presidenti » e Consultore, che gli erarii laici dei Vescovi e Ministri ec» clesiastici assolutamente non godano dal foro ed immunità ec» clesiastica nei delitti comuni, senza permettere il contrario » in pregiudizio della mia reale giurisdizione. Intorno al terzo » in cui si dice, che il Vescovo introduce, che qualunque o» pera sia ed insieme persone ecclesiastiche ricorranno a lui e » causano esecuzione contro le persone secolari soggette alla » reale giurisdizione, mi è sembrato ordinare, che essendo ciò » contro la mia regalia, assolutamente non lo permettiate ».

curia ecclesiastica; e fù il re Carlo II° che stabilì, che questi laici punto per tali delitti non godessero del foro, e ne sciolse delle circolari.

Questa legge chiamò l'attenzione di Roma, ed il Nunzio a nome del Papa ne portò rimostranze alla Corte di Madrid: ma il Re rispose al Nunzio: che questo l'era un volere eccitare una competenza lungo tempo sopita e contraria all'inveterato uso ed alla prasse immancabilmente osservata, e che le circolari altro non sono, che una rinnovazione della legge del 1638.

Furono le medesime leggi con alcune appostevi limitazioni rinnovate da Carlo III° nel 1749: alloraquando ordinò, che le persone laiche addette al servizio dei Prelati fossero soggette alla reale giurisdizione, tanto nelle cause civili, che nei delitti comuni, che la corte laica potesse senza veruna autorizzazione dei Vescovi procedere contro ai commensali e contro ai laici con essi loro commoranti: che le Pinsochere fossero escluse dall' immunità, ed altri oggetti, che si possono sapere, consultando la lodata legge.

Ma se molti laici a sè richiamavano i Tribunali degli ordinarii di Sicilia per li titoli ed esenzioni di sopra discorsi, altri molti doveano in essi ancora comparire; perchè rei di ecclesiastici delitti: tra' quali molti col titolo di delitti di *misto-foro* si distinguevano. Essi Tribunali non solamente conobbero l' adulterio, così come l'a-

vea voluto il buon Guglielmo; m' ancora in vigor delle decretali sentenziarono e punirono canonicamente i rei di quei delitti, che dopo si dissero *misti* (1) ed in seguito anche privativamente pretesero civilmente punirli: quando che in tal modo e' con tali pene anche il regio magistrato potea giudicarne ed infligerne civilmente il gastigo.

Avvenne perciò che Filippo IV° colla legge del 1635 decretò per gli ordinarii, « che nei delitti di *misto-foro* ha luogo la prevenzione e perciò non ne spetta privativamente ai Vescovi la conoscenza.

Per queste stesse cause fu la prevenzione autorizzata dall' augusto Carlo III° ed eziandio così limitò il podere ecclesiastico « che qualora la Corte ecclesiastica dovrà arrestare alcuno laico per qualunque causa di *misto-foro* debba implorare il braccio della giustizia secolare, e che la Corte ecclesiastica; qualora in questi delitti di *misto-foro* abbia prevenuto, non possa mai la medesima infligere pena veruna corporale, ma valersi solo della spirituale drizzata alla correzione dei costumi.

Finalmente l' augusto Ferdinando Borbone nel 1760 dispose uno più regolato uso della facoltà

(1) « Capit. 2 « *ex De maleficiis* e capit. 5 » *de poenis* in 6 ».

di conoscere dei delitti di *misto-foro* e sulle pene d'infligervi. Ferdinando in essa legge accordò ai Vescovi di procedere come regii delegati nelle suddette cause, con darsi però luogo alla prevenzione dalle corti secolari, proibiva con tutto ciò d'infligere pene corporali: anzi volea che in simile congiuntura doveano passare ai magistrati laici i delinquenti; indi numeravansi i delitti di *misto-foro* ch'erano per l'appunto l'adulterio, il concubinato, l'incesto, lo stupro, il lenocinio, la coabitazione di sposi promessi, le bestemmie, la profanazione delle feste: ma se questi erano accompagnati da taluni accidenti, neppure i Vescovi ne potevano prendere cognizione: dippiù volea, che si punissero solamente con pene pecuniarie applicabili ad opera pia; e per ultimi che la delegazione si dovea rinnovare in ogni anno, mediante una supplica, che gli Ordinarii presenterebbono a sua Maestà (a). Oggidì più non si riconoscono questi delitti di *misto-foro* essendo stati, come altrove dirassi, ristretta la giurisdizione della chiesa nostra a conoscere solamente delle *cause ecclesiastiche* e può solamente

(a) Questa delegazione fu così rigorosamente esatta, che nel 1765; perchè la Corte arcivescovale di Palermo non se la procccurò, sofferse l'annullamento di una sentenza profferita contro un reo di *Stupro*.

essa chiesa canonicamente procedere contro i rei di ecclesiastici delitti.

CAPITOLO II°

Della Giurisdizione de' Vescovi di Sicilia nelle cause del Clero.

§ 1. *Del privilegio del foro del Clero di Sicilia.* § 1. Appendice *dell'Immunità locale, e della Immunità da' Tributi.*

---

§ 1.

Del privilegio del foro del Clero di Sicilia.

Vietavasi alle persone addette al ministero sagro, che litigassero, per assai più valide ragioni di quelle che impedivasi ai laici cristiani: appunto perchè quelli chiamati al servizio del Signore ed alla salute dei popoli, l'avvolgersi e l'intricarsi fra le lizze forensi dalli stessi oggetti li distraea. Era perciò assai commendevole quell'età in cui il Clero, quantunque autorizzato a possedere, pure nè pretendeva litigare per sostener le sue propietà, nè provocato a difendersele vi compariva: poteano sì accomodare siffatti litigi alla meglio ed arbitrariamente finirle.

Intanto non erano per questo vietati a ripeterle in giudizio, nè ciò si opponea alla giustizia. Su tali principii la Chiesa fece più canoni, dove vietavasi a' cherici il comparire innanti ai laici tribunali sotto le minaccie di pene canoniche, come si ha dal canone IX° del concilio di Calcedonia.

Li stessi Principi ancora dierono ed a' cherici, ed ai monaci varie prerogative, esentandoli dai laici tribunali, ed ordinando che da' Vescovi le di costoro cause si finissero: ma questo fu ad essi loro dato non per offendere la r. Giurisdizione ma per dar un facile termine alle liti delle persone addette al culto, facendola i Vescovi più presti da conciliatori, che da giudici.

Quello che le leggi civili disposero venne poscia da più leggi canoniche autorizzato, indi non arbitrariamente, ma cogli strepiti forensi le cause del Clero si conobbero e si finirono, e fu opinione che la Chiesa da sè e come di cosa propia le giudicava, non mai per concessione dei Principi.

Ma col volger degli anni una tale ecclesiastica giurisdizione fu limitata in varie guise e ristretta.

Quello che avvenne delle cause civili del Clero pur successe delle *Criminali*. La Chiesa non nel solo foro interno, nè esternamente, nè canonicamente, ma le conobbe e punì anche civilmente e fu questo predicato appartenere alla Chiesa, come di

dritto divino;...finchè col volger dei secoli in molte cristiane provincie rimasta ai Vescovi la conoscenza di taluni lievi delitti, i Principi a sè riserbarono punire i cherici facinorosi.

Si è questo il principio ed il progresso del foro nella Chiesa, per le persone addette allo altare: però nella Sicilia ci giova congetturare che sul bel principio l'arbitrio abbia avuto luogo, e dopo i nostri Vescovi, delli stessi privilegi si godettero, che gl' Imperadori ed i Principi accordarono alla Chiesa; e perciò alzarono tribunale e giudiciariamente finirono le liti: molto più che il dritto imperiale, era quello, che regea la Sicilia, e se consuetudine per noi stata vi fosse, questa, perduti i libri *Defatarii*, più non ci è dato saperla.

L'epoca certa adunque, quando su questo conoscere si può il nostro dritto è quella delle *Costituzioni*.

Veramente era sul punto, che le decretali di già compilate pigliavano forza di legge universale, che quì ancora si pubblicavano le Costituzioni. Or se in quelle indipendente ed assoluto si avea il *privilegio* del *Foro*, qui in Sicilia i sovrani Normanni aveano, come di dritto regio il conoscere le cause di qualsivoglia persona eziandio ecclesiastica, e ben conoscendo essi Normanni che i primi privilegi dati da' Cesari alla Chiesa riguardavano l' arbitrio, e la pacificazione: ora-

mai ridotti più lunghi, e più intricati i fori ecclesiastici s'erano da quel santo fine distolti, per lo quale stati erano concessi al Clero gli antichi privilegi: e Federigo nel dare la sua collezione stimava apporre dei limiti a quei privilegi, che in virtù delle Decretali, i cherici di Sicilia potevano pretendere, inserendovi le leggi, che i di lui antecessori aveano pubblicato.

Così infatti sotto Guglielmo I° niuna menzione ci abbiamo, che i cherici abbiano goduto del privilegio del foro, e se si vuole che esso Re abbia ordinato, che i cherici non potessero venire carcerati per le cause civili, questa legge non dal I° ma dal II° Guglielmo fu data: come dal diploma dato da questo all'arcivescovo di Palermo Gualterio facilmente si scorge (a).

Accordò esso Guglielmo II° adunque che i cherici, quantunque per debiti su' beni patrimoniali fossero astretti a comparire innanzi i giu-

(a) Vedi Mongitori *mon. eccl. pan.* pag. 46. Da questa si scorge che falsamente si crede che i Vescovi di Sicilia ottenuta l'abbiano per l'opra di Gualterio, giacchè dal diploma si ha che costui ottenne per sè, quello che i Vescovi aveano avuto per loro, dice: *Et si universi Regni nostri ecclesiæ in judicandis clericis de adulteriis coercendis privilegio gaudent principali, venerabili tamen Pontifici Ecclesiae illud tanto clementius duximus indulgendum, quanto etc.*

dici locali; pure la loro persona non potesse essere da laici carcerata (1).

Ecco adunque come per le stesse cause pecuniarie non fu punto dallo stesso buon Guglielmo riconosciuta veruna esenzione di foro per li beni patrimoniali.

Se però i cherici questa sola eccezione ottennero, per le cause civili, proccuravansi qualche cosa di più per le criminali.

Si fu nella stessa citata costituzione che gli ecclesiastici da lì innanzi non più giudicati furono da' laici magistrati, ma da' Prelati, eccettuato che fosse o la fellonia o grave delitto (2).

(1) « *Si quis clericus de haereditate vel aliquo tenimento » quod non ab Ecelesia sed ab aliis vel aliquo per patri- » monium sive aliud teneat appellatus fuerit: volumus ut de » hoc in curia illius, in cujus terra possessionem vel tenimen- » tum habuerit respondeat, et quod justum fuerit faciat » non tamen, ut persona sua exinde capiatur aut incar- » ceretur* ».

(2) « *Costit. tit. ubi clericus debeat sub maleficiis conveniri » De personis clericorum totius degni nostri volumus, et » jubemus. Quod si de aliquo forisfacto, de quo persona » judicari et comdemnari debeat appellatus fuerit non a » curia nostra sed ab Ecclesia, et in ecclesia de eo quod ad » personam suam pertinet judicetur, et secundum canones et jus » ecclesiasticum condemnetur excepto si de proditione aliquis » fuerit appellatus, vel de alio magno hujusmodi maleficio, quod » spectat ad Maestatem nostram volumus praecipimus ut de » hoc, quod spectat ad curiam nostram in nostra curia ju- » dicetur* ».

Veramente ben degna fu una tale costituzione di Guglielmo II°, ma troppo indeterminata, non avendo dichiarato quali fossero questi gravi delitti eccettuati. Così come furono determinate le competenze nelle cause civili e criminali dei cherici dal dritto Normanno, Federigo con sua particolare legge, per le cause civili alli stessi le confermava, ordinando, che per qualsivoglia giudizio sia *petitorio*, che *possessorio* dovessero i cherici comparire d'innanti l'ordinaria laicale giurisdizione, avendo riguardo alla qualità della cosa, più presti che della persona (1).

Da Federigo lo Svevo sino ad Alfonso non possiamo stabilire un certo dritto; perchè a misura che i sommi Pontefici, prevalevano a tutta fretta impegnavansi a garentire l'ecclesiastica libertà di Sicilia, ed i Sovrani all'opposto, colta l'opportunità proccuravano restringerla.

Si fu infatti uno dell'articolo del trattato di Federico il semplice con Gregorio XI° nel 1372 che i cherici per qualsivoglia causa non potessero venire astretti a comparire innanti i r.i Tri-

(1) Capit. « *De Burgensaticis, tit. de sacram. praestando* « *a Bajulis. De burgensaticis petitorio vel quolibet possesso*- « *rio adipiscendae, recuperandae vel etiam retinendae pos*- « *sessionis clericorum seu etiam quemvis religiosum pecu*- « *niaria actione conventum in civili volumus examine respon*- « *dere, rei qualitate potius in hac parte quae petitur, quam* « *personae judicii qualitate perpensa* ».

bunali. « *Promitto etiam quod nullus clericus vel persona ecclesiastica ejusdem Regni seu Insularum in civili et in criminali conveniatur coram judici saeculari, sed omnes personae ecclesiastichae omnino erunt liberae et in nullo dicto Federigo ejusque successoribus subjacebunt* » ma questo trattato, come fu posto in non cale dal re Martino, fu forse per lo stesso l'antico dritto revocato: però niuna legge ci abbiamo, che cosa stabilisca in tale periodo sullo stesso; ma d'Alfonso in quà, cioè dal 1425 sino al 1555 tutte le leggi sull'immunità chericale pronunciate modificavano il privilegio di Guglielmo, per lo quale i cherici nelle cause criminali doveano dipendere dagli ordinarii loro. Volle infatti Alfonso, che i cherici i quali non servivano alla Chiesa, o che camminavano senz'abito e tonsura, o che si trovassero occupati in profani negozii nelle cause loro soggetti venissero ai laici (1) Magistrati.

(1) Pram. tom. I, Pram. I, tit. X. « *Statuimus, qui gaudere » velint privilegio clericali teneantur et debeant . . . . per » Regnum perseveranter incedere cum clericali habitu et » tonsura ac divinis officiis quisbuslibet diebus Dominicis et » festivis horis congruis cum superpellicio personaliter in» teresse . . . et quia non est rationabile, quod clerici re» bus laicis et temporibus se immisceant . . . eos censemus » ut laicos et Regiae jurisdictioni suppositos, ac etiam co» ram judice saeculari pro dictis excessibus sive criminali» ter sive civiliter convenire* ».

Non ostante però i lodati privilegi, i giudici facevansi lecito carcerare per simili delitti i cherici, e domandati dagli Ordinarii non li consegnavano: avvenne per questo che nel Parlamento si chiese da Ferdinando II° la restituzione delle prime leggi, e 'l lodato monarca in seguito di una tale dimanda stabilì, che essendo fatti prigioni dagli ufficiali laici le persone ecclesiastiche fossero senza niuna remora rimessi alla ecclesiastica autorità: qualora però si verificassero le condizioni volute d' Alfonso. Così erano le cose quando prese le redini della Sicilia Carlo V° e governavala in suo nome Ettore Pignatelli: allora i Prelati della stessa opinarono farsi strada, e domandarono dallo stesso Vicerè di poter conoscere tutte le cause e civili e criminali degli Ecclesiastici: ma a questa niun' altra risposta ebbero, che « *Placet Ill.mae Dominationi suae Judices saeculares, quod clericos de personis et causis ad eorum officium pertinentibus non se intromittant* » (1); or ciò mostra che, anche allora restò nel suo primo vigore la prisca disciplina

Così si mantenne sino al 1555, quando dallo stesso Cesare chiese il Parlamento che i cherici godessero del foro giusta il dritto comune; e Carlo al capit. 254 vi annuì, e questo diede adito ad una nuova disciplina.

Da quel secolo in poi tutte le cause criminali

(1) Capit. 48 « *Regis Caroli II* ».

del Clero, e buona parte delle civili, si vollero conoscere dai Giudici ecclesiastici e varie contese sursero sulla competenza di siffatte cause tra i magistrati laici ed i Vescovi, e durarono finchè Ferdinando Borbone pensò regolare questo indeterminato privilegio, e stabilì che il foro dei cherici per le cause civili solamente avesse luogo nelle sole azioni personali e tutti gli attentati fatti contro questa legge si dichiarassero irriti e nulli: così con legge del 1779.

Si pretese intanto fare eccezione a questa legge, qualora i litiganti di comun consenso scegliessero il foro ecclesiastico: ma questa con posteriore legge del 1784 del marchese vicerè Domenico Caracciolo fu rigettata. Riguardo poi ai delitti atroci volle, che la Curia secolare ammanisse il processo, ma non condannasse il reo, se pria mandato non fosse il processo di cotale ecclesiastico alla podestà chericale, e dopo conosciuta la causa, spogliatolo delle sacre vesti lo rimandasse tra laici.

Queste furono le vicende del privilegio del foro dei cherici: oggidì però ci regola il Concordato, per lo quale l'episcopale giurisdizione è alle sole cause ecclesiastiche ristretta ed i sagri ministri sono astretti a comparire innanti ai laici Tribunali: ed è stata solamente la pietà del nostro augusto monarca Francesco I° che ci ha dato parecchi esempli d'annuire all'intercessione di

di taluni valevoli Prelati a favore di qualche Prete delinquente.

« Sono le leggi del Concordato articolo XX.
« Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi
» nello esercizio del loro pastorale ministero se-
» condo i sagri canoni ».

» Riconosceranno nel loro foro le cause Ec-
» clesiastiche: non sono comprese in queste di-
» sposizioni le cause civili dei cherici, come per
» esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le
» quali saranno conosciute e definite da Giu-
» dici laici ».

Quali sieno queste cause Ecclesiastiche si dirà altrove.

§ 2.

Appendice *dell' Immunità locale, e dell' Immunità dai Tributi e pesi comuni.*

ARTICOLO I°

Dell' Immunità locale, ossia dell' Asilo.

Asilo è un greco vocabolo, che vale a dimostrare il sagro rifugio, che dà la Chiesa ai delinquenti, in virtù del quale non possono privarsene i rifugiati senza la marca di scelleragine in coloro, che ne li privano.

Che il luogo addetto al culto della Divinità

debba prestare un tal sollievo agl' infelici, e che i popoli sieno in obbligo di usare un tale atto di riverenza l'è una nozione che la stessa natura ce l'ammaestra ed il dritto di tutte le nazioni l'han confirmato. La gentilità la prima ce ne appresta degli esempli. In Efeso il tempio di Diana, in Calabria quello di Nettuno, in Pafo quello di Venere e presso noi quello degli Dei Palici apprestavano un tale asilo a coloro, che ci si refugiavano. Questo fu ai Giudei comandato, così leggesi nell' *Esodo* 2° nei Numeri 35 e nel *Deut.* 14. E Giosuè costituì sei città, dove gli uccisori potevano rifugiarsi. E fu la Chiesa nei Re capit. 2° chiamata, *Domus refugii* e questo stesso venne dalle leggi Imperiali nell' era cristiana inculcato.

Ci giova infatti congetturare, che Costantino il primo abbia usato tale riverenza; e quantunque non ci sopravvanza legge dello stesso; pure lo stabilimento di Teodosio (1) per lo quale semplicemente regola l'asilo, ci dà argomento di credere che pria altra legge su questo si fosse profferita: e tanto più ha fondamento questa congettura, quanto molti anni prima della data Costituzione, cioè nel 392 parlano dell' asilo il Nazianzeno (2) e l' Ambrogio (3).

(1) Leg. I Cod. Theodos. « *de his qui ad Eccl.* ».
(2) Oraz. XX « *de laudibus Basilii* ».
(3) Epist. 44 « *alias lib. I, epist. 14* ».

Teodosio il vecchio adunque ordinò, che fossero obbligati al pagamento i debitori, che si rifugiassero, ovvero per questi soddisfacessero i Vescovi. Arcadio imperadore spinto dall' eunuco Eutropio tolse assolutamente l' asilo (1) ed il Grisostomo ebbe a recitare una eloquente orazione contro di quell' eunuco: ma dallo imperadore Leone fu la legge di Arcadio rivocata ed il pio Arcadio il giovine pronunciò una costituzione, colla quale occorse alla sicurtà di coloro, che si rifugiavano nelle Chiese ed estese i limiti dei luoghi, che goder doveano dell' asilo: e molte altre leggi sul proposto ci abbiamo degli imperadori Onorio e Giustiniano.

Così fu sino al secolo V°: da quello in appresso però i romani Pontefici ne conobbero come di cosa propia, e varii canoni fecero sullo stesso: ma nel secolo XII, conoscendo essi stessi, che il dritto dell' asilo moltiplicato all' eccesso rendeva colla speranza dell' impunità frequenti i delitti ed arrestava il corso della giustizia, molti decreti furono redatti al capit. 6 *ex. de Immunit.* per cui cotali rei venivano dallo asilo rigettati, e riputandosi inoltre i luoghi alla Chiesa contigui degni dello stesso rispetto, venne fatto di precisare anche questo a Niccolò Papa, il quale diede alle

(1) « Socrate lib. VI, capit. 5 ».

maggiori Chiese un circuito di asilo di 40 passi alle minori di 30 (1).

Varie pene ancora si stabilirono contro i violatori dell' asilo, e finalmente di concerto colla potestà laica varii si fecero concordati, dove si regolò lo stesso, e per i luoghi e pei giudizii e pei delitti o da goderlo o da escludervisi.

Questo avvenne dell' asilo in generale; per la Sicilia poi fin dai tempi di s. Gregorio si ricava di essere invalso per le Chiese e luoghi sagri di essa da una di costui lettera del 599: allora-quando dava incombensa al vescovo Giovanni di Siracusa, che interponesse l' ufficio suo presso l' ex-consolo Leontino, affinchè il vicario Crescomio non fosse costretto ad uscire *de septis venerabilibus* e soffrisse qualche ingiustizia (2).

Su questo asilo niuna legge particolare ci abbiamo per noi, ma come qua prevalevano le romane leggi, così giusta queste in Sicilia si regolava: nella nuova monarchia poi, abbenchè nel codice delle leggi Normanne nulla si contenesse pell' asilo, pure pubblicandosi allora le Decretali, e niuna limitazione nel codice delle nostre leggi su tale articolo appostavi è facile il concepire

(1) « Cap. 6, C. 17, p. 4 ».
(2) Epist. lib. 10, Epist. 46. « *Quum lator praesentium » Crescentius Vicarius noster, quem ad se noster gloriosis- « simus Domnus Leontinus exconsul praecepit occurrere » exire de septis venerabilibus dubitaret* . . . . ».

che così invalse in Sicilia, come l'era nelle Decretali compreso.

La prima legge che abbiamo è quella del re Alfonso (1) la quale è una prova abbastanza, che in Sicilia, così come nei Canoni era stabilito, l'asilo si conosceva, che anzi neppure le stesse limitazioni appostevi da Pontefici si eseguivano, ed ei a tutta fretta proccurava, che queste limitazioni apposte dal dritto comune, per le quali i saccheggiatori dei campi, gli assassini, gli omicidi ed i rifugiatori, che commettono reità nelle stesse Chiese, fossero privati dell'asilo e venissero incarcerati.

Ma pubblicata nel 1591 la bolla di Gregorio XIV° *Cum alias nonnullas*, nella quale e la competenza delle cause dell'asilo, e la qualità dei delitti esclusi dallo stesso beneficio si enumerano, questa fu espressamente nell'anno 1605

(1) Capit XXI « *Regis Alphonsi* » *Quantum verò ad Ecclesias attinet, quae hactenus in eis latitantibus fiduciam* » *praestare solebant ob locorum riverentiam jus comune servetur, quo jure agrorum populatores, fractores itinerum,* » *homicidae ex proposito, quocumque in loco homicidium* » *perpatretur, delinquentes in quavis specie delicti in Ecclesia, propè Ecclesiam, aut contra Ecclesiam, ubi sacrilegos, quibus in eis commorari non convenit, sed carcerari, ad Ecclesias receptari prohibentur* ».

inculcata dalla Sede Apostolica ai Vescovi della Sicilia (1).

La Bolla di Gregorio XIV eccitò varii contrasti tra la podestà civile ed ecclesiastica, e sebbene in appresso altre bolle si sieno pubblicate da' Pontefici come da Benedetto XIII. *Ex quo divina*, da Clemente XIII. *In supremo justitiae solio*, e l' ultima di Benedetto XIV. *Officii*, nelle quali si noverano tutti i delitti esclusi dall' immunità: pure tutte queste bolle furono dal Fisco chiamate ad esame, e con sustanziali limitazioni esecutoriate, cioè si riconobbero per quella parte solamente, che escludeva taluni delitti dall' asilo e per le pruove, delle quali si dee tener conto nelle cause d' asilo.

Così come dalle Bolle pontificie, e dalle reali Leggi era stato modificato l'asilo, esso regolavasi sino al 1718, quando conchiuso il Concordato tra Pio VII° è Ferdinando I° Borbone e nulla in esso accennandosi e decretandosi su di questo si giudicò l'asilo delle Chiese assolutamente abbolito finchè da un' ultima legge fu in parte rimesso, la quale noi rapporteremo dietro avere narrato, come si regolava, essa immunità locale circa i luoghi, le persone, i delitti ed il Giudice.

Primieramente per rapporto a' luoghi fu creduto che l' interno solamente delle Chiese poteva

(1) Diana « *Immunitas Ecclesiastica quoad delicta* ».

dare l' asilo; perchè presso noi stata non era accettata la decretale del Papa Niccolò V° che dava, siccome si disse 30 passi di circuito alle minori Chiese, e 40 alle maggiori (a).

Le Cappelle poi de' Castelli, e fortezze chiuse restavano escluse dal privilegio della immunità ecclesiastica, come con legge del 1753 di la Viefieuille, e con altro biglietto viceregio del 1776 del Principe Stigliano Colonna si stabiliva, che tutte le chiese di campagna erette senza la pubblica autorità del Sovrano, si dovessero riputare come privati Oratorii, e scevri d' immunità.

Per le persone poi n' erano esclusi i servi di pena fra quali i condannati alla galea ed alle opere pubbliche, questi se fuggissero dall' asilo, lungi di goderne, anzi crescea due anni di più la loro pena, come per legge del 1651 del re Ferdinando, e chi trovandosi arrestato dai ministri della giustizia, passava per una chiesa, questo passaggio non gli acquistasse l' immunità;

Rapporto ai debiti, erano esclusi dalla lodata grazia, siccome è chiaro dalle pontificie Costituzioni e regie Sanzioni il delitto di lesa Maestà divina ed umana in primo capo, l' assassinio l' omicidio doloso, e premeditato, la devastazione dei campi, il furto nelle pubbliche vie di campagna con mutilazione o morte del derubato,

(a) Vedi la dissertazione di Gastone « *de spatio Asili* » citata da di-Chiara nelle sue note al Rossi.

i falsificatori di lettere apostoliche, tutti gli ufficiali dei monti, o della tavola, che froderanno, o ruberanno agli stessi per via di falsi atti, ed anche gli ufficiali dei regii Caricatori, come con legge del 1754 del re Carlo III°, tutti i falsificatori di moneta, e finalmente tutti quelli che commetteranno qualunque omicidio con qualsivoglia arma, istrumento o bastone od altro, anche che fusse in rissa, salvo che non fosse stato casuale, come per questo ultimo è stabilito dalle bolle di Gregorio XIV°, che vi escluse l' omicidio proditorio, Benedetto XIII° l' omicidio basta che fosse premeditato, e Clemente XII° anche stato fosse in rissa, purchè non fosse casuale od alla propia difesa, ed in queste eccezioni van comprese le donne e gli ecclesiastici ancora.

A chi spettava poi il conoscere nelle cause di asilo, il diremo, trattando delle antiche cause ecclesiastiche.

Tutto questo riguarda l'antico dritto: pel dritto del Codice di procedura dei *giudizii civili* l' era stato ristretto dall' articolo 864, n. 3, che non si potea arrestare il debitore nelle Chiese; allorchè si eseguivano gli atti di Religione, lo stesso venne ampliato dalla legge dal 1828 « che non può arrestarsi il debitore nelle Chiese ove permanente si mantiene il *Santissimo* nel Sacro Ciborio, menochè per un caso straordinario, e collo espresso permesso del Giudice locale ».

ARTICOLO II°

Dell' Immunità dai Tributi e pesi comuni *data ai beni della Chiesa ed ai cherici.*

Il *Tributo* è quel danaro, che da cittadini si paga per lo mantenimento dello Stato, questo Tributo con altro nome è stato chiamato, *taglia*, *colletta*, *imposizione*, *dazio* e presso noi, quando le prestazioni si determinarono dai Parlamenti colorivansi col dolce nome di Donativi.

Questi tributi si distinguevano in *ordinarii* e *straordinarii* e li straordinarii si chiamavano ancora *sordidi* donativi *Angarie* e *Perangarie* (a).

Detto la nozione e le varie distinzioni dei Tributi, venghiamo all' immunità data al clero dalli stessi. La nobilità del carattere, il servizio che prestano alla sacra e politica società, i sagri ministri, la povertà loro, l' esempio del V° Testamento, per lo quale tale esenzione si godevano i Sacerdoti avanti a tutte le Tribù e la pietà de' primi fedeli furono le nobili cause, che spinsero i primi Cesari a fare il clero immune dalle contribuzioni.

Costantino fu il primo che profferì legge per

(a) Vedi Gotofredo in l. 15 Codic. Theodos. « *de Extraordinariis sive sordidis muneribus* ».

la quale i Sagri ministri furono pei beni che aveano dalla Chiesa fatti immuni d'ogni tributo (1).

Ma pochi erano allora i fondi della Chiesa ed il padrimonio del Clero, come quella, che poco fa avea avuta dallo stesso Costantino, onde per poco fatti esenti non recava un tal privilegio grave disastro allo stato.

Accresciuti però i suddetti beni parve troppo dannosa ai Principi tale immunità; perciò Onorio e Teodosio il giovine li esentarono sì da' pesi straordinarii, ma non mai dalle Ordinarie contribuzioni, cioè da quelle collette, che si esigevano dai campi e dalle possessioni; e talvolta i cherici alle stesse straordinarie contribuzioni soggiacquero.

Ma essi cherici pei beni patrimoniali non si godettero esenzione veruna, come dichiarò lo stesso Costantino (2).

Così durò l' Immunità dai Tributi sino al secolo VI, ma dopo quella nati da un solo impero molti governi, pigliò questa varie forme, come mutavano i Regni. Uno straordinario esempio di tale immunità ce l' appresta la Francia, dove e

(1) Leg. I Codic. Theodo. « *De annona et tribut.* » *Praetor » privatas res nostras et Ecclesias Catholicas nemo ex nostra » jussione praecipuis emolumentis familiaris juvetur sub- « stantiae.* ».

(2) Leg. XV Codic. Theodos. « *de Epis. et cleric.* ».

Clotario e Clodoveo e Carlo M.° dichiararono i cherici esenti una volta d' ogni tributo: però presso lo stesso mutò ancora quel privilegio, e delle volte furono ai dazii sottoposti, ancora che straordinarii fossero.

I Pontefici intanto nelle loro decretali stabilivano un tale privilegio, e minacciavano delle scomuniche contro colui, che osasse imporre dei dazii ai cherici, siccome si dirà altrove.

Discorsa la disciplina dell' esterne chiese venghiamo a quella della Sicilia per tutta l' era volgare.

Fu forse la disciplina di questa nei primi cinque secoli, quella stabilita dalle leggi romane, e confirmata dalle decretali, ma nel sesto secolo più chiare pruove ne abbiamo nelle lettere di s. Gregorio, quando volea, che si stabilisse la dote della Chiesa libera da' tributi fiscali (1) e se nella lettera 27 del libro 10 volea, scrivendo a Zittano maestro dei soldati di doversi (2) pagare i tributi anche da' luoghi religiosi ma su questo avverte il di-Giovanni col Gunsanvilleo, che ciò riguardava quei beni, che dai laici erano passati a' suddetti luoghi cogl' intrinseci tributi

(1) « Lib. 2, Epist. 5 ».

(2) « *Epistolas vestras graeco sermone dictatas me indico su-* « *scepisse, in quibus dicitis quod quaedam religiosa loca* « *responsum juri publico de rebus ei competentibus reddere* « *comtemnant. . . etc.* »,

fiscali, e che tale disciplina dei tempi si fa noto da un' altra lettera scritta a Talitano, affinchè difendesse il patrimonio della Chiesa dalli riscuotitori dei dazii, i quali sotto l' ombra del Principe esigevano i tributi, e questa stessa si mantenne in Sicilia sino al 681, quando Costantino Pogonato scrisse al Papa Agatone, che per i Patrimonii di Calabria e di Sicilia non si pagasse tributo.

Dopo quell' età non abbiamo legge o documento di tal fatta, che ci potesse attestar l'uso dei tempi, ma nella nuova monarchia normanna, troviamo i beni di questa Chiesa soggetti ai pesi regii per li beni feudali, ma i cherici furono fatti esenti da' pesi comuni.

E primieramente notai nella *Introduzione*, come dall' aversi dal conte Ruggieri stabilito una nuova Chiesa, destinandovi a Prelati uomini di singolare pietà, avvenne che lo ristauratore della sicola monarchia non pretese quei servizii feudali, che in altri regni già si conoscevano e che a buon dritto riscotea dai baroni di Sicilia. Volle sì che conservassero memoria della natìa loro dipendenza, alloraquando prescrivea al Prelato ed abbate di Catania, che quando esso e la sua corte si portassero a visitare il monistero, dovesse esso abbate e i di lui successori contribuire un pane ed una tazza di vino ed altri se-

gni di servizio (1) e così come per questo, così dai diplomi delle donazioni degli altri Prelati apparisce.

Ma se dal Conte furono fatti esenti dal feudale servizio, lo furono obbligati dal re Ruggieri: servizii, che dopo spiegò Guglielmo in una di lui Costituzione, cioè che i Prelati e le Chiese potevano essere astretti a servire nei reali eserciti, e dovevano somministrare il corredo al Principe, e di lui ministri, quando alloggiassero nelle loro terre (2) come ci attestano le memorie della chiesa di Cefalù, che fanno parola di vittuaglia e denaro apprestato da quel Vescovo per ragion di corredo. L'è certo ancora che da Ruggieri in poi trovansi delle donazioni di feudi fatte alle Chiese coll'obbligo del servizio militare, così Guglielmo diede alla chiesa di Palermo nel 1157 il feudo di Broccato col servizio di sei militi (3) e Silvestro signor di Ragusa donò alla chiesa di Catania il corredo

(1) Pirri « *Notit. Eccles. Cath.* an. 1093. pag. 1035 ».

(2) « *De tarenis* 33 *datis Camerario pro* Corredo, *pro eo » quod Ecclesia consuevit ministerialibus curiae transeuntibus in necessariis providere . . . . pro ordeo ministeriali » curiae* ».

Dipl. an. 1224. *Ecclesi. Cephal.* man. Qq. nella biblioteca del Comune di Palermo.

(3) « Dipl. an. 1157 presso Mongitori *Mon. Eccl. Panh.* » pag. 38 ».

del servizio di un milite in caso di spedizione militare (1).

E tanto furono sottoposti a quei servizii, quanto si ha dalle memorie contemporanee, menzione di avere pagato relivio, e prestato giuramento (2).

Come fu sul principio della monarchia continuò sotto lo Svevo Federigo. Lamentavasi ed incolpava Gregorio IX° quel Cesare, chi contro la forma della pace imponeva tributi alle chiese e monisteri ed ei rispondeva in suo prò, che questi l'imponeva per i beni feudali e patrimoniali, non mai per gli ecclesiastici averi (3).

Ma se erano di già i beni patrimoniali e feudali del clero sottoposti alle ordinarie contribuzioni; per li disastri, a' quali sotto Federigo il Semplice esposta fu la Sicilia, varie straordinarie contribuzioni s'imposero e da questi non furono punto esenti i beni del clero, e sebbene nel mentre trattavasi la pace di Castronovo a tutta fretta si adoperavano i nostri ecclesiastici per avere quell'immunità, che godevano sotto

(1) « De-Grossis *Decacordo* ad an. 1156 ».

(2) « Isernia *in usus Feudorum* ».

(3) « *Talliae, et collectae clericis et personis ecclesiasticis non pro rebus ecclesiasticis, sed pro patrimonialibus et feudalibus imponuntur, secundum quod est jus comune et obtinet ubique per orbem* ».

Carlo d'Angiò e fu in esso trattato nel 1372 conchiuso di dovere i Prelati ed i cherici pagare i servizii per quei beni solamente, che aveano ricevuto dalla largizione Sovrana, e che l'uso e la consuetudine avea stabilito « *Si qui autem sunt Praelati aut clerici, qui temporalia, seu regalia bona tenent a dicto Rege, et aliis Dominis temporalibus, et qui ratione hujusmodi bonorum ab antiquo consueverunt Regibus et ipsis Dominis temporalibus servitia exhibere, hujusmodi honesta et antiqua servitia ipsi Regi, et Dominis, secundum rationabilem et antiquam consuetudinem, et sicut statuta patiuntur, impendant* » e più si vietava d'imporre nuovi dazii e collette sia direttamente, che indirettamente « *nec insuper talliae et collectae seu alia onera Ecclesiis et Ecclesiasticis rebus eorum directe vel indirecte imponant, imponi faciant aut permittant;* tuttavia il re Federigo non potè tener conto di queste esenzioni, così come i sommi Pontefici l'avevano proccurato nel regno di Puglia; ma in un suo capitolo ordinò che gli Ecclesiastici dovessero contribuire per li beni feudali qualunque sorta di colletta, eccetto solamente quelli, che teneano in ragione delle Chiese (1).

(1) « Capit. XXII, pag. 58, T. I. *Reg. Phiderici* ».

Questa legge fu rigorosamente osservata sino ad Alfonso e quando nel Parlamento del 1457 i Prelati chiedevano, che concorressero nei *donativi* tutti gli Ecclesiastici e tutti gli Ordini religiosi, il Re rispose « *ad symbolas in eam causam conferendas neminem præter solitum esse cogendum* (1) ». Ma già era quell' epoca, nella quale un nuovo genere d' imposizioni compariva nella Sicilia: gli Ecclesiastici venivano costretti a nuove imposizioni comandate loro dal Pontefice per li bisogni della Chiesa.

Questi si chiamavano sussidii *caritativi*, *Decime triennali*, *Collette ;* a questi li assoggettì Callisto III° imponendo una decima sui beneficii ed Alfonso autorizzolla (2). Così pure la comandò il Pontefice Sisto IV° e Ferdinando II° incombensò il Vescovo di Catania affinchè l' esigesse (3).

Or questi stessi Pontefici, che esigevano dei sussidii non lo negavano ai nostri Sovrani: infatti rinvenghiamo, che fu due volte spedito il vice-Legato Simone, che chiamati in assemblea tutti i nostri Prelati l' una nel 1443 e l' altra nel 1450 l' obbligò a contribuire una determi-

(1) « Capit. CCCCLVIII *Regis Alphonsi* ».

(2) « Dipl. an. 1457. Codic. man. pag. 129 e 130, presso la » Biblioteca del comune di Palermo ».

(3) « Codice manoscrit. 9, 10 pag. 613 ».

nata somma ad Alfonso e nel 1486 lo stesso praticò Innocenzio con Ferdinando, accordandogli per la guerra di Granata una decima triennale su tutti i beneficii.

Che se questi soccorsi di concerto col Papa i nostri Sovrani dal clero riscossero altre ne vollero di suo dritto, secondo l'urgenze. Era solito il Parlamento tassare gli annui *Donativi*, ai quali per la parte sua concorrea il braccio ecclesiastico; ma questi erano delle collette ordinarie: avvenia talvolta che degli straordinarii se ne addimandavano, come la volle il re Giovanni e fu per tutti i vescovi ed il clero ripartita (1).

Or gli Ecclesiastici vedendosi allora obbligati da tanti, e varii generi di gravezze a liberarsene implorarono nel Parlamento del 1447 che durante il pagamento del Donativo punto non venissero astretti da quelle collette che il Pontefice fosse ad imporre, od almeno che costretti da queste fossero fuori dell' obbligo di pagare quel Donativo (2).

Allora però abbenchè avessero riportata la risposta di approvazione non dimeno vuolsi congetturare, che non sia stata intutto approvata; conciossiachè dimandarono gli stessi Ecclesiastici

(1) « Diplom. manoscr. Bibliot. Comune di Palermo G.g. » pag. 280 ».

(2) « Capit. 402 e 451 *Regis Alphons.* »

nel 1457 che fossero sottoposti alla pena di 1000 fiorini ed alla censura ecclesiastica quei che non osservassero gli antecedenti capitoli: intanto questa domanda fu rigettata.

Ma se nulla poterono in tal modo ottenere gli Ecclesiastici di quei tempi corsero essi a dimandare protezione dalle Decretali, dalle quali erano dichiarati assolutamente esenti d'ogni qualsivoglia taglia o colletta, e quasi credendosi offesi nella loro coscenza per la trasgressione dei sagri canoni, chiesero d'Alfonso nel Parlamento del 1457 ch' ei si adoprasse verso la Corte romana d'impetrare dispensa pria di contribuire al Donativo: ma il Re solamente rispose che si stasse al consueto (1).

Intanto più si mostravan costernati i Prelati nella parlamentaria assemblea del 1537, massimamente dal Canone Lateranense di Leone X° onde si protestarono ch' essi non potevano affatto concorrere nel pagamento senza l'espressa licenza, ed il Re vi annuì; da lì a noi fu introdotta l'usanza di chiedere questa bolla da Roma per ciascun Donativo (2).

Moltopiù poi si ebbe per necessario e reli-

(1) « Capit. 522 *Regis Alphons.* »
(2) « Memorie dei Parlamenti T. 1, pag. 214 ».

gioso un tale obbligo dai tempi di Filippo II° e dopo la bolla *in Cœna Domini* (a).

Ma se questo permesso, che da Roma si chiedea, serenò le coscenze degli Ecclesiastici di Sicilia, non moltiplicò punto i loro averi; perchè in sostanza concorsero così in appresso ai donativi, come innanti d'impetrare lo stesso vi contribuivano.

Questo uso si mantenne sino al 1782 alloraquando giudicandosi che i beni delle r. Prelature e benefizii, oltre di avere la qualità di beni feudali, portavano ancora il carattere dei fondi tutti degli altri cittadini, e che perciò esser denno sottoposti ai pesi dello Stato, e perchè i cherici sono ancora cittadini, e godendo, come tali dei vantaggi politici deono essere ai medesimi pesi sottoposti, e riandata la prasse della Sicilia, per la quale sempre gli Ecclesiastici di questa, ora concorsero ai militari servizii e feudali, ora ai donativi, ed ora mutati i servizii ed i donativi in annue prestazioni, queste una cogli altri possessori pagarono, fu nel suddetto anno coman-

(a) Chiedeasi questa per ogni Parlamento ed accordavasi dalla s. Sede per questa volta sola e per il solo caso richiesto. La formola di questa bolla fu quella d'ordinario, che spedì Gregorio XV° nel 1621 la quale era prima diretta al re Cattolico: ma da Urbano VIII° in poi fu trasmessa allo Arcivescovo di Palermo in qualità di Capo del Braccio ecclesiastico.

dato di non chiedersi più questa bolla, nè più si fece protesta dal braccio ecclesiastico: ed ora mai cambiata la forma, gli Ecclesiastici una coi laici vanno soggetti a tutte le regie imposizioni, salvi i dritti di Cancelleria, che dovrebbero i Cherici nel passaggio del loro patrimonio pagare, come con un' ultima legge ne furono esentate.

Immunità da pesi comuni.

Oltre di questi pesi regii e dello stato altri ve n' hanno, che gravitano sulle particolari popolazioni e variano a seconda dei Cumuni; tendono essi a soddisfare alcuni pesi, che gravitano su quella comunanza e ad occorrere ai bisogni della stessa.

Gli Ecclesiastici, come da pesi Regii si aveano per indipendenti in vigor delle Decretali, e non si arrendevano una volta a pagarli, che dietro una Pontificia dispensa così per questi pesi comuni, come s' imponevano, in vigor dei canoni ne sostenevano l' indipendenza, che con volgar termine si disse *franchigia*, per la quale e pei cibi, e per tutto ciò, che agli usi della vita loro si appartenea si aveano per immuni; nè per sè solamente ne usavano, ma communicavano ed estendevano questa immunità per quei laici, che loro appartenessero, cioè a figli de'che-

rici, alle pinzochere, ai cavalieri di taluni Ordini religiosi, e sino alle lor vedove, a'fattori, coloni, fittajoli ed operai dei fondi ecclesiastici, siccome insegnava il Pad. Diana, che in quel tempo gran fama si ebbe, le cose morali insegnando in Palermo (1).

E tanto era comune una tale dottrina, e su i canoni basata, che, alloraquando in Palermo lo scontento popolo delle civiche gabelle rivoltossi, ed a calmarlo Filippo IV° ne lo sgravò, e dopo avvertito da' bisogni e dalla privazione di quel bene, che alla comune stessa quelle gravezze apportavano, inconseguente a sè stesso da per sè si fece a dimandar dal vicerè Trivulzio, che nuovamente si rimettessero le gabelle civiche: uno de' più forti ostacoli nello rimetterle si era l'immunità ecclesiastica, che godeano tanto i Preti secolari che regolari, i quali col loro numero, e sulle loro interpetrazioni ad altri pure estendendo i loro privilegi di molto scemavano la pubblica rendita ed affin di portarla a tanta quantità, che abbisognasse, era mestieri gravarla a coloro, che difficilmente un enorme peso sopportato avrebbero.

Allora fu mestieri che dietro le insinuazioni dell'accorto Vicerè acchietati costoro, e lasciando

(1) « *Immunitas Ecclesiastica* pag. 455, n. 19 e pag. 482. »

ad essi parte di quello che intiero non poteano godere, se ne ottenesse nel 1648 bolla dal Papa di autorizzazione.

La spezie d' immunità al clero di Palermo accordata fu solamente sulla farina computata tarì 12 a salma, e perciò fu dapprima fatto esente di soli tarì 12 per una salma di farina, quanto un Ecclesiastico per un anno ne potea consumare; che dopo si accrebbe a tarì quindici.

In seguito nel 1697, non contentandosi di questa l'ebbero per una botte di vino, che computavasi tarì venti a botte, e così la franchigia di Palermo fu reputata tarì 35 all'anno (1).

Così erano le cose, quando nel 1818 essendo di troppo afflitto lo stato ed i comuni, si reputò dal re Ferdinando Borbone sottoporre gli ecclesiastici tutti a tutti i pesi comuni, come si dichiarò nel Concordato di quell'anno, e gravemente si dolea di dovere sospendere una tale sorta d' immunità e non poter rivedere gli ecclesiastici fatti esenti ed immuni, come a maggiori risorse dello stato si prometteva « dice

(1) « Questa franchigia fu con termine volgare chiamata « *Scasciato*, che vale estratto dalla cassa, *ex capsa* dice Pa- « squalino « Dizionario lettera *S.* » io direi meglio *ex capsato*, « in quanto pagavasi sulla fine dell'anno dal denaro ritratto « dalle gabelle ».

l'articolo XVI della accennata concordia « Le
» luttuose circostanze dei tempi non permet-
» tendo che gli ecclesiastici godano d'esenzione
» da'pesi regii e comunali S. Maestà promette far
» cessare l'abuso nei passati tempi introdotto,
» per cui gli ecclesiastici e i di loro beni veni-
» vano gravati più dei laici stessi; che anzi
» nei momenti più felici di maggiori risorse
» dello Stato dal religioso Sovrano si supplirà
» con largizioni in vantaggio del clero » (a).

CAPITOLO II°

Del Foro competente.

§ 1. Dell' antiche e recenti cause Ecclesiastiche. § 2. Dell' antica e recente competenza nei delitti Ecclesiastici tanto nel conoscerli, che nel punirli.

---

§ 1.

Dell' antiche e recenti cause ecclesiastiche.

Foro è un vocabolo, che tanto può prendersi a significare un dato luogo, quanto per quello che in quel luogo si esercita: nel primo senso

(a) Lo *scasciato* di Palermo oggidì in una particolare cassa raccolto resta a disposizione del Sovrano, il quale si è degnato versarlo a pro delle bisognose communità a titolo di soccorsi caritativi a proposta dei Decurioni coll'approvazione delle rispettive autorità e colla R. autorizzazione.

vale ed un luogo di negoziatura, e quello, ove si agitano le liti, nel secondo s' interpetra per lo stesso giudizio, ed essendo i giudizii o civili od ecclesiastici, si è perciò distinto in foro *civile* e foro *ecclesiastico*.

Questo foro poi si dice *competente*, in quanto compete a coloro, che vi portano le loro cause; ed affinchè competa, è necessario che il giudice abbia la podestà di conoscere quelle cause, e possa spiegare giurisdizione sul reo.

Detto ciò che importa la parola foro, le varie distinzioni dello stesso, ed in che mai consista la competenza, venghiamo al foro ecclesiastico.

La chiesa ha avuto sempre il di lei foro, cioè ha avuto sempre il dritto di conoscere delle cause; appunto perchè ha avuto tramandata la giurisdizione su i fedeli, come altrove si discorse: ma non sempre è stata Giudice competente per tutte le cause. Bisogna intanto su questo distinguere, se la giurisdizione della stessa dal dritto divino promana, o per un fatto umano l' è avvenuta; sarebbe nel primo, come il conoscere le cause sagramentali, conoscere su i peccati ec. avverrebbe nel secondo, decidendo le questioni, che riguardano le possessioni.

E perciò che riguarda la punizione de' delitti appartiene al primo punirli canonicamente, al secondo il gastigarli con pene, che riguardano la pubblica vendetta.

Or il primo la chiesa *jure proprio* l' esercita, e per un tal dritto e sempre competente giudice; di sorta che sempre ed invariatamente l' esercita, e come la chiesa tutta così la chiesa di Sicilia: appunto perch' essa e tutta la chiesa, come si disse nel primo capitolo di questo volume tale autorità ha avuto da G. C. tramandata, ma nella seconda varia a misura che mutano le forme politiche.

Dovendo intanto quì raccontare quali cause una volta la nostra chiesa conoscea, e quali attualmente conosce, cominciamo dall' *Asilo.* L' *asilo* delle chiese fu una volta dalle costituzioni pontificie riconosciuto, come un affare, di cui solamente il giudice ecclesiastico ne potea conoscere, e fu la lodata bolla di Gregorio XIV che esclusivamente a quello l' attribuiva: presso noi, se si trattava di questione di fatto, appartenea conoscerne alla laicale giurisdizione; ma il conoscere, se colui che avesse commesso il delitto fosse esentato, se la chiesa era soggetta al giudice della Monarchia; perchè da lui immediatamente dipendente, esso ne conoscea: nell' altre chiese, anche dei regolari, ne conosceva il Vescovo (1).

Ma se poi erano de' delitti eccettuati, in questi

(1) « *Sicole Sanzioni* Tom. 1, pag. 356 ».

la competenza era dei giudici R. intanto per estrarsi il reo dalla chiesa vi volea il *brachio* ecclesiastico: questo brachio l'ordinava od il Vescovo od il giudice della Monarchia, a seconda della giurisdizione, a cui il luogo era soggetto, che se trascurato il comando del Vescovo, i superiori di un chiostro non volevano consegnare il reo nascosto, ancora vi volea il permesso del giudice della Monarchia: nelle città poi del Regno quello del Vicario foraneo e nelle città, dove eravi il Delegato del giudice della Monarchia, doveasi chiedere da quello (1).

La causa d' immunità locale per molti rei di uno stesso delitto, che occorreano allo asilo di varie chiese dovea spedirsi in una stessa curia (2).

Così era regolato l' asilo (a): ma oggidì tolto lo stesso, non è più luogo a parlar del giudice

(1) « *Sicule Sanc.* Tom. vi, pag. 209 ».

(2) T. v. « *Sicul. Sanc.* pag. 106 ».

(a) Le sentenze sull' immunità locale erano con rimedio di *revisione* devolute al Tribunale della Monarchia da concedersi al reo ed al fisco tra 24 ore una sola volta « *Sicol. San.* Tom. v, p. 201. Che se la causa era stata decisa dal delegato Apostolico, allora l'appello era dato alla persona ecclesiastica, accedente il voto dei tre giudici del Concistoro collo stesso rimedio, e colla stessa forma. Quando il Vescovo privava qualche reo dell' immunità si proibiva mettere la clausola nella sentenza *sub censura cum in cursu*, se mancavano gl' indizii alla tortura dovevano restituire il reo alla chiesa. *Sic. San.* T. 1, pag. 530.

competente di questo; e sebbene dall' ultima citata legge pei soli debiti si riconosce questo asilo, e per le chiese solamente, dove si conserva il *Santissimo* nel ciborio; pur non di meno, anche quando per casi straordinarii estrarre si dovrebbe il debitore dalla chiesa, si dice che sia ciò fatto *col permesso del giudice locale*.

Erano pure in virtù di canone dal Concilio Viennese stabilito (1) e confirmato dal Tridentino (2) le Sodalità ed Ospedali di qualunque genere alla podestà dei Vescovi nelle cause spirituali e temporali sottoposti, e questo anche venne da più sinodi nostri confirmato; per lo chè la podestà ecclesiastica conoscea sull' elezione degli uffiziali e ne rimovea gl' indegni e dirimea le liti riguardanti l' amministrazione di questi stabilimenti: ma nel 1781 si spedì dal re Ferdinando Borbone un' enciclica, per la quale veniva tolta ai Vescovi ogni giurisdizione temporale su i lodati luoghi, come abusiva, e la spirituale fu ristretta al solo dritto di visitarli, *quoad spiritualia tantum* e si dichiarò della competenza dei magistrati civili il decidere le questioni circa l' elezioni, e terminar le liti riguardanti l' amministrazione. Finalmente dalla legge

(1) Clement. 2 « *De Religios. Domibus* ».
(2) Sess. xxv. « *De reformat. capit. VIII* ».

del 21 marzo 1821 si dichiarò, che sono gli accennati luoghi nelle liti sottoposti alli R. magistrati; ma devono prima tentare la conciliazione innanti i consigli, siccome altrove meglio si dirà.

Vengono le *Cause funerarie*, le quali si possono riguardare o nella veduta spirituale o nel temporale, cioè la riscossione dei dritti funerarii: la prima parte tutt'ora sussiste e la diremo nelle recenti cause ecclesiastiche.

Per la seconda in vigor delle *Decretali* cap. 42 *ext. De Simonia:* quando le parti non davano la spontanea oblazione, compiuta la pompa funebre, poteva il giudice ecclesiastico costringere gli eredi a pagare: ma dopo avuta questa, come un' azione, che niente contiene di spirituale, si giudicò spettare ai Tribunali R. il conoscerne. Abboliti questi dritti funerarii appo noi, più non è qui luogo a parlare di competenza; perchè non si riconosce, nè si dà dritto a sperimentare questa azione funerarìa.

Le cause sulle *Decime* si reputano ancora dalle Decretali in ogni modo dell' ecclesiastica competenza, così se si trattasse di decidere, se gravitano, e la quantità insieme delle Decime, che gravitano su dei fondi, e tanto se si trattasse del dritto, che del possesso, cioè se si dovesse sperimentare l' azione in giudizio petitorio, che possessorio. Ciò era per l' appunto, perchè dalle Decretali si reputano le Decime, come un

sagro censo ed un debito di Religione verso l' Ente Supremo compartitor d' ogni bene. Questi ancora così riputandosi in Sicilia, come infatti Carlo d' Angiò nel 1274 confirmandoli alle nostre chiese dicea *in signum universalis Dominii ejus*, *qui dat omnibus omnia* ; perciò furono allora le cause sulle stesse ai Tribunali ecclesiastici aggiudicate, ma nell' epoca dei Capitoli, cioè nello stabilimento del dritto Aragonese Cutelli (1) dice, che il conoscere, se gravitavano Decime ed in quale quantità spettava al giudice ecclesiastico: ma i locatori delle Decime delle Prebende e gli enfiteuti de' fondi ecclesiastici dovevano essere convenuti innanti ai Tribunali laici sul debito di pagare il prezzo della locazione ed il Canone.

Però dalla nuova Legge essendo stata ristretta la competenza alle sole cause ecclesiastiche, e con ciò fu limitata l' ecclesiastica autorità circa a quei dritti, che la temporalità riguardano, mi sembra che più gli ordinarii non conoscessero siffatte cause. Ed infatti nel 13 marzo 1820 abboliti i dritti di Ammiragliato fu così deciso sulle Decime riscosse dalle tonnare, che restando abbolite le prestazioni in genere, si potea far la dimanda del compenso e questa doveasi presentare innanti i Consigli rispettivi della Valle, ove

(1) « Cutelli *Decision.* IV, C. IV ».

trovavasi la tonnaja stabilita, e che queste deliberazioni dell' Intendenze stavano sottoposte al solito ricorso della Gran Corte *dei Conti*.

Riguardo alle *Cause Beneficiarie*: in queste bisogna distinguere il Padronato R.° e feudale l' ecclesiastico ed il laicale. Or per l' ecclesiastico e laicale una volta le questioni tanto di dritto, che di fatto spettavano al giudice ecclesiastico, ma dopo riservate a questo le sole questioni di dritto, le questioni di fatto appartennero al foro secolare in vigor delle Prammatiche (1) ma per lo Regio o feudale, e per lo laicale, *si quœratur de universitate bonorum* queste spettavano ai R. Tribunali, ed aveva Alfonso nel 1418 proibito che cause siffatte si estraregnassero (2) ma si agitassero innanti i R. Tribunali e questo si conferma dalla prasse della Sicilia.

Nè punto a questo si opposero i sommi Pontefici, come notò Natale Alessandro (3).

Quello che praticavasi per lo padronato R.° dovea valere per lo feudale, che inerente era ai feudi, che il Re donati avea, e che oggidì abbolita la feudalità, sono stati al R.° Demanio rivocati.

Per questo padronato exfeudale il nostro au-

(1) « Pram. Tom. vi, Pram. 1 ».
(2) « *Sicole San.* Tom. vi, pag. 165 sino a 170 ».
(3) Diss. viii « *Ad saecul. xiii et xiv* ».

gusto monarca Francesco I° nel 1825 con suo diploma sanzionò, che spettava ai Procuratori R. difendere questo dritto R°, nel giudizio contradittorio.

Le *Cause Matrimoniali* in forza delle decretali cap. 5 *ex. Qui filii sunt legitimi* e cap .3 *ex. De donationibus inter virum et uxorem*, fu stabilito, che non solamente ciò, che riguarda il sagramento del Matrimonio e la natura dello stesso, gli ecclesiastici giudici conoscessero, ma ancora tutto ciò che lo riguardava, come contratto civile; perciò questi decisero della dote, della legittimità dei natali, degli alimenti ec., ma è pel costume di varie provincie e per la Sicilia ancora, tutto ciò, che riguarda lo stesso, come contratto civile si è riguardato come di competenza dei Magistrati civili; perciò le cause di restituzione di dote, la largizione dei doni tra gli sposi, (1) gli alimenti, la questione su i natali, quando si disputa solamente del fatto, cioè se Cajo sia nato da quel matrimonio, se il consenso dello sposo sia stato libero nel soscrivere la carta, ovvero con allettamento o timore (2), e se si tratta di punire i congiunti laici della ragazza, i quali con modi illeciti abbiano estorto il consenso dello sposo, per l'azione criminale sola-

(1) « *Sicole Sanz.* Tom. v, pag. 230 ».
(2) « *Ivi* Tom. vi, pag. 297 ».

mente ne dee conoscere il Giudice laico con mettere i contraenti in un luogo sicuro, e per via di fatto esaminare, come la cosa sia avvenuta, ed intanto sotto pene pecuniarie e corporali, proibire, che non succeda il matrimonio, finchè esplorata la volontà libera dei contraenti lo stesso Giudice laico rimuova qualsivoglia impedimento (1). L'altro si dirà qui appresso, dove parlasi delle cause recenti.

Delle recenti cause ecclesiastiche.

Le cause recenti dall' ultima Concordia del 1818 sono state ristrette alle ecclesiastiche « ri» conosceranno nel loro foro le cause ecclesia» stiche e principalmente le matrimoniali, che » giusta il Canone del concilio di Trento can. 12, » sess. XXIV. Spettano ai giudici ecclesiastici, e » porteranno su di esse sentenza ».

Or in vigore di questa tutte le cause Sagramentarie, cioè quelle che riguardano la natura ed i riti de' Sagramenti spettano alla stessa: ma oggidì tranne le *Matrimoniali* niuna delle suddette si agita nel foro contenzioso, ed in queste possono soltanto occuparsi di ciò che spetta al Sagramento, non mai quello, che importa con-

(1) « *Sicole Sanz.* pag. 298 e 299 Tom. VI ».

tratto. Laonde le cause di separazione *a Toro* e di nullità spettano alle curie vescovili, la questione dei natali, dove si dubita del legame del matrimonio, la nullità degli sponsali; come pure l'esaminare se sia stato dato il mandato di procura a soscrivere l' atto, siccome questo va a ricadere sulla nullità della promessa, spetta al giudice ecclesiastico il riconoscerne.

Così pure le *cause funerarie*, cioè se si tratta di accordare o di negare la sepoltura giusta la legge del 1826 ed (1) a chi spetta benedire il cadavere e far uso della Croce parrocchiale.

Delle *cause beneficiarie* il conoscere sulla legittima elezione o presentazione, sulla validità dell' elezione, su i requisiti de' soggetti, giusta le forme canoniche, la privazione delli beneficii, lo stabilire, l' unire, e divisione delli stessi.

L' infligere infine e l' assolvere dalle censure, siccome altrove si dirà.

§ 2.

Dell' antica e recente competenza nei delitti ecclesiastici, tanto nel conoscerli che punirli.

Tutti i delitti sono sottoposti all' ecclesiastica giurisdizione, e la chiesa per la podestà delle

(1) « È lecito il riclamo tra quindici giorni presso l' Ordi- » nario contro il Parroco, il quale tra un mese risolverà dif- » finitivamente ».

chiavi da G. C. ricevuta, può ed internamente ed esternamente conoscerli e punirli, di qualunque sorta essi sieno tanto se offendono la virtù della Religione, quanto se turbano la politica e l'ecclesiastica società.

Però il punire cotesti rei con delle pene, che riguardano la pubblica vendetta, questo spetta ai magistrati politici, e se la chiesa ha usato di una tale facoltà, ciò è avvenuto per un dritto positivo e per un fatto.

Quindi noi diremo di quei delitti, che una volta canonicamente, e politicamente puniva, e quelli che più ora mai politicamente non li gastiga.

Dell' Eresia, sue pene, ed a chi spetta conoscerne.

L' *Eresia* è un greco vocabolo, che si toglie a significare tanto una buona, che una mala scelta: qui noi ne parliamo in senso cattivo. Questo nel senso canonico vale « Un errore pertinace in materia di fede, per lo quale l' uomo cristiano di mala fede nega una verità proposta dalla chiesa a credersi con fede divina ».

Oltre il delitto dell' eresia vi ha la suspicione dell' eresia, ch' è per l' appunto quando si sospetta, o si dubita contro un articolo di fede con animo ostinato: il sospetto dell' Eresia poi è doppio, cioè lieve e veemente.

Contro questo delitto si sono fulminate delle pene civili, e delle pene canoniche, e dalle civili ripigliando il discorso: questo delitto presso noi si avea come un delitto pubblico in vigor della costituzione di Federigo II° (1); perchè si

(1) Tit. 1. « *De haereticis et Paterenis* » *Inconsutilem tunicam Dei nostri dissuere conantur haeretici, et vocabuli vitio servientes, quod significationem divisionis enunciat, in ipsius indivisibilis fidei unitatem conantur inducere sectionem, et oves a Petri custodia, cui pascendae a Pastore bono sunt creditae, segregare. Hi sunt lupi rapaces intrinsecus, et eousque mansuetudinem ovium praetendentes, quousque possint ovile subintrare dominicum, hi sunt angeli pessimi, hi sunt filii pravitatum a patre nequitiae et fraudis auctore ad decipiendas simplices animas destinati. Hi sunt serpentes, qui latenter videntur inserpere, et sub mellis dulcedine virus evomunt, ut dum vitae cibum ministrare se simulant, a cauda feriunt et mortis poculum, veluti quoddam durissimum aconitum immiscent. Horum sectae veteribus legibus nè in publicum prodeant non sunt notatae nominibus, vel (quod est forte nefandius) non contentae: ut velut ab Arrio Ariani vel a Nestorio Nestoriani, aut a similibus similes nuncupentur; sed in exemplum martyrum, qui pro fide catholica martyria subierunt;* Patareni *se nominant, veluti expositos passioni. Hujusmodi miseri* Patareni, *a quibus abest sancta credulitas Trinitatis aeternae, sub uno contextu nequitiae, insimul tres offendunt, Deum videlicet proximos et seipsos, Deum, cum Dei filium, et fidem non agnoscunt, decipiunt proximos, dum ipsis sub specie spiritualis alimonice haereticae pravitatis oblectamenta ministrant. Crudelius etiam, saeviunt in se ipsos, dum praeter animarum dispendium, corpora denique saevae mortis illecebris, quam per agnitionem veram et verae fidei, possent evadere, vitae prodigi,*

offendea la Maestà divina, onde contro questi si procedea per *inquisizione*, e se i convinti dal giudice ecclesiastico non ritornavano in grembo della chiesa, spontaneamente abjurando i loro errori, venivano consegnati al giudice secolare, il quale li condannava alle fiamme; gli si confiscavano i beni, nè era lecito supplicare il Principe a favor loro.

» *et necis improvidi sectatores, involvunt, et (quod est*
» *ipso dicto durissimum) superstites etiam non terrentur*
» *exemplo. Contra tales igitur Deo et homnibus se infestos*
» *continere non possumus motus nostros, qui indebitae ul-*
» *tionis in eos gladium exeramus et tanto ipsos prosequa-*
» *mur instantius, quanto in evidentiorem injuriam fidei*
» *cristianae propè romanam Ecclesiam, quae caput aliarum*
» *Ecclesiarum omnium judicatur superstitionis suae scelera*
» *latius exerere noscantur. Adeo quod ab Italiae finibus,*
» *et praesertim a partibus Lombardiae, in quibus pro certo*
» *perpendimus ipsorum nequitiam abundare jam usque ad*
» *Regnum nostrum Siciliae suae perfidiae rivulos deriva-*
» *runt, quod acerbissimum reputantes statuimus in primis,*
» *ut crimen haereseos et damnatae sectae cujuslibet, quo-*
» *cumque nomine noscuntur sectatores (prout veteribus le-*
» *gibus est destinatum) inter caetera publica crimina nume-*
» *rentur. Imo crimine laesue Maestatis injuriim dignosca-*
» *tur attentatam. Qunmquam judicii potestate alter alterum*
» *non excedat; nam sicuti perduellionis crimen personas*
» *adimit damnatorum et bona et damnat post obitum etiam*
» *memoriam defunctorum: sic et in praedicto crimine, quo*
» *Patereni vocantur, per omnia volumus observari, et ut*
» *ipsorum nequitia qui, (quia Deum non sequuntur) in te-*
» *nebris ambulant, detegatur, nemine etiam differente dili-*
» *genter investigari volumus, hujusmodi scelerum patratores,*

Nè semplicemente gli eretici, ma i recettatori, i complici ed i fautori venivano privati di tutti i beni, e perpetuamente relegati, i figli loro dichiarati inabili agli onori ed erano infami perpetui: se qualcuno però di questi figli avesse discoperto un qualche eretico occulto avea il beneficio della restituzione *integrum* riguardo all' infamia incorsa (1).

Così era stato imposto contro un tale delitto per dritto delle Costituzioni; in vigor dei Capitoli poi, se uno era convinto e confesso veniva punito coll' ultimo supplicio, brugiandosi vivo, e gli si pubblicavano i beni se non si purgava coll' *abjura;* perchè allora veniva punito o col-

» *et per officiales nostros, sicut et reliquos malefactores in-*
» *quirit et inquisitione notatos etiam levis suspicionis argu-*
» *mento tangantur a viris ecclesiasticis et Praelatis exami-*
» *nari jubemus per quos si evidenter inventi fuerint a fide*
» *catholica saltem in uno articulo deviare, ac per ipsos pa-*
» *storali modo commoniti tenebrosis diaboli relictis insidiis*
» *nolunt agnosci Deum lucis sed in erroribus conceptis co-*
» *stantia perseverant. Praesenti nostrae legis edicto dam-*
» *natos ad mortem pati decernimus Paterenos, quam affe-*
» *ctant ut vivi in cospecto populi comburantur, flammarum*
» *commissi judicio. Nec dolemus, quod in hoc ipsorum sa-*
» *tisfecimus voluntati, ex quo poenam solummodo nec fru-*
» *ctum alium aliquem consequntur erroris. Apud nos nul-*
» *lus pro talibus intervenire praesumat, quod si fecerit in*
» *ipsum nostræ indignationis aculeos non immerito vertemus* ».

(1) Tit. II, « *Costit. De Paterenorum receplatoribus cre-*
» *dentibus factoribus* „.

l' esilio, o col carcere perpetuo, o colla galea, che si potea convertire in pene pecuniarie.

Qneste pene furono così modificate dall' articolo 100 del Codice penale (1) « Chiunque insegnando, predicando ed in qualunque modo arringando in luoghi pubblici profferisca senza empio » fine o dolo alcuna proposizione contraria alla » Religione cattolica, sarà punito colla pubblica » riprensione, e colla interdizione temporanea » di uno a due anni della carica o professione » della quale ha abbusato » (a) « se poi vi con-

(1) « Lib. II. De' reati contro il rispetto dovuto alla Reli» gione ».

(a) Nello stesso titolo si determinano altre pene contra tale sorta di reati « così all' articolo 92. Chiunque per l' empio » fine di fare onta alla Religione cattolica apostolica romana » incendia, distrugge un tempio al culto divino consegrato » sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico » esempio. 93. Chiunque nello stesso fine incendia, distrug» ge e disperde il corpo *Santissimo* di G. C. sarà punito di » morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pub» blico esempio. 94. Chiunque nell' atto che vengono celebra» ti i divini misteri gli disturbi con violenza o nel fine di » profanare le sacre funzioni sarà punito col primo a secon» do grado di ferri. 95. Chiunque in eseguire il misfatto pre» veduto dal precedente articolo se spinto dallo stesso empio » fine apporta in persona di un ministro del Santuario una » ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito » col grado di pena immediatamente superiore al *maximum* » del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte. » 96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i templi me» desimi o ne' loro vestiboli calpesta o distrugge vasi sa-

» corre l' empio fine di distruggere o atterrare
» i Dogmi della Religione sarà punito coll'esilio
» perpetuo del Regno.

Questo stesso delitto viene con pene canoniche punito: sono queste l' anatema, e se sarà cherico, la privazione di tutti gli ufficii ecclesiastici, e la perpetua deposizione, e ritornato alla chiesa si considerano come laici. Per dritto delle Decretali ancora i figli degli eretici venivano esclusi; quei della linea paterna sino al secondo, quei della madre sino al primo dagli ecclesiastici beneficii, se i genitori fossero perdurati, e morti nell' eresia.

Cognizione della stessa.

La cognizione di questo delitto ecclesiastico originariamente spetta ai Vescovi, come quelli, cui è stato affidato il deposito della fede, nè punto vi s' intromette la secolare podestà.

Però l' inquirerlo fin dai tempi di Federigo lo *Svevo* come d' Innocenzio fu affidato a' particolari Inquisitori, e quelli penetrarono in Sicilia

» cri, o sacre Immagini o violentemente le percuota ed in» franga sarà punito col secondo al terzo grado di ferri, escluso » il *minimum* del tempo. 99. Il furto della sacra Pisside o » dell' Ostensorio per solo fine di lucro coll' ostie consecrate, » portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll' ergastolo ».

fu per i nostri dominii a quelli affidata una tale incombenza: ma non possiamo accertare se alli stessi fu dato il conoscerne nel foro contenzioso.

Si fu sulla dimanda di Ferdinando il *cattolico*, che venne autorizzato da Sisto IV° un particolare tribunale detto della s. Inquisizione, al quale spettava il conoscere e punire i rei di fede; che poi nel 1782 fu da Ferdinando Borbone abbolito ed il dritto di punire gli eretici ed i sospetti di eresia giusta le forme canoniche fu ai Vescovi rivocato, come altrove si dirà (a).

(a) L'eresia occulta nel foro di coscenza poteasi in vigore del Tridentino assolvere da' vescovi: ma dalla famosa bolla in *cœna Domini*, che da taluni si vuole promulgata da Martino V, ed altri la fanno ascendere sino a Bonifacio VII, e dopo rinnovata da Paolo III e Pio V, e da tutti i Pontefici in ogni anno la feria 5 della settimana *maggiore* sino a Clemente XIV pubblicata, ma che l'ultima dovea valere sino ad una nuova pubblicazione, fu alla s. Sede riservata. Or come questa bolla fu pubblicata da S. Pio V in Roma da valere quella pubblicazione per tutto il mondo e che dovessero a quella ubbidire, i vescovi di Sicilia rispettosi al capo Gerarca subito la fecero pubblicare ed affigere nelle chiese: ma il re Filippo II, si oppose alla pubblicazione di quella. Intanto i frati ebbero comando da'Generali loro di non assolvere quelli, che ricusassero ad accettarla. In questo mentre la nostra Corte propose le di lei rimostranze Roma, perchè oltre, diceasi, di limitare le facoltà dei vescovi, la facoltà temporale dei Principi sottoponeansi alla ecclesiastica da quella bolla. Fra questo mentre i Vescovi ed i Parrochi continuarono a pubblicarla senza che il Governo vi si opponesse.

Questi sono i fatti, che riguardano il successo presso noi

Apostasia.

L'eresia è un delitto che importa l'annegazione di un qualche articolo di fede pertinacemente: l'*Apostasia* però vale « l'abbandono di tutto il sistema religioso. Questo delitto è stato presso noi punito con pene civili, così da Federigo II° se un cristiano sicolo passava al Giudaismo, comandavasi che gli si confiscassero tutti i beni, gli si togliea la successione ed era dichiarato incapace a compiere qualsivoglia atto legittimo, ed in questo si uniformava al dritto romano (1).

Dal dritto canonico si separavano gli apostati della ecclesiastica comunione, ed una volta neppure in fine di vita si solevano assolvere: ma dopo la chiesa mitigò questo suo rigore.

Cognizione della stessa.

Questa, come l'eresia va tra le cause di fede, ed una volta fu la competenza del tribunale della

di quella bolla; or dovendosi giudicare se per noi abbia vaglia la suddetta e se fu tolta la facoltà dei vescovi, loro stata accordata dal Tridentino. Io dico, che fu accettata da noi, come quei fatti narrati lo mostrano, e che sebbene Filippo II° ne vietò la pubblicazione, ciò non ostante per l'assoluzione dell'eresia nel foro interno non può valere, perchè per me le regole della coscenza non vanno soggette all'*exequatur*.

(1) *De Apostatis* tit. III, « *Apostantes a fide catholica penitus exeramus, insequimur ultione, bonis omnibus expoliamus, successionem tollimus, jus legitimum abdicamus* »,

s. Inquisizione: oggidì appartiene ai Vescovi conoscerlo.

Lo stesso vale per lo *Scisma*, la *Simonia* ec. delli quali nulla dico; perchè tutto si accorda col dritto comune: questi si reputano tra delitti ecclesiastici e spetta alla chiesa privativamente il conoscerne.

Avverto in ultimo per questi tali delitti, che, come è stata della chiesa la competenza; perchè ad essa dal dritto divino l' autorità contro questi deriva, così la sarà in appresso: appunto perchè un tal dritto inammissibile è nella stessa, nè le si può da veruna autorità togliere o circoscrivere.

Dei delitti di misto-foro.

Questi delitti se si riguardano dalla parte che la chiesa li conosceva nel foro contenzioso, e li puniva, con pene riguardanti la pubblica vendetta si possono chiamare di antica ecclesiastica competenza, se dalla parte che la chiesa canonicamente procede, e con pene canoniche li ammenda sono eziandio recenti.

Bestemmia.

Varii sono questi delitti, 1° la bestemmia che è « una locuzione contumeliosa contro Dio: questa

si distingue in bestemmia *ereticale*, quando va unita all' annegazione di qualche articolo della nostra s. Religione, *imprecativa* quando si desidera male a Dio, e deonestativa se si dice cosa in disprezzo di Dio.

Per dritto comune questo delitto veniva punito coll'ultimo supplicio (1), per dritto nostro colla mutilazione del membro, ch' era la perforazione della lingua: dall' articolo 101 del Codice penale « la bestemmia, ossia l' empia esecrazione del nome di Dio o dei Santi profferita in chiese aperte al pubblico culto od in altri luoghi nell' atto di sacre funzioni sarà punito col 3° grado di prigionia, senza le dette circostanze, la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia o confino.

Questo stesso venne dalla legge del maggio 1827 così regolata, che la bestemmia del primo grado sarà punita colla relegazione, e quella del secondo colla reclusione. Indi dall' articolo 2° della stessa legge si dichiara cosa s' intenda per luogo pubblico. «La bestemmia sarà pronunziata in luo-
» go pubblico, allorch' è profferita nelle strade
» pubbliche, nelle piazze pubbliche, nei caffè,
» nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, nei
» bigliardi, nelle spezierie, ed in altri luoghi di

(1) *In authenticam « ut non luxurient ».*

» abituali unioni aperte nelle strade pubbliche, o » nelle pubbliche piazze ».

I nostri sinodi poi come Bonadies per Catania, Ramirez per Girgenti ecc. voleano, che si denunciassero giusta le costituzioni di Leone X° e di s. Pio V°, promettendo l'indulgenza ai denuncianti, come le lodate costituzioni, Ramirez di più comandava, che in un dì festivo o di Domenica stassero cotesti blasfemi un' ora avanti la porta della chiesa col capo scoperto, tenendo una candela accesa in mano, scalzi e comprimendosi loro la lingua con un mordente strumento. Bonadies per Catania minacciava la carcerazione e che fossero inoltre ad arbitrio del Vescovo puniti.

Inoltre i Vescovi della Sicilia in vigor della legge di Ferdinando Borbone del 1760 (e come contra questo, così contro gli altri delitti dichiarati di *misto-foro* cioè l' adulterio, il concubinato, l' incesto, lo *stupro*, il lenocinio, la coabitazione di sposi promessi, e la profanazione delle feste), poteano procedere come R. delegati, rinnovando ogni anno la stessa delegazione: con darsi però luogo alla prevenzione dalle corti secolari, e non imponendo pene, che si estendessero alla galea, relegazione, o presidio, ma solamente ammendandoli con pene pecuniarie, e corporali, e quando venisse da imporsi siffatte pene allora non potessero conoscerne, ma dovessero consegnare ai magistrati laici i rei: oggidì, come

questo, così gli altri delitti di misto-foro più non si conoscono da' Vescovi nel foro contenzioso, nè si puniscono con pene, che riguardano la pubblica vendetta.

Adulterio.

Fra delitti, che offendono e la Religione e lo Stato vi ha l'adulterio, che è « la violazione dell'altrui *toro* conjugale. Questo delitto nella età mosaica si puniva colla morte, ed il genere della morte era la lapidazione, tanto se fosse maschio, quanto se femina, quegli che lo commettesse (1). Questo modo di punirlo però non fu riconosciuto da G. C. e ce ne fa fede il fatto dell' adultera. Esso pel dritto del *codice* tanto il maschio, che la femina punivasi colla morte (2), per dritto degli *autentici* era l'uomo solamente condannato a morte; la femina, dietro essere stata battuta chiudevasi in monistero. Per dritto nostro abbiamo nei *Capitoli* che Alfonso volle interpetrare un' antica legge, riguardante la punizione dell' adulterio.

Era questa legge, che una volta si dovea dare agli adulteri la pena di morte, ma dopo, mitigata una tale pena, furono quelli sottoposti alla

(1) « *Exod.* cap. xx, *Deut.* cap. xxii ».
(2) « Leg. *quamvis* ca. ii, *cod. de Adulteriis* ».

troncazione del naso, intanto questa benigna interpetrazione applicavasi alle donne solamente: Alfonso interpetrandola l'applicò ed ai maschi, ed alle femine. Dippiù era punito l'adultero colla confiscazione dei beni, Alfonso anche questa pena volle mitigare; giacchè disse « *si habuerint filios, puniantur arbitrio judicis et non publicatione bonorum* » (1).

Di questo delitto nulla dice la nuova legge sulla punizione di particolare, solamente l'ha compreso nei delitti che con violenza vanno contro il pudore od attaccano il pudore pubblico. Per dritto canonico tanto il maschio, che la femina sono sottoposte alla scommunica (2), le femine erano chiuse in monistero per tutto il tempo della di loro vita (3), e s'era cherico veniva deposto e chiuso in monistero (4), ed oltra ciò altre pene i nostri sinodi sanzionarono (5) questo delitto, come si è detto di sopra, con R. delegazione lo conoscevano e punivano gli Ordinarii con modo e forma già discorsa.

(1) « Capit. LXXII, *regis Alphons.* ».

(2) *C. Intelleximus « de Adulteriis »*.

(3) « *Can. Gaudeamus* ».

(4) « *Gloss. in canon. Lateran.* 2, *q.* 7 ».

(5) « Palafox capit. II, *De concubinariis et adulteris* pag. 180, part. IV ».

Stupro.

Lo stupro è la « violazione di una femina dissenziente alla di lei deflorazione.

Questo delitto d'Alfonso si volea punito con cinque anni di relegazione, e se era da talune circostanze accompagnato si puniva coll' ultimo supplicio. Ultimamente veniva lo stupratore astretto a pagare un' oncia alla stuprata.

Dopo fu punito da' Vescovi con R. delegazione. In vigor del Codice penale (1) lo stupro violento consumato sopra individui dell' uno e dell' altro sesso sarà punito colla reclusione. Lo stupro violento mancato sarà punito col 3° grado di prigionia. Lo stupro violento semplicemente tentato sarà punito col primo al secondo grado di prigionia » dalla autorità civile.

Nefando.

La pena civile comune era la morte (2), per questo vergognoso delitto, e per consuetudine si brugiavano. Dal dritto canonico s'era laico si scommunicava, se cherico veniva chiuso in monistero (3).

(1) « Dei reati che attaccano la pace e l' onore delle famiglie articolo 233, 234 e 235 ».
(2) L. « *Cum vir nubit in foeminam* » Cod. *de Adulteriis*
(3) *Can. Cleric.* « *De excessu Prælat.* »

Per nostro dritto, giusta i capitoli d'Alfonso non si agiva contro i rei di tale delitto per via d'inquisizione o di denuncia, ma spettava alla parte portar l'accusa innanti l'autorità competente, e dovea soscriversi alla pena del taglione. La nuova legge nulla ha espressato contro un tale delitto; solamente e generalmente incaricandosi di quelli atti, che violentemente attaccassero il pudore, o di ogni qualsivoglia atto di incontinenza, che offendesse il pudore pubblico, come si disse dell'adulterio. Di questo delitto ne prendeano ancora giudiziariamente cognizione i Vescovi con R. delegazione e lo punivano con gastighi riguardanti il pubblico di esempio.

Lenocinio.

Dalle nostre leggi si comminavano varie pene contro i mezzani dell'inoneste unioni, e principalmente la fusta e la marca in fronte (1). Questa stessa pena fu rinnovata dalle *prammatiche* (2) Caputo per Mazzara (3), contro i lenoni, che sollecitavano le maritate, minacciava delle pene pecuniarie e la fusta, se le libere, un anno di esilio dalla città; se il marito avesse

(1) *Constit.* « *Lenas Sollicitantes*, tit. De *Lenon.* »
(2) « *Pram.* lib. 3, tit. 84 *de Lenonib.* »
(3) « Pag. 333 *synod. Mazar.* »

prostituita la moglie, ed il padre, la figlia, tre anni dello stesso esilio. Se la madre, la figlia, la fusta e l'esilio suddetto ed altre d'altri sinodi se ne stabilivano: ma poi fu questa facoltà d'imporre siffatte pene pubbliche dalla più volte citata legge del 1760 limitata.

Oltre gli enunciati delitti la chiesa ancora conosceva e puniva nel foro contenzioso, l'arte matematica, ossia l'astrologia, il sacrilegio, l'usura, e varii sinodi per la Sicilia ne stabiliscono i decreti, che io quì tralascio, perchè è fuor di uso già il procedere giudiciariamente contro questi delitti.

CAPITOLO IV°

Delle cause dei Vescovi.

Come le cause dei vescovi giusta la prisca ed universale disciplina spettavano al metropolitano, il quale ne conoscea nel sinodo provinciale; così nella Sicilia era per questo il r.° Pontefice il giudice competente; appunto perchè esso era il nostro metropolita.

Però una lettera ci abbiamo del papa Zefirino del 203, dalla quale si argomenta che al romano Pontefice spettavano, non perchè metropo-

lita, ma perchè sommo Pontefice (1) « *Judicii*
» *enim Episcoporum, majoresque ecclesiæ caus-*
» *sæ a Sede apostolica, et non ab alia, sicut*
» *Apostoli et sancti successores eorum statue-*
» *runt cum aliis episcopis sunt terminandæ,*
» *quia licet in alios transferantur Episcopos,*
» *beato tamen apostolo* Petro *dictum est « quæ-*
» *cumque solveris super terram erunt soluta*
» *et in cœlis, et reliqua privilegia, quæ soli*
» *huic sanctæ Sedi concessa sunt, et in co-*
» *stitutis Apostolorum eorumque successorum,*
» *aliisque quam plurimis cum eis concidentibus*
» *habentur inserta* ».

Intanto uopo è riflettere che questa lettera disdice al canone v° Niceno, dal quale si vuole che tutte le cause insorte nella Provincia, nella provincia stessa si finissero; e che in questo canone si comprendevano ancora le cause dei vescovi l'insegnava il can. II° costantinopolitano ed il concilio Antiocheno can. XIV° ed il concilio di Sardica can. III° e v° presso Dionisio Esiguo, e tende essa lettera perciò a stabilire una disciplina, che allora non si conosceva nella chiesa. Ma il fatto sta, che essa da critici è stata dimostrata foggiata in una impura fucina, e per i nomi, che si usano di Arcivescovo e di Primate an-

(1) « *Epistola Zephirini Papæ ad omnes Episcopos Sici-*
» *lienses* ».

cora nella chiesa sconosciuti, e per li testimonii della Bibia d'essa citati; che risentono la versione di s. Geronimo, e questo nel 203 non era ancora comparsa, e dal citare dai testimonii di autori posteriori; perciò essa lettera non può valere, come per la chiesa tutta, così per la Sicilia a dimostrare la disciplina.

Piuttosto conviene opinare, che la nostra fu allora la disciplina di tutta la chiesa, e la stessa si ricava dalla lettera 7ª del libro 2° di s. Gregorio (1), nella quale da metropolita commette le di lui veci a Massimiano vescovo di Siracusa ed intanto si riserva le *cause maggiori*, e lo stesso s. Gregorio più volte ebbe a trasferire dei nostri Vescovi da una chiesa ad un' altra, che ascrivesi tra le cause maggiori, come fece con Paolino, che dalla di lui sede lo trasportò a quella di Lipari nell' anno 591 (2), ma già per opra dell'impostore Isidoro dandosi credito a quella di Zefirino ed altre false lettere dei Pontefici nelle chiese d'Occidente immutavasi la disciplina, ed il sommo Pontefice fu creduto il solo ed unico

(1) » *Mandata coelestia efficacius gerimus, si nostra cum fratribus onera patiamur. Proinde ..... sed si qua forte fortasse difficilia existunt quæ fraternitatis hæc judicio nequaquam dirimi possint, hæc solummodo nostrum flagitans judicium; ut sublevato de minimis, in causis majoribus occupemus* ».

(2) » Lib. 2, epist. 16 ».

giudice competente nelle cause dei vescovi: ma una tale disciplina non penetrò subito nelle chiese di Sicilia, giacchè questa strappata dal suo metropolita era stata fatta dipendente dal trono di Costantinopoli, ma nella nuova monarchia restituita la chiesa di Sicilia alla s.ª Sede allora si accolse l'universale disciplina, per la quale già si distinguevano le cause *maggiori* dei vescovi dalle *minori* e quelle dal Papa si giudicavano e queste ai sinodi provinciali d'unita ai metropolitani erano riservate. Essa disciplina si mantenne costante nella Sicilia e fu dalla bolla benedittina sulla concordia per la *Apostolica Legazia*, così come il Tridentino stabilito l'avea riconosciuto al § 2° « *Iis exceptis quæ vere majores sunt, quæque* » *juxta canonicas sanctiones apud apostolicam* » *sedem tractari et a r.° Pontifice, vel a judici-* » *bus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci* » *debeant* » e poi al § 35 soggiunse « *Quoad gra-* » *ves Episcoporum causas servatur dispositio* » *sacrarum costitutionum et sacr. concilii Tri-* » *dentini* sess. XXIV° Capit. V° *de ref.* ». E per ultimo questo dritto del sommo Pontefice è stato dell'articolo XX° del concordato riconosciuto « le » cause maggiori spetteranno al sommo Ponte- » fice ».

Sono queste cause maggiori quelle, che si puniscono colla deposizione del vescovado.

CAPITOLO V°

Dei Tribunali Ecclesiastici (a).

§ 1. *Dei sinodi e podestà R. su i medesimi.* § 2. *Tribunali di appello.* § 3. *Consigli degli Ospizii.* § 4. *Tribunale dell' Inquisizione.* § 5. *Tribunale della Crociata.*

---

§ 1.

Dei sinodi è podestà R.ª su i medesimi.

Sinodo è un greco vocabolo σύνοδος ch' esprime l' unione che si fa di cotali, che da diversi luoghi partendo vanno in uno stesso a riunirsi: ma nel senso ecclesiastico vale « l' unione de' vescovi

(a) Dovrebbesi qui parlare degli *Uffiziali* delle curie ecclesiastiche: ma nulla dico su di questo, essendo tutto uniforme alla comune disciplina; solamente conviene parlare degli *Assessori* delle nostre Curie. È un' antica prasse della Sicilia, che il Vicario nelle cause fiscali sia assistito dagli Assessori laici dottori nell' uno e l' altro dritto, nominati dal Vescovo, il voto dei quali dee il Vicario seguire. Dopo il *Concordato* del 1818 si mosse questione, se questi assessori laici avessero più voto nelle curie ecclesiastiche, e fu l' affare rimesso alla Giunta di Sicilia, la quale rappresentò che tale intervento ha forza di legge consuetudinaria, onde S. M. Francesco I, nell' anno 1825 li 29 settembre sanzionò l' antica consuetudine di sua R. autorità.

cattolici legittimamente convocati per trattar della fede, e della disciplina.

Essi sinodi furono con latino vocabolo chiamati ancora *Concilii.*

Sono questi di differente genere alcuni *generali;* perchè risultanti da tutti i vescovi dell' orbe cristiano cattolico, altri *locali.* Questi locali si suddividono in tre spezie, cioè *Diocesani*, *Provinciali*, e *Vescovili*, il diocesano quando riuniva tutti i vescovi, che una volta entro si conteneano una diocesi, provinciale, quello che i vescovi di una Provincia; ed il diocesano infine era il risultato del Vescovo e del presbiterio in un medesimo luogo riuniti. A queste diverse specie di sinodi si aggiungono i *Nazionali*, quando tutti i prelati di una nazione in essi si riuniscono.

Data la definizione e la distinzione dei sinodi per noi occorre solamente parlare dei locali e tra locali dei nazionali, provinciali, e vescovili, che dopo, usurpato il termine di *diocesi*, che prima l'unione di molte provincie significava, a denotare una parte sola di clero sotto il suo Prelato si dissero *diocesani;* perche di questo solamente come io descrissi nell' *introduzione*, occorrono esempli per la Sicilia.

Sinodi nazionali.

E primieramente una specie di sinodi nazionali ci abbiamo sotto di Alfonso per ben due

volte convocati di tutti i prelati di Sicilia da Simone vicelegato l'uno a nome di Eugenio IV° e l'altro da Nicolò V°, dei quali fanno menzione le memorie della Magione teutonica raccolte da Mongitori pag. 115 e 122: ma questi furono solamente riuniti a prestare degli straordinarii soccorsi al re Alfonso e lungi di presentarci un esempio di sinodi nazionali somiglievoli a quelle dell'Affrica, della Spagna e della Francia, altro non ci dicono, che una straordinaria unione fatta a nome del sommo Pontefice a vantaggio del Re, e se ci giova congetturare, che siasi discorso qualche articolo di disciplina e probabilmente l'immunità del clero: questo fece un secondario obietto, il principale si era quello, l'imporre cioè collette sul clero. Laonde ben dissi a mio avviso, che più presti una nazionale assemblea di prelati, che sinodi nazionali appellar si dovrebbono.

Sinodi provinciali, tempo da celebrarsi, a chi spettava il convocarli, oggetti discussi dallo stesso.

I più antichi esempli, che ci offre la Sicilia sono di sinodi provinciali raccolti in Catania ed in Siracusa, non che la Sicilia fosse stata una provincia distinta ed *autocefala* con un suo proprio Metropolita, che ordinariamente tutti i ve-

scovi convocasse: ma erano sì bene de' sinodi straordinari che s. Gregorio pontefice per occorrere agli imperiosi bisogni dei tempi per taluni negozii li permettea: ma, come la Sicilia era soggetta e riunita alla romana Provincia ordinariamente, i nostri sinodi provinciali dal Pontefice metropolita, vescovo di Roma erano convocati e preseduti. Erano infatti i nostri vescovi costretti a condurvisi due volte per anno: finchè s. Leone nel 447 volle (1) alleviarli di quel peso con istabilire, che tre dei nostri vescovi solamente ed ogni anno vi si menassero alternativamente. Una tale disciplina si mantenne sino ai tempi di s. Gregorio; il quale anche loro questo peso proccurò fare più mite (2), e comandò nel 596 che vi si portassero ogni cinque anni. E veramente furono i romani sinodi da' nostri vescovi presenziati e sottoscritti; così quelli tenuti sotto Simmaco (3), Gregorio (4) e Martino (5) sommi Pontefici e nostri metropoliti.

Di tal sorta di sinodi non si ha più menzione di essere stati celebrati, che nel secolo deci-

(1) « S. Leone epist. 16 ».
(2) « Lib. 7, epist. 22 ».
(3) « Nova collez. de' Concilii tom. v. »
(4) « *In appendice ed epist. s. Gregorio postre. edit.* decreto 4, 5 e 7 ».
(5) « Cit. collez. tom. 7 ».

mo quarto: allora quando, quà fin dall' epoca normanna stabiliti i metropoliti, questi in varii sinodi si fecero a riordinare la disciplina della Sicilia. Ma non tutte e tre le provincie di Sicilia, ma quella solamente di Palermo ce ne dà l' esempio; allorchè il metropolita di questa Mattèo Ursino nel 1373 chiamò Matteo Fugardi vescovo di Girgenti, Ruggieri di-Piazza vescovo di Mazzara (la sede di Malta allora vacava) sotto il re Federigo III° a dare il suffragio, e stese le sue riforme in sei capitoli, e dopo sotto la regina Maria figlia di Federigo nel 1388, se ne raunò un altro da Ludovico Bonito, dove intervennero parimente i suffraganei, e decretò dietro avere confirmato i capitoli del sinodo antecedente, altri 24 capitoli.

L'uso da celebrarsi cotali sinodi che praticossi più volte in un anno, poi fu fatto annuale, e poi ogni tre anni in circa: nella nuova monarchia fu annuale: lo si ricava dall' ultimo capitolo di Bonito « *Sequens concilium fiat dominica secunda mensis novembris anni* 1389 » ma dietro di quelli più non si ha menzione di essersene quà tenuti: e quantunque il parlamento dimandò da Filippo II° al capit. x° che almeno si raunasse ogni tre anni, lo che facile avveniva, dovendosi convocare l' assemblea nazionale per determinare i *donativi*, il re Filippo nulla rispose: è nonostante che poco dopo il Tri-

dentino all'anno cioè 1563 alla sess. xxiv[a] *de reformat.* capit. 11° stabilì quello, che il nostro parlamento avea addimandato: però non abbiamo monumento alcuno per la Sicilia di tali sinodi.

Discorsi i sinodi provinciali di Sicilia e quando si celebravano, venghiamo a dir di colui, che li convocava e l'oggetti in essi discussi.

I sinodi provinciali nostri erano intimati e preseduti dal romano Pontefice, come infatti più volte li chiamarono, e s'intitolano *sub Symmaco*, *sub Martino* ecc. ma dopo stabiliti tra noi i metropoliti e celebrati detti sinodi, fu Matteo Ursino, e Ludovico Bonito, che chiamarono i tre Vescovi a se soggetti a dare il suffraggio.

Oggetti di questi sinodi erano comunemente giudicar le cause dei Vescovi, approvare le traslazioni, erigere delle nuove sedi vescovili: ma di questi oggetti nei nostri sinodi provinciali antichi, perchè straordinarii, non se n'occuparono e nei recenti mutata la disciplina e cotali cause a Roma riservate, i detti sinodi non s'intertengono che della riforma della disciplina; come lo mostrano i 6 capitoli di Ursino e 24 di Bonito.

Sinodi Diocesani.

Succedono ai sinodi provinciali i *diocesani*, li quali si possono convocare e dai Vescovi e

da Prelati, che hanno una quasi-vescovile giurisdizione e diocesi separata, quando a ciò sono stati autorizzati da particolare apostolico privilegio, ed il Vicario capitolare ancora può convocarlo; purchè sia trascorso un anno da quello celebrato dal Vescovo.

Questi sinodi come nell'antica disciplina, si dovevano tenere per leggervi gli atti dei Concilii provinciali, affine di pubblicarli per tutta la provincia; così lo stesso motivo diede impulso ai nostri sinodi diocesani: disse infatti Ludovico Bonito a suoi suffraganei, che pubblicassero i decreti del di lui sinodo provinciale nei loro particolari sinodi e questo fu per la provincia palermitana. Messina inoltre ci dà un antico esempio di questi sinodi fin dall'anno cioè 1392 quando lo tenne M.r Filippo Crispo.

Ma caduta nella chiesa questa disciplina il Tridentino, come determinò il tempo dei sinodi provinciali, così lo stabilì annuale per i diocesani: allora copiosissimi se n'ebbero nelle diocesi tutte di Sicilia: però dal 1679 in Palermo e dal 1725 in Messina più non si usano. Il Concordato finalmente nel 1818 dichiarò, che i Vescovi non sono impediti di tenere dei sinodi diocesani all'articolo xx°.

Oggetti erano di questi sinodi comporre le liti, inculcare gli ufficii proprii ai sagri Ministri, ristorare la cadente disciplina, darsi conto della

pubblica credenza, crearsi i testimonii sinodali, stabilirsi sei esaminatori ed i giudici sinodali: oggidì però più non usandosi questi sinodi, i Vescovi col permesso della s.ª Congregazione e col consenso del Capitolo scelgono gli Esaminatori ed i Giudici sinodali.

Finalmente riguardo a questi sinodi è d'avvertirsi che, come se ne sanzionavano gli articoli, si sottoponeano al giudicio del r.º Pontefice ed infatti leggesi questo in molti sinodi nostri, come in quello di Marullo per Palermo, e di Lombardo per Messina, i quali si protestano di nulla stabilire od innovare senza la suprema autorità del Capo Gerarca.

Podestà R.ª sulli stessi.

Se qualunque Sovrano tiene la spada in difesa della chiesa, e presiede alla custodia della disciplina, molto più il Sovrano della Sicilia, il quale a parte della Sovranità porta l'indivisibile carattere di Legato nato della s. Sede. E siccome Re permette ai Vescovi, che lasciassero le loro sedi per riunirsi in luoghi particolari a celebrare i sinodi provinciali e facilità i mezzi per eseguirli, osserva se nei decreti fatti da questi sinodi cosa si stabilisca contro la disciplina di tutta la chiesa, o di questa chiesa particolare, proccura l'esecuzione delle riforme, che dai si-

nodi si fanno e con la r.ª Sanzione politicamente l' autorizza, da legato poi maggiormente gl' incombe sorvegliare sulla disciplina di questa chiesa custodirla e proteggerla.

Di questo dritto usarono i Cesari pei concilii ecumenici ed i nostri Sovrani per i sinodi provinciali di Sicilia; così rinvenghiamo che i sinodi provinciali di Palermo sotto Ursino e Bonito essere stati raunati « *cum consensu et assensu Maestatis regiæ* » come l' attesta l' epigrafe ai lodati sinodi, e, quando era venuto meno l' uso di questi, a non altro si volse il parlamento per ripristinarli almeno ogni tre anni, che a Filippo II°; affinchè egli da parte sua (1) lo

(1) Fu il capitolo x, di Filippo II. « Vedendosi manifesta-
» mente, che la Religione cristiana ha sentito, e giornalmente
» sente dei gravi danni per li mali costumi, li quali li lasciano
» crescere senza provvederci, al che fu per i sagri canoni dato
» opportuno rimedio con farsi ogni anno per tutte le pro-
» vincie un sinodo provinciale ad emendazione e correzione
» di tutti gli eccessi et mali costumi, et in questo regno sono
» infiniti, li quali non si possono emendare così facilmente;
» acciocchè la Religione cristiana in detto regno si possa con-
» servare, aumentare, e purgarsi colli debiti rimedii, si sup-
» plica la Maestà vostra, già servita, interponendo le parti
» sue con sua Santità, ottenendo licenza, et autorità da po-
» tersi congregare sinodo in questo regno ogni tre anni di
» tutti gli Arcivescovi e Vescovi, Abbati, Priori et altri Pre-
» lati, et persone, le quali *de jure* sono obbligati andare alli
» sinodi, il che verria a farsi comodamente, ed essendo li
» detti obbligati ogni tre anni per lo Parlamento ordinario di

permettesse e n' ottenesse la pontificia autorizzazione, e si celebrasse sul finir del parlamento rappresentando da Capo, colui, che l'avrà fatto da Capo del braccio ecclesiastico; ed il Re quantunque nulla rispose, non negò che spettava a lui la vigilanza su di ciò, che il culto di Dio riguardava e la religione « *sua Catholica Maestas in his, quae ad omnipotentis Dei cultum et obsequium tendunt toto animo invigilat, et cum hujusmodi negotium sit arduum, id maturo consilio perpendet, et ea quae Ecclesiae catholicae et beneficio universali dicti regni magis congruere videbuntur, providebit* ».

E fu infatti per questo che gli atti dei nostri sinodi più volte furono alla podestà R.ª sottoposti.

§ 2.

Tribunali Ecclesiastici d' appello.

Già fin dai tempi normanni gli ultimi appelli ecclesiastici delle sentenze degli ordinarii, che negli altri regni si doveano conoscere e finire dai

» S. Maestà, et beneficio del regno dove finito il parlamento,
» potrà il braccio ecclesiastico trattare le cose appartenenti
» allo stato della chiesa, et reformazione dei buoni costumi,
» comandando che il capo del sinodo sia il Prelato, che sarà
» stato capo del braccio ecclesiastico in detto parlamento ».

romani Pontefici si trattavano in Sicilia da coloro, cui il re Legato le commettea; così il re Ruggiero nel 1136 portata innanti lui una insorta controversia tra il barone di Gagliano ed il vescovo di Troina, la commise al laico Simone (1) e Federigo commise una causa tra il prete Gregorio Mustazzo ed il Vescovo di Patti nel 1250 al conte di Capua (2) e così in seguito avvenne sotto l'altre dinastìe.

Però fin dai tempi di Alfonso varie discordie si eccitarono tra la R.ª ed Ecclesiastica podestà per le persone, alle quali si commettevano tali cause e sul modo di trattarsi, e singolarmente nel concilio di Trento i prelati di Sicilia dell'abuso su di questo si lagnarono e chiesero, che a Giudice della r.ª M.ª fosse scelto un Vescovo od altra persona esperta in dritto, costituita in Dignità ecclesiastica (3) e l' ambasciadore riassicurò, che si sarebbero riformati gli abusi e lo stesso Filippo II° in una di lui lettera scritta al duca di Terranova si protestava, che per il detto ufficio di giudice della r.ª Monarchia pongasi persona ecclesiastica della dignità e lettere, che conveniva: intanto nè l' assicurazione

(1) « Dal codice della r. Monarchia compilato dal vicerè » Giovanni de-Vega fol. 8 e 60 ».

(2) » Lib. citato fol. 91 ».

(3) » Manoscritti della Biblioteca del Comune Qq. G. 22 ».

dell' ambasciadore, nè la lettera di Filippo valsero a por termine agli abusi.

Fu s. Pio V° che pose ogni studio; affinchè la riforma nel Tridentino proposta, avesse il suo effetto, e principalmente nella Sicilia per la riforma del tribunale della Monarchia; spedì perciò al Re lodato il P. Giustiniani, e dopo il cardinale Alessandrino di lui nipote: ma nulla allora si conchiuse; e fatte in seguito delle conferenze sullo stesso tra i r.i Ministri, e i rappresentanti del sommo Pontefice, nè le proposte R.e furono fatte buone da Roma, nè le Pontificie dal Re. Allora Filippo II° fece da se quello che d' acordo non avea potuto risolvere e di suo moto proprio volle che il giudice ecclesiastico fosse ordinario, ed un ecclesiastico destinò per giudice Niccolò Stizia, e la patente colla data del 1581 fu esecutoriata, ed il vicerè Colonna ordinò le prime istruzioni da servire pel lodato Tribunale.

Fu adunque questi il giudice, al quale faceasi ricorso, come all' unico giudice ordinario di tutte le cause di gravame e di appello dai Vescovi, ed era il giudice di tutti gli esenti.

Questo stesso giudice ordinario una colla podestà legaziale de' Re di Sicilia fu abbolito da Clemente XI siccome si disse, e dopo rimesso dalla bolla *Fideli* di Benedetto XIII con tutte quelle qualità colle quali i nostri Sovrani n' avea-

no goduto e il mentovato Filippo II° l'avea al Giudice ordinario delegato trasmesse: fu allora solamente regolato nelle cause da giudicarvisi e sul modo da procedersi: queste cose io le discorrerò dietro avere accennato i più rimarchevoli regolamenti ordinati dal vicerè Colonna.

Furono questi che vi fosse un Procuratore fiscale, che la Curia si riunisse ogni martedì non feriato, le cause si decidessero sul dritto Canonico, ma si ordinassero giusta il rito della G. C., che nelle cause di *gravame* non fosse di necessità di trascrivere tutte le suppliche, in queste cause di gravame non si spedissero lettere *supercessoriali*, se non negli atti irreparabili, le scritture del giudice *a quo* si trasmettessero in questa curia per lettere dello stesso, postavi la clausola, *de citanda parte ad introducendam prosequemdamque causam*, che le suppliche delle parti non contenessero parole offensive contro i Prelati, ma esprimessero i capi dei gravami, che i rei, devoluta la causa, restassero nel grado, in cui si trovano a nóme però del fisco della R.ª M.ª quando però verrebbe da imporsi solamente pena pecuniaria, prestata la fidejussione *de parendo*, si permettesse l'escarcerazione, che alla sentenza, colla quale si riduce la multa ad una pena pecuniaria, non si dasse esecuzione, se non data la cauzione *de restituendo in casu succumbentiæ*.

Quanto poi agli emolumenti della Curia si os-

servasse la pandetta, le cause de' regolari si trattassero segretamente, che non si delegassero contro loro, che persone ecclesiastiche, ai mendicanti regolari tutto si facesse *gratis;* e finalmente che dalle curie dei Vescovi si provocasse a questo Tribunale per via di *gravame.*

L'istruzioni del Colonna riguardavano le forme d'osservarsi, non la giurisdizione del Giudice delegato. Questa fu dalla bolla citata regolata, e confirmata con legge del 5 aprile del 1818 « coll' articolo 22 » non sono aboliti i legittimi e canonici privilegi del Tribunale della Monarchia di Sicilia contenuti nella bolla di Benedetto XIII° che lo riguarda (a).

Noi ci troviamo d' avere referto molti di questi dritti nel volume II°, ora vale il descrivere i limiti della di costui giurisdizione.

1. Eccetto le maggiori cause (1) tutte l' altre

(a) Si è acerbamente conteso tra i nostri Giuristi se il nostro Re potesse qual Legato Apostolico dare dei Giudici aggiunti all' Ordinario Giudice della Monarchia: varie scritture si sono fatte su di questo, e più volte si sono dati in affare di gran rilievo questi Giudici e quando M. Fernandez volea sostenere, che la Benedittina; supponea un solo giudice, ne fu acremente ripreso dal vicerè duca la Viefuille a nome del re Carlo III°. Ultimamente nel 1829 fu dichiarato sospetto, altri in sua vece sostituito, ed il Re volle che in simili occorrenze volta per volta ne fosse informato.

(1) « Causae omnes ad forum ecclesiasticum pertinentes » iis exceptis, quae verè majores sunt, quaecquae juxta cano» nicas sanctiones apud apostolicam Sedem tractari, et a Ro-

si deono giudicare in regno in questa guisa, che le cause de' non esenti in prima istanza si denno agitare innanti l' Ordinario, dopo innanti il Metropolitano, e da questo non sia lecito provocare se non per un legittimo appello, o dalla sentenza diffinitiva o dall' interlocutoria, che ha forza di diffinitiva, o da un atto pregiudizievole, che inverta l' ordine del dritto e del rito, il di cui gravame non si può riparare per appello della Diffinitiva, e se non fossero rimaste inde-

» mano Pontifice, vel a judicibus quos ipse deputaverit, co-
» gnosci debent, non alibi quam in ipso Siciliae ultra pha-
» rum Regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia po-
» stulat, terminentur: ita videlicet, ut non exemptorum causae
» in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat co-
» gnoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam
» legitimé appellationis a sententia definitiva, aut ab interlo-
» cutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gra-
» vamen per appellationem a difinitiva reparari nequeat, vel
» praejudiciale sit, invertendo justum juris et judiciorum or-
» dinem, aut nisi integro biennio, a die motae litis compu-
» tando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae, que-
» madmodum in concilio Tridentino *causae omnes sess xxiv*
» *de reformatione* decretum est, sique secus fiat, quaecum-
» que appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipso nulla et
» irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum: respectu verò
» exemplorum ab Ordinariis judex Ecclesiasticus a Rege il-
» lius regni, ut infra dicendum, nominatus et delegatus et
» pro tempore ejus arbitrio nominandus et delegandus, tam-
» quam ordinarius de causis civilibus, et crimiualibus illorum,
» ut postea dicetur, cognoscat, nec aliter hujusmodi personae,
» et jura sine providentia remaneant, a sententia Ordinarii ad
» Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus for-
» ma in antedicti Concilii decretis constituta ».

cise innanti l'Ordinario da computarsi dal giorno, che si diè principio alla lite. Le cause degli esenti saranno immediatamente trattate dal Giudice delegato e nominato dal Re di Sicilia.

2. Che il Giudice (1) d'appello nelle sentenze pronunciate dagli Ordinarii, od in prima istanza risguardo ai loro sudditi, od in seconda per i sudditi dei loro suffraganei, sia quella persona Ecclesiastica costituita in dignità, dottore o licenziato in dritto destinata dal Re di Sicilia.

3. Se si dee appellare (2) dallo stesso Tribu-

(1) « Postquam verò metropolitanus in causa pronunciaverit » vel in secunda instantia, quoad sententias suorum suffraganeorum, vel in prima, quoad caussas propiae Dioecesis, » possint partes, vel earum altera provocare ad eum virum » in jure Canonico doctorem, seu licentiatum, nobilium Universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, » et in ecclesiastica Dignitate costitutum a charissimo filio » nostro Carolo VI° in Romanorum Imperatorum electo, et Siciliae Rege, ejusque in regno Siciliae ultra pharum successoribus, aut de earum mandato, ex concessione sedis Apostolicae deputatum et delegatum, et in posterum ab ipso » ejusque in eodem regno successoribus aut de eorum mandato deputandum et delegandum: quem eo ipso delegatum » auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore » constituendum, recognoscimus, et firmamus et causas ecclasiasticas antedictarum appellationum in praedicto regno » Siciliae ultra pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque » inferius explicandis ita ut quidquid aliter sive scienter, sive » ignoranter fieri contigerit ipso jure nullum irritumque sit ».

(2) « Si verò ante dictus judex gravamen inferat, vel quo-

nale di Monarchia, quando le parti, si sentano gravate, il Re possa destinare un altro personaggio costituito in Dignità Ecclesiastica dottore o licenziato nell' uno e l' altro dritto, il quale conosca primamente se si debba ammettere o rigettare l' appello, adibendo il consiglio degli assessori e così in seguito se si debba nuovamente

» modocumque partes, sive earum altera, gravatus ab ejus-
» dem sententia seu decreto, sese senserint, tunc, ut appel-
» lationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque
» legum, atque canonicarum sanctionum auxiliis Christifide-
» les praedicti Siciliae Regni uti et frui possint, eademque
» remedia, juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem
» charissimus in Christo filius Siciliae rex, ejusque succes-
» sores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius
» successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum
» atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua
» tamen vir etiam in Dignitate Ecclesiastica costitutus, atque
» ut supra in utroque jure licentiatus seu doctor, deputatus,
» et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure
» versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis et no-
» minandis jus reddat, atque primum diligenter expendat, an
» appellatio rejici, vel admitti debeat, et quibus clausulis
» causa admittenda sit. Quoties verò causa fuerit visa digna
» ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet idem mo-
» do dictus judex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est,
» adhibito eorumdem assessorum consilio. Quod si post haec
» res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita
» sit, eadem coram altero idoneo ecclesiastico judice, ut su-
» pra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutia-
« tur, et ita deinceps, ita tamen ut causa in quacumque in-
» stantia, coram judice ecclesiastico semper pertractetur, et
» in omnibus juris ordine servato, terminetur ».

conoscere la causa; così che la causa in qualunque istanza sempre si tratti innanti un Giudice Ecclesiastico.

4. Quelli che si appellano in una causa (1) solamente non si reputano appellare nell' altra.

5. Dalle cause (2) in cui i Conservatori dei Regolari pronunciarono sentenza o decreto, possono coloro, che si sentiranno gravati, ricorrere allo stesso Tribunale, il quale prima esamini, se si debba ammettere lo appello, e poi venga a discutere la causa. Che i Conservadori osservino le Costituzioni di Pio IV, Alessandro IV, Bonifacio VIII e Gregorio XIII e degli altri nostri Predecessori e del Concilio di Trento sotto

(1) « Appellantes in una causa, omnino subjecti remaneant quod alias causas, juridictioni suorum ordinariorum, » a quo eximi nec a Metropolitano nec a Delegato possint, nisi » in casibus a jure Canonico praescriptis ».

(2) « In causis, in quibus Conservatores regularium decretum vel sententiam tulerint, qui se ab illis gravatum existimaverit, recursum similiter habere poterit ad antedictum » Delegatum; qui quidem, si ispectis utriusque partis juribus » appellationem duxerit admittendam, ipse in talis causae » cognitione, prout juris fuerit procedet; sique partes, vel » earum altera, de gravamine ab ejus judicato, sibi illato, » conqueretur id servetur, quod supra de appellationibus a » decreto vel sententia judicis Delegati statutum est. Ceterum » praedicti Conservatores inviolate servare debeant praescripta in costitutionibus felicis recordationis Innocentii Papae IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum praedecessorum, nec non in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contemtis.

le pene dallo stesso Concilio minacciate. Di tali Conservatori però dall' anno 1758 o 59 non se ne conservono, che la sola memoria.

6. Che non si possano ammettere gli appelli (1) se non se per pubblico documento, da presentarsi realmente, pria sia costato che l' appello della sentenza definitiva o del gravame, che non si possa riparare da una sentenza definitiva o che sia pregiudiziale nei casi, non previsti dal dritto, per persona legittima, nel tempo stabilito essere stato interposto o prosegnito, nè sia lecito, eccetto i casi previsti dal dritto, mentre la causa si tratta innanti il Giudice inferiore, conoscere del gravame, che si allega di essere stato fatto, nè a questo effetto inibire a' suddetti Giudici inferiori, o semplicemente

(1) « Appellationes numquam recipiantur, nisi per publica » documenta realiter exhibenda, prius costiterit, appellatio» nem a sententia definitiva vel habente vim definitivae, aut » a gravamine; quod per definitivam reparari non possit, vel » quod praejudiciale sit in casibus a jure non prohibitis, per » legitimam personam, et intra statuta tempora, fuisse inter» positam, aut prosequtam; nec praeter quam in casibus a » jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pen» det, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae ha» bentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores » cognoscere possint, licet citra praejudicium Ordinarii cur» sus caussae, sese id facere declarent, nec ad hunc effectum » liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi » copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel » recurrentis, nisi in casibus a jure permissis ».

comandare, che gli s' invii la copia del processo.

7. L' inibitoria, (1) dopo che si sia ammesso l' appello, si dee accordare coll' inserzione del tenore della sentenza e del decreto dal quale si sia appellato, altrimenti sia nulla *ipso jure;* che se la parte non può presentare la copia della sentenza per colpa del Giudice *a quo*, o dell' attuario, tosto il Giudice *ad quem* può comandare che *soluta mercede* gli si dia la copia infra breve termine, senza nulla in questo mentre dal Giudice *a quo* innovarsi contro l' appellante.

8 Dai decreti (2) fatti in visita degli Ordinarii, o fatti per correzione dei costumi non si

(1) » Inhibitiones post appellationes, sicut praemittitur, » admissas, non concedantur, nisi cum insertione tenoris sen» tentiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; » alias inhibitiones et processus, et inde secuta quaecumque » sint ipso jure nulla, eisque impune liceat non parere; sed » si appellans asserat sententiae, vel decretis sive appella» tionis interpositae exemplum authenticum habere se non » posse culpa judicis a quo, vel actuario tunc sive Metro» politanus, sive præfatus Judex ecclesiasticus delegatus, » respective injungat iis, ad quos pertinet, ut soluta actorum » mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti » intra brevem terminum, et interim nihil novi coram Judice » *a quo*, contra appellantem attentetur »,

(2) » A decretis Ordinariorum in visitatione, vel pro cor» rectione morum editis nullus sit appellationi locus, quoad » effectum suspensivum nisi, cum visitator, citata parte, et » adhibita causae cognitione judicialiter processerit et in aliis » causis a jure permissis ».

può appellare, *quoad effectum suspensivum*, se non se il Giudice abbia giudiziariamente proceduto, e nei casi permessi dal dritto.

9. L'appello (1) *per gravame*, la quale non si può riparare da una sentenza diffinitiva, o che sia pregiudizievole, si ammetta, visti gli atti, dalli quali appare il gravame.

10. Nelle cause di comminazione (2) di una ingiusta censura (il resto lo lascio perchè non più usato) non si spediscano lettere inibitoriali, ma compulsioriali per la trasmissione della copia degli atti; nel dare l'inibizione di non procedere più oltre, e quando, visti gli atti, risulti evidentemente il gravame, allora si ammetta l'appello, con l'inibizione, che la causa si faccia innanzi al giudice *ad quem*. Se però non costa del gra-

(1) « Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praejudiciale sit, appellatur nonnisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio, vel provisio ulla concedatur ».

(2) » In causis verò comminatae . . . . . injustae excomunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro trasmissione copiae actorum ad effectum cognoscendi an sit deferendum, nec ne appellationi, adiuncta in dictis litteris compulsorialibus inhibitione, ut interim judex *a quo* ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultet evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram judice, *ad quem*, si verò de hujusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad judicem a quo cognoscenda in prima instantia ».

vame, la causa si trasmetta al Giudice *a quo* da conoscersi in prima istanza.

11. Gli atti originali (1) della prima istanza il Maestro Notaro li dee mandare al Giudice di appello, quando la natura della causa lo richieda (ma questi deono essere debitamente registrati; come dalla ultima legge *del registro*) e subito finita la causa li trasmettano all' Ordinario e si conservino nel di lui archivio.

Sul carcerato appellante si veda il § 13 di detta bolla.

12. La censura ecclesiastica (2) non si può ri-

(1) « Acta originalia primae instantiae Notarius, sive Auctuarius mittere ad judicem appellationis, minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet, aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit: et tunc post terminationem causae statim remittant ad Ordinarium, et in ejus curiae tabulario asserventur ».

(2) « Censura ecclesiastica in appellantem prolata, revocari, aut nulla declarari per judicem appellationis, et si is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si eam esse justam costiterit ad judicem, qui excomunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta sacros canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obtineat, si vero injustam esse appareat judex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur an justa fuerit, vel injusta, quamvis honestius sit ut ad excomunicatorem, infra brevem aliquem competentem terminum, eidem praefigendum absolvendus remittatur judex nihilominus appellationis hoc casu, per se potuit eum absolvere ».

te dare, quando si dubita della nullità della scomunica inflitta, o *a jure vel ab homine* si può accordare, quando vi è dubbio del fatto, od un probabile dubbio di dritto, ma *tamquam ad breve tempus cum reincidentia* e prestata ancora la cauzione dallo scommunicato *de stando juri et parendo mandatis Ecclesiae*, quando sarà giusta si rimandi al giudice scommunicante. Inoltre queste assoluzioni colla reincidenza dallo giudice dell'appello si commettano agli stessi ordinarii scommunicanti, affinchè tra tre giorni l'assolvano, se sono in luogo, dove vi sia l'ordinario, altrimenti, o se si neghera l'ordinario, l'assolva il confessore. I ceduloni affissi in caso di darsi quell'assoluzione a cautela si cuoprano, ma non si rimuovano e così rimangano durante il termine prefisso nell'assoluzione, salva la prasse di rimuoversi in talune cause.

14. Non si ammetta appello (1) od inibizione dalla sentenza diffinitiva pronunciata contro un vero contumace; nè inibitoria od altra provvidenza.

» tia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur, sed dumtaxat » tegantur, tectique remaneant durante termino in absolutione » praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorundem in » nonnullis causis amotione ».

(1) » A sententia definitiva contra verum contumacem pro» lata appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quae» vis provisio, durante contumacia, concedatur ».

15. Nelle cause criminali (a) quando si dà l'appello il procuratore fiscale del giudice dell'appello faccia le veci dell'attore e proccuri, che le sentenze del giudice *a quo* se sono conformi alla giustizia fossero confirmate, altrimenti sia dichiarata nulla la sentenza profferita dal giudice dello appello, non citato e sentito il procuratore fiscale della Curia.

16. Ai poveri (1) si faccia tutto *gratis* anche

(a) « Ubi in causis criminalibus ordinarii locorum processerint » ex officio, si ab eorumdem senteutiis appellatio vel ad metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, » tunc procuratores fiscales curiae metropolitanae, vel tribunalis praefati Delegati actoris vices gerant, et instantius » aliosque actus desuper necessarios peragant, et prosequantur, ut praedictorum ordinariorum senteutiae confirmationem » et executionem, si ita fuerit justitiæ consonum, obtineant. » Quod si dictis procuratoribus fiscalibus, non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri » contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus » actis gestis; quin imo praecedentes ordinariorum sententiae » executioni maudentur. Perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset ».

(1) » Pauperibus litigantibus condonentur sportulae et emolumenta quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. » Aliae itidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac » etiam copiae publicorum istrumentorum, sive testamentorum » nec non regesta et copiae actorum, trasmittendorum ad judices appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam » criminalibus. Quo verò ad probationem paupertatis, ea summaria fiat per testes gratis similiter examinandos, et quo ad » ipsam paupertatem stetur arbitrio judicis ».

dal Cancelliere la povertà si prova sommariamente.

17. Nelle cause dei regolari (1) si osservi il decreto del Tridentino, e tutte le particolari costituzioni di ciascun ordine, che se pecchino fuori monistero, od abitino fuori lo stesso dalli vescovi fossero puniti. Coloro che stimeranno essere stato fatto loro aggravio dal vescovo possano ricorrere al giudice della Monarchia, il quale, quando stimerà d'ammettersi l'appello assuma la revisione della causa, che se peccheranno Prelàti esenti, in questo caso il giudice della Monarchia è il loro giudice.

(1) « In criminalibus causis regularium, quando deliquerint » intra claustra, Tridentini concilii et peculiarium illius or» dinis, quem quisque deliquens professus fuerit costitutio» num dispositio exacte servetur. Quo si delinquant extra clau» stra, vel extra monasterium degant, ab Episcopis juxta ejus» dem concilii Tridentini Apostolicarum costitutionum pre» scriptum judicentur et puniantur. Qui verò ab Episcopi » judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere » poterunt ad antedictum judicem, qui, ubi appellatio admit» tenda de jure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si » quis ab hujus etiam judicis sententia, vel decreto se grava» tum existimaverint, quae pro appellantibus a decreto judi» cis delegati, supra exposita sunt, si verò Praelati exempti » alios superiores in regno Siciliae ultra pharum non haben» tes, deliquerint, antedictus judex ecclesiasticus, tamquam » ordinarius respectu exemptorum, contra eos, ut juris fuerit, » procedat, servata semper regula circa modum præscripta ».

§ 3.

Dei Consigli degli Ospicii (a).

Avea il vicerè Marco Antonio Colonna con una sua prammatica registrata la prima del 3° tomo *delle Prammatiche* stabilite, che le cause passive degli orfanotrofii si trattassero dal Tribunale della r.a Monarchia, ed il re Ferdinando Borbone colla enciclica del 1781 nell'articolo 11° ordinato avea, che appartenea ai magistrati civili decidere le questioni, riguardo agli ufficiali di questi pii luoghi e rimuoverli, quando fossero indegni, e tutte le questioni, che potessero emergere risguardo all' amministrazione dei suddetti. Finalmente colla legge del 21 marzo 1821 vennero organizzati i *consigli degli ospicii* i quali riunendo l'autorità ecclesiastica e la politica hanno fissato il termine della competenza per tali stabilimenti. Questi consigli risultano dell'Intendente, dell'Ordinario, tre Consiglieri, e un Segretario. L'articolo poi 71 della sezione 11, tit. 11° ordinò il modo da regolarsi i litigi di cotesti luoghi. « Le cause da promuoversi per parte delle pie istituzioni saranno trattate presso le autori-

(a) L' orfanotrofio della sig. Ardizone è stato già aperto ad accogliere l' orfane ragazze, mercè le cure dei Fidecommissarii e Rettore.

tà competenti, secondo i casi, che le leggi hanno determinato. Gli amministradori dirizzeranno le loro dimande ai consigli degli ospizii, i quali presenteranno gli ufficii a quelli dell'Intendenza, onde s'impartiscano le necessarie autorizzazioni. Contro qualche determinazione presa su questo proposito dei consigli d'Intendenza possono gli Amministradori per mezzo dei consigli degli ospizii reclamare al Ministro per le superiori sue resoluzioni ».

Art.° 72. « Le amministrazioni dei luoghi pii nelle liti passive non potranno mai legittimamente essere chiamate in giudizio, se prima gli attori non avranno prodotto ai consigli dell'Intendenza una dimanda di conciliazione. Introdotto il giudizio i presidenti dei consigli si porranno in corrispondenza coi Procuratori regii e generali dei Tribunali, e della G. C. per tutto quello, che concerne la difesa dei dritti degli stabilimenti ».

Art.° 74. « I consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere dei progetti di transazione, salva la superiore autorizzazione da provocarsi, dopo preso l'avviso del Consiglio dell' Intendenza ».

§ 4.

Tribunale dell' Inquisizione

Questo sarà diviso in due articoli cioè, I. Origine progressi ed abolizione dello stesso in Sicilia, II. Dritti di detto tribunale.

ARTICOLO I°

Origine, progressi ed abolizione dello stesso in Sicilia.

L' eresia degli Albigesi che spargevasi nella Francia avea richiamato le paterne cure d' Inn. III ed impegnato aveano a commettere ad alcuni degni uomini, e principalmente a s.n Domenico la cura, affine di rivolgere tutti gli sforzi loro in conoscerli ed estirparli: ma questa poteasi riconoscere sulle prime piuttosto, come una apostolica missione, che una delegazione di autorità per giudiciariamente conoscere di cotali eretici e condannarli.

Però appena furono questi inquisitosi dalla r. Corte spediti, che molte provincie sentirono il bisogno di questi e concepirono l'idea di chiamarli ed i Sovrani si dierono a proteggerli. La Sicilia già prima del 1224 accolti l'avea, come il diploma dell' imperador Federigo dell' anno stes-

so n' è prova e questo Cesare che severissimo colla sua costituzione. « *Inconsutilem* contro agli eretici Patereni si era dichiarato, ed avea l'eresia noverato fra delitti pubblici, e gli eretici sottoposti alla pubblicazione dei beni ed alla pena delle fiamme, e ne dannò fino la memoria: esso stesso spedì il mentovato diploma, col quale dava ai padri Inquisitori quà penetrati, la terza parte dei beni degli eretici, modificando una anteriore costituzione da esso lui emanata, con la quale comandavasi la confiscazione di tutti quanti i beni dei rei di fede: volle adunque con questa che del di costoro patrimonio se ne facessero tre eguali porzioni la 1ª per la R.ª corte; la 2ª per la santa fede, la 3ª per coloro, i quali col titolo d'Inquisitori nel discovrir s'impegnavano i medesimi eretici.

Ad essi Inquisitori inoltre concesse, che, alzato Tribunale punissero e gli eretici, e coloro ancora, ch'erano rei d'incontinenza con persona a Dio sagra: gastigandoli però con pene, che non portassero spargimento di sangue. Volle quindi che riscotessero dagli eretici il necessario *viatico;* purchè non si portassero nella Sicilia più di una volta all'anno, nè riscuotessero più di un *grosso*.

Ecco dunque la prima comparsa degli Inquisitori fatta ai tempi di Federigo lo Svevo in Sicilia, ma questo intanto non può aversi, come

lo stabilimento di un Tribunale, che di suo dritto in ogni tempo potea inquirire e punire gli eretici e tutti i rei di quei delitti, che sentissero dell'eresia: piuttosto al bisogno pervenivano tra noi, e per allora Federigo ad una annuale venuta la restrinse.

Questo uso come invalse fin dall'età *sveva* perdurò sino alla Castigliana: allorquando nel 1451 il re Alfonso venne, così come l'era stato da Federigo concesso, confirmato.

Lo stabilimento di quel Tribunale, cui l'originaria facoltà data ai Vescovi contro i nemici della fede fu data, non rimonta tra noi al di là del re Ferdinando il cattolico, e che insiememente venne di tutte le facoltà regie e pontificie istrutto.

Ferdinando il Cattolico nel 1483, ad insinuazione del cardinale D. Pietro Gonzalez ne conferì le di lui brame col Pontifice Sisto IV, ed implorò la carica d'Inquisitore generale in persona del p. m. fra Tommaso di Torre cremata dell'ordine dei Predicatori coll'autorità di delegare, ed eliggere tutti gl'altri Inquisitori per tutti i regni dei di lui Dominii ed il Pontefice ne spedì bolla e volle costui eziandio, che detto Tribunale fosse indipendente dalla suprema Inquisizione di Roma, e gli appelli da quello si decidessero.

Intanto l'Inquisitore fra Tommaso grave negli anni non potè di persona quà in Sicilia con-

ferirsi, onde spedì il P. maestro Antonio la-Penna colla patente d'Inquisitore per formare sul modello di Spagna l'inquisizione in Sicilia e ciò avvenne nel 1487 (a) fissata l'origine di questo Tribunale è d'uopo descriverne la dipendenza e l'abolizione.

Questo Tribunale, ch'era stato costituito sotto la suprema inquisizione di Spagna. Carlo VI°, unita la Sicilia all'impero, la dissiparò da quella, ed impetratane bolla da Clemente XI l'unì alla inquisizione di Germania nel 1720, alla quale ubbidir doveano tutte l'inquisizioni degl'Imperiali Dominii: ma nel 1734 caduta la Sicilia in mano di Carlo III° Borbone domandò questi il Supremo Tribunale dell'Inquisizione di Sicilia fornito di quelli stessi privilegi, che prima a quello di Spagna, indi a quello di Germania erano stati concessi e l'ottenne da Clemente XII con breve del 1738 esecutoriato nel 1739 e confirmato da Benedetto XIV, finalmente Ferdinando Borbone, conosciuto, quanto il procedere di questo era divenuto odioso ai popoli, inutile per uno stato, dove si era mantenuta pura la Religione, dannoso all'innocenza, irregolare nelle forme, pregiudizievole all'autorità, oggetto di scandalo, per le

(a) Fu sotto gl'Inquisitori Domenicani dal 1487 sino al 1509 quando passò sotto i Preti secolari, allorchè fu eletto Giovanni Ariola canonico di Spagna Promotor fiscale.

continue dissenzioni tra la podestà laica, ed ecclesiastica, incapace di riforma; perchè le tante ordinazioni sovrane, mai gli erano state bastevoli, fomentatore della superstizione ed abusivo dell' autorità, senza punto dimenticarsi che la Chiesa e la Religione doveano dal Sovrano garentirsi e proteggersi, e che il cristiano può essere eziandio con pene costretto a ritornare alla sua credenza ed il contumace degno di gastigo, con uno esempio di zelo fervido per la religione di prudenza nel governo dei suoi stati, di grandezza d' animo nel dispregio dei vecchi pregiudizii, di beneficenza nel diminuire dalla parte sua i flagelli dell' umanità; ed in somma da Cristiano e da Re abolì nel 25 marzo del 1782 quest' istituto, grande invero nella sua origine e puro nella sua intenzione; ma fatto pessimo e nocivo; perchè addivenuto lo strumento della calunnia e dell' invidia.

ARTICOLO II°

Dritti di questo Tribunale, e restituzione di questi fatta ai Vescovi.

Questo Tribunale risultava di magistrati Ecclesiastici, che l' autorità delegata loro dalla podestà ecclesiastica e politica esercitavano.

E primieramente per l' ecclesiastica esso si volse

contro i rei di fede, e le cause di fede presso sè si conoscea, ma col volger dei tempi gl' Inquisitori estesero i di loro dritti e conobbero di quelli delitti, che eresia non erano, ma che davano sospetto della stessa, così della bestemmia contro Dio ed i Santi, il sortilegio, la magia, la divinazione, i notturni congressi, la digamia e dell' approvazione dei libri, o della condanna di questi.

Si diressero ancora contro tutte le persone di qualunque dignità, tranne i Nunzii Pontificii ed i Vescovi, e quando i Vescovi stati fossero sospetti di fede, gl' Inquisitori dovevano darne notizia al Papa.

Oltre siffatte autorità communi, molte grazie e prerogative si concessero particolarmente al nostro Tribunale; così Leone X nel 1518 diede agli Inquisitori di Sicilia di potere procedere contro ai falsi testimonii in materia di fede ed oltrecciò di potere rilasciare, quando occorresse, al braccio secolare i rei di fede, senza che incorressero in sorta alcuna d' irregolarità. In appresso nello anno 1598 il Pontefice Clemente VIII diede tante indulgenze, quanto guadagnar ne potrebbero, se visitassero tutte le Chiese dentro e fuori di Roma, agl' Inquisitori siciliani, visitando solamente la cappella del loro Tribunale, od altrettante ogni qualvolta tenessero spettacoli di fede, queste furono dappoi nel 1612 confirmate

da Paolo V° ed estese a tutti gli altri ministri, ufficiali e familiari della Inquisizione siciliana.

Oltre l' autorità Ecclesiastica fu questa Sacra udienza fatta partecipe della regia, e trasandando quanto dichiarò Federigo nel 1224, che potessero punire i rei di fede, e gl' incontinenti sacrilegi con qualsivoglia pena, che però non portasse lo spargimento di sangue e questo fu d' Alfonso confirmato,

Ferdinando il Cattolico di nuove prerogative fornì lo stesso, concedendo, che fosse stabilito in forma di Tribunale, e volle che rispettassero il P. Penna Inquisitore di Sicilia e i di lui comandi sotto pena di mille fiorini, e che tutti i magistrati lo soccorressero, ogni qualvolta lo richiedesse quell' Inquisitore.

Non minore zelo spiegò a favore dello stesso l' Imperadore Carlo V° e più diplomi ne spedì così nel 1517 obbligò tutti gli ufficiali perpetui, a prestar giuramento di ajutarlo soccorrerlo e consigliarlo, nel 1519. istituì gli Inquisitori giudici dei beni confiscati, nel 1525 esentò i foristi da Giudici laici, e concesse loro di poter portare seco l' armi, nel 1543 che gl' Inquisitori potessero liberamente eseguire la visita, nel 1545, che il Tribunale del s. Ufficio riconoscesse gli eccessi dei rei di fede con venire a quelle sentenze e dare loro le pene meritate, rilasciandogli al braccio secolare per condannarli a morte,

e finalmente i Sovrani posteriori non meno generosi si mostrarono in pro dello stesso.

Veramente cotesto Tribunale, che ampla ebbe giurisdizione, non così presto si pose in esercizio dei di lui dritti, che facilmente li trascorse e varii capitoli e concordie furono d' uopo, onde regolarne, ed i dritti ed i modi di procedere e la competenza e le onorificenze: principalmente le tre Concordie, l' una del 1580 l' altra del 1597 la terza del 1635 registrate nelle Prammatiche, lo composero e l' ordinarono.

Restituzione della autorità di esso fatta ai Vescovi.

Questa restituzione venne stabilita dalla citata legge del 1782 nei seguenti termini: che si lasci ai Vescovi libero l' esercizio della giurisdizione nelle cause di fede con doversi procedere nelle loro curie innanzi i ministri delle medesime con la facoltà ordinaria, e colla forma parimente ordinaria, e con doversi osservare parimente nella processura il rito e la pratica di cotesto tribunale della G. C. criminale, con la quale si regolano tutte le corti ordinarie del regno e per la più facile ed esatta osservanza di questa gelosa parte di ecclesiastica disciplina e per la pubblica quiete ha soggiunto, che si communicassero ai Vescovi le seguenti istruzioni 1° che per

gli ecclesiastici secolari, e regolari inquisiti di eresia, ovvero di leggiero o veemente sospetto della medesima, come per li laici nel solo delitto di eresia, non debbano le curie ecclesiastiche nè a citazione procedere, nè a carcerazione degl' inquisiti, se non esibiscano prima a V. E. il processo informativo, e non abbiano quindi ottenuto il viceregio permesso di potere eseguire la citazione o la carcerazione, e di poter procedere innanzi nella causa: ed interpostasi dalle curie la sentenza prima però di pubblicarla ed eseguirla, debbano per la seconda volta all'E. V. il processo esibire per vedersi dalla Giunta dei Presidenti e Consultore, così nella prima, come nella seconda esibizione, se gli atti sieno stati formati sulla via ordinaria secondo le leggi, 2° che nel defensivo da darsi al reo si astengano le curie ecclesiastiche di tenerlo riservato in *criminale*, ma debbano rilasciarlo, come si suol dire *alla larga* ed in unione cogli altri carcerati civili, lasciandosi libera la facoltà di scrivere e di parlare a chiunque, quando e come desideri per la propia e legale difesa, senza obbligo di averne a chiedere od ottenere licenza, per lo quale effetto in vista della prima esibizione del processo, nel tempo stesso che V. E. accorderà la licenza di proseguirsi la causa, destinerà per mezzo della giunta dei Presidenti e Consultore un avvocato, che avrà il carico d' in-

tervenire in tutti gli atti della difesa del reo, 3° e finalmente che in tutte le citazioni, così dei rei principali ecclesiastici o laici, come dei soli testimonii laici si debba dalle curie esprimere la causa specifica dei delitti, per cui sieno spedite le suddette citazioni.

Questa stessa legge con l'istruzioni del 1810 dall'articolo X venne così regolata, essendo allora quà commorante il Re, 1° che i processi si doveano riservatamente rimettere alla M. S. pria di venirsi a citazione od esecuzione personale, e così ancora, emanata che avranno la sentenza prima di pubblicarla, e promettea il Re, che processi così fatti non saranno rimessi a Tribunali o Giunte, ma nè farebbe l'osservazione da se stesso, o per mezzo di qualche intimo ministro, 2° che i giudici d'appello di tali cause saranno giusta i sacri Canoni i Metropolitani, ed in ultima analisi il r. Pontefice.

§ 5.

Tribunale della Crociata (a).

Una parte della giurisdizione del Commissario della Crociata di Sicilia si è la contenziosa per

(a) Alla pagina 81 linea 25, si aggiunga che « Pio VII accordò l'uso dei latticinii » ed alla pag. 84 linea 11 togli, ed in fine, e si aggiunga « e viene esclusa ».

la quale una volta il Commissario generale tutte innanti a sè rivocava le cause di coloro, che addetti fossero al di lui Tribunale. Una bolla di Pio IV esecutoriata nel Regno avea questa ampia giurisdione su qualsivoglia ministro, ufficiale, familiare tanto per i beni che per le persone solennemente espresso, nè l' uso del Regno da questo si allontanava.

Ma una tale esenzione, che prima le R. Sanzioni aveano permesso, per lo sterminato numero degli esenti fu d' uopo restringerla, avendo Filippo I° comandato nel 1597, che il numero delle persone addette all' ufficio della Crociata sieno 100, che questi solamente godessero di quel foro e questo foro valesse soltanto per gli affari di poco interesse, e pretendendo il cardinal Doria nel 1623, che le persone laiche occupate nella esigenza delle bolle si esimessero dall' ordinaria giurisdizione volle lo stesso Re che su di questo nulla s'innovasse, Carlo VI° nel 1729 per quelle stesse persone volea, che nelle cause spettanti alla mercatura fossero ai comuni Tribunali soggetti, e così il suddetto foro regolava, che lo godessero i soli ufficiali e ministri delle bolle necessarie al negozio e per le cause semplicemente civili e di poco rilievo, quando però li crediti non fossero ad istanza di persone privilegiate: nei delitti poi avesse soltanto luogo per quelli da punirsi con pene infra la relegazione, e ciò

per non dar fondamento ad un foro senza sussistenza a mente delle lettere reali del 1597 1610 e 1623.

Dippiù il vicerè Corsini, affinchè non fosse delusa la legge, che volea, che gli ufficiali fossero non più di 100, impose nel 1745 che questi fossero muniti di patenti vistate dal Vicerè e di più che non emanassero i Commissarii della censura contro ai Vescovi od altri Prelati loro sudditi, contro i Tribunali, Magistrati, e Corte laicali, che i foristi noverati ne fossero per le cause civili escluse quando eccedessero la somma di cinque onze, per le criminali, quando il delitto portasse la pena della relegazione.

Finalmente la Costituzione del 1812 restrinse il suddetto foro siffattamente, che le persone da deputarsi dal Commissario generale, non altrove, ma innanzi il medesimo potessero essere convenute per le cose appartenenti alla Crociata, e questo stesso nella nuova legislazione, quando non si riconobbe che gli unici Tribunali Ordinarii, eccetto che gli Ecclesiastici, più non si riconobbero privilegi, esenzioni ed immunità, questo foro della Crociata non ebbe più luogo.

CAPITOLO VI.

Dei giudizii ecclesiastici di Sicilia.

§ 1. Dei giudizii ecclesiastici. § 2. Della procedura nelle cause civili ecclesiastiche. § 3. Del modo di procedere Ordinario. § 4. Del modo di procedere sommario. § 5. Del modo di procedere sommario giusta la Prammatica del 1577 di Filippo II. § 6. del modo di procedere per via di effetto § 7. Della procedura nelle cause criminali tanto ordinaria che sommaria.

---

§ 1.

Dei giudizii Ecclesiastici.

Qui si dirà cosa sia il giudizio, e quante sorti di giudizii si danno.

Il *Giudizio* è « una legittima discussione tra » l'attore ed il reo presso il giudice competen- » te, o per finire una lite, o per gastigare un » delitto ».

Il giudicio considerato dalla parte dell'oggetto è triplice *Civile* cioè, *Criminale*, e *misto*, si distingue ancora il giudicio civile in *petitorio*, e *possessorio*, il petitorio avviene, quando taluno addimanda una cosa che l'appartiene, possessorio, quando si controverte della mera possessione; riguardo alla materia poi si divide in *ispirituale*,

temporale, e *misto*, per la forma in *ordinario*, e *straordinario*, ordinario, quando si procede, dando i legittimi termini prescritti dal dritto, e dalla forma del rito; straordinario però quando mancano questi requisiti. Finalmente si distingue in *universale*, *generale*, e *singolare*.

§ 2.

Della procedura nelle cause civili Ecclesiastiche (a).

Questo lo tratterò in due articoli, 1° della Citazione, 2° della Contumacia.

ARTICOLO 1°

Della citazione, effetti della stessa, modi da farsi lettere citatoriali e responsali, termine delle stesse.

La *Citazione* altra cosa non è che « un atto » giudiciale, per lo quale ad istanza dell' attore

(a) Fino ai nostri tempi la procedura della G. C. giusta il rito di Alfonso deve essere quella dei Tribunali ecclesiastici; così M. Antonio Colonna l' ordinò pel Tribunale della Monarchia ed i Vescovi l' adottarono, infatti Palafox lo dichiarava nel 1679 nel suo sinodo parte v per Palermo, Capoblanco per Siracusa pag. 297. Bonadies per Catania pag. 403 ec.

» il reo viene chiamato in giudizio per dare prin-
» cipio e trattare la lite ». La citazione adunque si fa affinchè il reo comparisse in giudizio a difendersi e perciò la citazione è la base ed il fondamento di tutti i giudizii, senza la quale questi sono nulli.

Alla citazione, come avverte Cumia al cap. 96 sul rito ordine suo cap. 1, si richiedono sei requisiti, 1° che contenga il nome del Giudice competente *in causa*, 2° il nome dell' attore ad istanza del quale si fa la citazione, 3° il nome di colui, che si dee citare, 4° il luogo dove ha da comparire il citando, 5° il termine a comparire, che se la citazione si fa per via di lettere in regno l' ultimo e 6° requisito si è che contenga il termine perentorio.

Effetti della stessa.

Fatta la citazione produce delli molti effetti, 1° che la causa si dee trattare innanti quel Giudice che al momento che fu fatta la citazione era competente, quantunque dopo di essere stato chiamato il reo a comparire cominciasse ad appartenere ad un altro foro, 2° induce la prescrizione, 3° introduce la pendenza della lite, onde fatta la citazione, la cosa addiviene litigiosa e non si può alienare.

Varii modi da farsi.

Costa dal capitolo 96 del rito di Alfonso, che vi sono varii modi di citazione, cioè *reale*, che si verifica nella causa criminale colla cattura del reo, si fa ancora per *editto* e per *campana*, e più d' ogni altra la *personale*, ch' è quella che si fa dal portiero *facie ad faciem;* per *affissione* quando il citando si nasconde, per *proclama*, quando il citando è nel regno e non si saprà dove abita, e se i citandi fossero più persone incerte; e finalmente quando il citando era fuori Regno in luogo incerto si facea il proclama *ad effectum dandi curatorem ad litem.*

Delle lettere citatoriali *e* responsali
e termine delle stesse.

Quando si ha da citare un assente dalla curia ossia che questi è fuori Regno o dentro lo stesso si dee costui citare per via di lettere, e perciò si chiamano queste lettere *citatoriali*, siffatte lettere giusta il lodato capitolo 96 del rito hanno la vita di 40 giorni, elassi i quali e non presentandosi alla parte, e perciò quella non citata, si hanno come se non fossero state emanate, questo termine si può prorogare dal Principe ad altri 10 giorni.

Citato il reo e spirato il primo termine, co-

mincia un altro termine di altri 40 giorni alle lettere risponsali da presentarsi negli atti della curia, altrimenti si hanno per non fatte.

ARTICOLO 11°

Della Contumacia.

La *Contumacia* è « il disprezzo del Giudice, » che chiama il reo a comparire in giudizio o » sul principio o nel progresso della lite ».

Questa si dice *incusata*, quando è registrata agli atti, e costa di essere stata intimata dal portiero, si dice *aperta*, perchè registrata negli atti, e fra otto giorni non comparendo il reo, nè il di lui avvocato per regolarla, si dice essere aperta la contumacia, cioè che l'attore non dee più citare il reo a fare gli altri atti susseguenti, dicesi ancora *regolata*, quando il reo incusata la contumacia, costituisce il procuratore, che risponda nel margine della *contumacia*, ed allora il reo citato, si dee citare in ogni qualsivoglia atto. Finalmente si chiama *circumducta* che vale reputarsi, come se stata non fosse, quando il portiero non comunica la citazione fra otto giorni, nè fosse stata redatta agli atti.

§ 3.

Del modo di procedere ordinario.

Procedere ordinariamente nelle cause vale, quanto a dare tutti i termini legittimi, e conservare tutte le solennità del rito, cioè si fa la citazione della parte, la contestazione della lite, l' oblazione del libello, la presentazione dei capitoli, la produzione dei testimoni, la prova nel termine principale probatorio, e se fa di bisogno nel termine restitutorio ordinario, ed estraordinario, la riprova delle cose provate nel termine reprobatorio, la pubblicazione dei termini e la conclusione in causa giusta i capitoli del rito dal 171 sino al 174.

In esso capitolo ancora erano noverate, quali fossero le cause ordinarie, ma per la Prammatica di Filippo II° del 1577 la maggior parte di quelle cause citate dal rito d' Alfonso, fu stabilito, che si dovessero sommariamente trattare giusta la forma di quella stessa prammatica.

Questa forma ordinaria è così regolata. L' attore sulle prime fa la petizione, che si decreta dal Giudice, quindi si cita il reo a presentarsi e proseguire la causa contenuta nella petizione, e per tutti gli altri atti in quella contenuti, e costando per lo portiero di essere stata fatta la citazione, s' incusa la contumacia, che si può re-

golare ad unico atto, e la parte convenuta, appone in margine della contumacia l' avvocato, od il procuratore, che risponde, ed allora dicesi contestata la lite, e se la parte non apporrà nel margine l' avvocato ec., si mandano i custodi alla casa della parte, e se fa di bisogno s' incarcera affinchè *contestata la lite*, la parte venisse condannata alla contumacia aperta, se non allega la declinatoria del foro, o l' incompetenza del Giudice, od altra eccezione.

Dopo incusata la contumacia l' attore dee presentare i *capitoli probatorii*, presentati i quali, subito si dà il termine di giorni 12 che dicesi *principale* ed è comune all' una ed all' altra parte; a questo neppure dalle parti si può rinunziare; perchè è della sostanza del giudizio.

Fatte le pruove, ossia ricevuta la deposizione dei testimonii si fa la *pubblicazione* dopo il detto termine principale di giorni 12, la quale non può tralasciarsi sotto pena di nullità del processo. Quindi dopo la pubblicazione si dee dare al reo il termine *reprobatorio* ossia il termine a riprovare le cose provate e prodotte dall' Attore, il quale termine è di giorni quattro, nel quale il reo può presentare le sue eccezioni coi capitoli *reprobatorii* non solamente, m' ancora probatorii, e l' attore egualmente può presentare le prove delle di lui prove, e se il reo avrà fatto capitoli probatorii *per testes* tosto l' attore può

presentare l' *interrogatorio* e finita la prova del reo può lo attore pigliarsi il termine reprobatorio, al quale si può rinunciare, purchè non è della sostanza del giudizio.

Ma se i litiganti erano delle persone privilegiate una volta si davano loro due restituzioni *et ex maxima et evidenti causa*, anche la terza.

Finite le pruove si viene alla conchiusione *in causa;* fatta la quale non è più luogo a nuove pruove ed a presentare delle nuove scritture: quindi si cita la parte alla collezione delle scritture e si mandano al Giudice affine di dare la sentenza diffinitiva, la quale nelle cause ordinarie è appellabile *quoad effectum devolutivum*, e *quoad effectum suspensivum*.

§ 4.

Del modo di procedere sommario.

Le cause da trattarsi sommariamente ed il modo di procedere in esse viene descritto dai capitoli 133 e 134 di Alfonso; le quali decise, sono inappellabili *quoad effectum suspensivum*. A queste cause noverate dal rito ve ne s' aggiungono altre virtualmente, ed hanno lo stesso beneficio dall' inappellabilità.

Il rito di queste cause procede siffattamente. Si fa dall' Attore la *petizione*, si presenta al giu-

dice, fatta la *citazione* della parte, ed *incusata* la contumacia si presentano dall' attore i capitoli probatorii e si dà il termine di otto giorne, ch' è nel giudizio sommario il *termine* principale e questo ad effetto di foudare la di lui intenzioni, presentandosi infra lo stesso termine dall' Attore le scritture necessarie e si producono, successivamente si dà il termine di giorni 12 al reo per *difendersi* e *riprovare*, e nel termine predetto si presentano dallo stesso reo convenuto l' *eccezioni*, mostrando quelle scritture, che la necessità e la qualità della cosa richiede.

Si possono inoltre accordare le *restituzioni ordinarie*, e straordinarie con medietà del termine principale ed ancora si può accordare la 3 restituzione. Dopo questo termine si fa la formale conclusione, la collazione del processo, la citazione a dire ed allegare. Finalmente udite dal Giudice le ragioni, che militano a pro d' ambe le parti, si pronuncia la *sentenza*.

§ 5.

Del modo di procedere sommario giusta la Prammatica di Filippo II° del 1577, cioè sola facti veritate ispecta.

Giusta questa prammatica primieramente si fa il *libello*, nel quale espresso il fatto si addiman-

da, che venga il reo condannato a prestare ciò che si dimanda, la quale sarà provvista in ragion della somma che si chiede.

La parte contraria citata può, se vuole, dissentire, proponendo contro la petizione l'articolo della *denegazione*, chiedendo che si proceda, dati tutti i termini legittimi, ovvero dichiarando incompetente la provvista data dal Giudice. Fatta questa annegazione, si devono dare tutti i termini voluti dal rito, sebbene possonsi dal Giudice abbreviare, e sono da questi resecate le formalità, cioè la contestazione della lite, la pubblicazione e conclusione *in causa*.

§ 6.

Del modo di procedere per via di effetto, ossia visione scripturarum.

Nelle cause tanto ordinarie, che sommarie, nelle quali l'attore ha l'intenzione sua fondata sopra scritture, e non ha di bisogno di venire ad altre prove estrinseche, da darsi per via di termini, la causa si può dirigere colla *visione delle scritture :*

Si dice colla visione delle scritture; perchè al Giudice può costare del dritto dell'attore, vedendo semplicemente le scritture, e si chiama *per viam effectus*, in quanto la petizione, co-

mincia dalle parole *ad effectum mittitur*, e questa si invia alla parte contraria.

La parte contraria in questa dee avvertire quattro cose, 1° s'è citata dal Giudice competente, ovvero se mai il Giudice sia sospetto, 2° se sia munito di eccezioni perentorie, 3° se d'eccezioni dilatorie, e se in effetto furono presentate scritture.

Dopo questo esame, non presentata niuna eccezione dal reo, incusata la contumacia, si dee dall' Attore presentare l'effetto, ossia la petizione negli atti del maestro Notajo, il quale vi appone *visae fuerunt:* tosto ciò fatto si dice la petizione essere negli atti, e corrono altri otto giorni, affin di vedere, se il reo voglia contendere o liticedere.

Se il reo convenuto non ha verruna eccezione nè perentoria nè dilatoria, e la quistione solamente dipende dall' articolo del dritto, si può conchiudere all'effetto contrario dalla parte dell' attore; dalla parte poi del reo al contrario effetto di quello di costui, presentando, delle scritture, le quali l' escludono, e questo previa il decreto del Giudice, si manda all' attore e costando la citazione d'essere stata fatta si consegna nell' Archivio del M.° N.°

Avanti la decisione tanto l' attore, quanto il reo possono, citata la parte, presentare ogn' altra scrittura, altrimenti la sentenza sarà nulla.

Il Giudice infine, udite le ragioni, e le difese d' ambe le parti, procede alla sentenza.

Oltre i riferiti modi di procedere vi hanno, 1° il modo esecutivo, 2° per via di cedola, 3°. per via d' informazione, detti *modi principali*, ed altri *meno principali*, come, 1° per via di confessione, 2° d' ingiunzione, 3° *ex abrupto* ec., ma questi sembra non avere luogo nei giudizii ecclesiastici civili: chi il vuole può consultare il Barbagallo, il Cumia, il Caruso, il manoscritto di Delbono nella biblioteca del Comune, che diffusamente ne trattano.

§ 7.

Della procedura nelle cause criminali ecclesiastiche di Sicilia.

Questo sarà diviso in più articoli, 1° dell' antico giudizio ecclesiastico, 2° della purgazione volgare, 3° del recente giudizio ecclesiastico ordinario, e sommario.

ARTICOLO 1°

Dell' antico giudizio ecclesiastico.

L' antico ordine giudiziario nelle cause criminali nella chiesa tutta, era quello che reggevasi col dritto romano, e come nella Sicilia questo

formava l'antico dritto, sembra perciò che quello stesso rito invalse tra noi.

Or nell'antico giudizio era necessaria l'accusa in iscritto e si presentava al Vescovo, od al Sinodo giusta la qualità del delitto. L'accusatore poi iscriveva, e soscriveva nel delitto, cioè l'accusatore diceva, che in vigor di questa, o quest'altra legge accusava il tale, prometteva, che sarebbe perseverato nell'accusa sino alla sentenza, si astringeva alla pena del taglione, se non provava il delitto dell'accusato: indi si chiamava il reo per tre volte ed anche per la quarta, e se non veniva, era condannato alla contumacia. Già fatto presente il reo, o contumace assente si formava il giudizio per cui si ricevevano i testimonii e gl'istrumenti ec.: il reo presente rispondeva alla proposta accusa e proponeva l'eccezioni; finalmente abbastanza provato il processo, davasi la sentenza, la quale si pubblicava solamente, e s'insinuava al reo assente.

ARTICOLO II°

Della purgazione volgare.

Fu del can.° Gregorio al cap. III, lib. III, dietro il can.° di-Giovanni nel suo libro de' divini sicoli officii (1) provare, che nei nostri Tribunali am-

(1) « Pag. 88 ».

mettevansi quelle pruove, che comunemente la barbarie e l'ignoranza adottato l'avea in iscambio delle prove di fatto e di documenti, li quali non sapea scernere nè conoscere negli esterni Tribunali; cioè i *Giudizii di Dio*, ch' eran la purgazione dei delitti colle pruove dell' acqua fredda o bollente, del ferro rovente, o quella del pane e del cacio.

Il giudicio dell' acqua fredda faceasi, tuffandosi il creduto reo nell' acqua e se stavasi a galla, allora dichiaravasi colpevole. In quello dell' acqua bollente, mettevasi in essa la mano del reo, d' onde ritraendola inviluppavasi in un panno e sugellavasi con sugello del Vescovo e dell' Arcidiacono; dopo tre giorni di digiuni e di visita di luoghi santi, scioltisi i panni, se la mano trovavasi sana era creduto innocente, altrimenti colpevole. Il ferro rovente dovea prendersi nella mano e dopo la mano avvolgevasi in panno, come sopra. La prova finalmente del pane e del cacio era la più ridicola, perchè colui, che non sapevalo inghiottire, dicevasi reo.

Or questi trovolli Federigo invalsi tra noi e fu mestieri, che proibisse nelle di lui *Costituzioni* ai Giudici di qualsivoglia corte di abilitare le parti contendenti a queste pruove (1) ma

(1) Costit. lib. 20, tit. 31 « *Praesentis nostrae nominis* » *sanctionis edicto in perpetuum inhibentes omnibus regni*

le comuni, cioè le suggerite dal dritto romano adottassero, e dice che queste si chiamavano leggi *paribili*, in quanto che servivano a discovrire la verità.

E che quì nell' epoca *normanna* tali pruove s' usavano, ce ne fa fede un missale di quell' età in pergamena conservato nella cattedrale di Palermo, dove sono descritti le benedizioni, le cerimonie e le messe e gli esorismi, che cotesti giudizii accompagnavano.

Queste stesse pruove erano state già molto prima adottate dagli Anglosassoni, e nell' Anglia e nella Francia e nell' Italia pur si seguirono (1).

ARTICOLO III°

Dello recente giudizio ecclesiastico.

Come per le cause ecclesiastiche civili prevalse il rito d' Alfonso dalle posteriori leggi modificato, e fu da' nostri Vescovi approvato, lo stesso avvenne dei criminali giudizii.

» *nostri judicibus, ut nullas ipsas leges* paribiles, *quae ab-* » *sconsae a veritate deberent potius nuncupare aliquibus fi-* » *delibus nostris indicent, sed comunibus probationibus sunt* » *contenti* ».

(1) Muratori diss. 38, pag. 482 « *Antichità longobardiche* » Milano tom. 1, Diss. 8, pag. 30. Hume tom. 2, pag. 63. Sel- » deno, *Analecta, Anglo-Britannica* pag. 956, lib. 28, capil. 17 ».

Le cause criminali dice Cumia pag. 239, differiscono dalle civili, perchè riguardano queste la semplice utilità privata, quelle la pubblica; per cui quando la parte dimanda, che il tale reo sia pecuniariamente punito, questo si può chiamare causa civile: ma se che venisse corporalmente ammendato, come questa riguarda il pubblico bene si dice giustamente criminale.

Queste cause criminali possono essere od ordinarie antiche, o sommarie recenti.

Parliamo prima dalle cause criminali antiche ordinarie.

Nelle cause criminali dee procedere l'*accusa*, tranne alcuni delitti dove si procedea o per *denuncia* o per *inquisizione*. L' accusa è « la delazione fatta di qualche delitto innanti il competente Giudice in iscritto per la pubblica vendetta ». Una volta molti delitti erano detti *pubblici;* perchè contro questi poteva agire qualunque del popolo: ma questi dal capitolo 159, d' Alfonso furono ristretti ad *instar privatorum* cioè possono accusare coloro che ci hanno dell' interesse, con che però nei delitti chiamati *ardui* dallo stesso rito, dove desiste quella parte, che ci ha l' interesse, agisce il fisco.

Intanto da quel capitolo furono esclusi, e rimasero pubblici l'*eresia* ed il *perduellione*, nei quali può qualunque accusare, ed il nefando, nell' accusare il quale l' accusatore si soscrive alla

pena del taglione e la bestemmia contro Dio e la Vergine ec. , l' arte matematica e l' ingiuria fatta contro le moniali, od i monisteri, ed i celebranti divini misteri. A questi ne furono altri posteriormente aggiunti che li enumera Cumia alla pagina 256. Sono esclusi dal potere accusare, tutti quelli che per dritto naturale, divino ed umano, ne sono stati fatti incapaci; perciò il furioso, il demente, l' impubere, il pupillo, l' infame ec. Ricevuta l' accusa si dà dal Giudice il *termine* a comparire, il quale nelle cause non recenti nella città, dove è la curia, e le parti sono presenti si dà il termine a comparire di giorni 12, se fuori, si determina dalla distanza del luogo, purchè non ecceda li 20 giorni. Ciò fatto, due cose il giudice dee *inquirere* cioè, se sia stato commesso veramente il delitto e se l' accusato ne è l' autore, che si dice provare il delitto *in genere* ed *in specie*.

L' accusato di un delitto antico per lo quale viene da imporsi solamente pena pecuniaria in vigore del capitolo 150 non si incarcera, se presterà la *fidejussione de parendo sententiae:* ma se prestata la fidejussione, sarà condannato, costui non si ascolterà per via di appello.

Il *fidejussore*, se verificato il termine, non presenterà il reo, se avrà beni, pagherà la pena, ma se non ne avrà, si carcera, finchè o pagherà o presenterà il reo: quel fidejussore però che avrà

adibito tutta la diligenza, va scusato se non lo presenterà, e neanco va tenuto quando è stato il reo incarcerato per altri motivi ec.

Il reo citato a comparire, se nel termine non comparisce, o defatti disse di non volere comparire diviene *contumace:* contro il contumace, se questi pel suo delitto verrebbe da punirsi con pena pecuniaria, se è solvibile, non si soggetta al bando; ma se è da punirsi con pene corporali, si potrebbe bandire e procedere contro lui, come contro gli altri delinquenti, giusta il capitolo 153.

Chiamato il reo e presentato si viene all'*esame* dello stesso, cioè si fa l'*interrogatorio*, ed il reo dee rispondere al Giudice con dire la verità, si può fare ancora l'interrogatorio *ad effectum perjurii* citati dalla *Glossa;* ma questo ha luogo quando non si può altronde scoprire la verità.

Fatto l'esame, si fa la *contestazione della lite* per la quale il fisco dice quel reo avere commesso il tale delitto. Contestata la lite non si possono fare delle nuove interrogazioni al reo, nè il reo va tenuto a subire l'interrogatorio: ma se sopra gli *articoli* si sia dimenticato a farsi pria della lite contestata si può anche far dopo; non però ad effetto dello spergiuro. Dopo ciò si devono nuovamente *esaminare* i *testimonii*, come se testimonianza data non abbiano; perchè questi testimonii prima deposero, senza

saputa del reo, ora son tenuti a deporre presente il reo, onde questi si citano nuovamente e giurano di dire la verità innanti al reo, od a persona dallo stesso in vece sua costituita.

Se un testimonio fosse spergiuro una volta per legge del re Ferdinando si puniva colla troncazione della mano, quando non veniva d'imporsi contro il calunniato pena di morte: dopo invalse in vigore di una nuova prammatica, che se un testimonio spergiurava nelle cause criminali , quando anche contro il reo non si dovesse imporre la morte, tanto se lo spergiuro cadesse contro una persona pubblica, che contro una privata, tanto lo spergiuro, quanto chi l'avrà consultato, fosse con pena di morte punito, nelle cause civili poi colla troncazione della mano e l'esilio perpetuo.

Finalmente, affinchè cada sentenza contro il delinquente, bisogna che il delitto sia *provato*, or il delitto può essere notorio con *notorietà di dritto*, o con *notorietà di fatto*, dicesi notorietà di dritto, quando è prescritto dalla legge; notorietà di fatto, quando il delitto è avvenuto innanti al popolo, e si dice questo delitto notorio, quando non si può celare con veruna tergiversazione: il notorio di dritto provasi con due testimonii, e può ancora il delitto provarsi per la stessa confessione del reo.

Quando un reo era *convinto*; perchè il di lui

delitto veniva provato con testimonii, indizii, istrumenti indubitati, o per via di un fatto notorio e *non confesso*, ponevasi alla *tortura*, la quale adibivasi per supplire alla prova *semiplena*, questa prova come nelle curie civili, così pure invalse nelle ecclesiastiche: ma per le nostre curie ecclesiastiche già da gran tempo era stato proibito di conoscersi delitti, che davano indizii alla tortura; e perciò in esse punto non adibivasi.

Finalmente dopo essere stato sufficientemente provato il delitto venivasi alla sentenza, ch'è quello di cui nel vegnente capitolo ci occuperemo,

Delle cause criminali recenti sommarie.

Nelle cause criminali recenti, cioè commessi infra due mesi, da contarsi dal dì della scienza del delitto e del reo, procedevasi *sommariamente* e non s'intitolava nel libello il nome del Procuratore, ma dell' accusatore e dell' accusato. L'accusato primieramente o si citava colla citazione reale, imprigionandolo, o prestava la fidejussione, tranne alcuni delitti. L'accusatore poi tra otto giorni dal dì della prestata fidejussione. Se la distanza del luogo od altro motivo non persuadesse altrimente, avea la facoltà di provare la sua intenzione.

Discorso il termine od avanti, se avrà di già adempiuto alla di lui prova, si facea l'*apertura*

del processo, dopo fatta questa apertura si dava una copia dei *prodotti*, indi si esaminavano i testimonii e se costava al Giudice del male commesso con prova piena o semipiena, ma sufficiente alla tortura, s'incarcerava il reo e carcerato gli si dava il termine a provare o riprovare ed a difendersi nel carcere.

Se però non costava del delitto nè con prova piena nè semipiena, se gli dava il termine a provare le di lui eccezioni fuori carcere, non già a riprovare; perchè allora era segno che i testimonii *in aliquo morderent*, ed era soggetto alla carcerazione: intanto potevasi dare anche questo termine a *riprovare*, quando prima esaminati i testimonii dal Giudice, s'interloquiva che non vi era luogo alla carcerazione; dopo questo esame venivasi parimenti alla sentenza.

CAPITOLO VII

Della sentenza e della cosa giudicata.

La *Sentenza* è « il decreto del Giudice, che definisce o la causa principale o l' incidente : quindi è chiaro, che vi hanno due sorti di sentenze cioè: la *diffinitiva* e l'*interlocutoria*, quella derime la principale controversia, questa determina gli articoli incidenti alla causa principale ».

Profferita una volta la sentenza, il Giudice stesso non può rivocarla, ma può bensì rivocare l' interlocutoria.

L' effetto della sentenza profferita e pubblicata si è la *cosa giudicata* ed è questa cosa giudicata, che pone il termine alla controversia. Or la sentenza allora passa in cosa giudicata, se il reo condannato tra un legittimo termine non si appella dalla stessa; perchè colui che non si appella tra un legittimo tempo sembra essersi acchietato alla sentenza medesima.

Però molte sentenze vi hanno le quali, non ostante che appellato non si fosse dalle stesse, non passano *in rem judicatam*, come quelle date da un giudice incompetente, o contro l'espressa determinazione del dritto, quelle date, su falsi istrumenti, o falsi testimonii, e quelle profferite da un giudice corrotto e le sentenze criminali, che impongono gravi pene al reo.

CAPITOLO VIII

Dei rimedii delle sentenze.

I rimedii delle sentenze alcuni sono ordinarii, altri straordinarii, questi si accordano per grazia del Principe, quelli ordinariamente dal dritto.

Sono rimedii ordinarii l' appello, la nullità della sentenza e la revisione.

Questi rimedii eccetto la nullità tendono a confirmare o rivocare in tutto od in parte le sentenze.

Prima di parlare di questi rimedii è giusto avvertire che nel ricercare li stessi si dee procedere come si processe nel primo tribunale: dippiù elasso il termine da tentarli più non si ammettano dimande per li stessi, se non si ottiene il beneficio della restituzione *in integrum*, nè si dà appello, se non si presenta l'esemplare della prima sentenza, detto ciò venghiamo agli enunciati rimedii.

Il primo di questi si è l'*appello*. L'appello si è « un ricorso fatto al Giudice superiore; affinchè o confermi o revochi la prima sentenza data dal Giudice inferiore ».

Si distinguono due sorti di appello, appello *sospensivo*, appello *devolutivo* il primo, ch' è l'appello propiamente, tale, sospende l'esecuzione della sentenza, ed ammette delle nuove pruove. I Giudici competenti nell'appello oggidì sono, dopo tentata la conciliazione innanti ai consigli degli Ospizii ai Tribunali ordinarii, dai consigli della Intendenza alla G. Gorte dei Conti, dai Vescovi ai Metropolitani e da questi al giudice della Legazia, dai Metropolitani pei loro sudditi al giudice della Monarchia, e da questi al giudice ecclesiastico, dal giudice della Apostolica Legazia per gli esenti al giudice Ecclesiastico donata una volta ai giudici del Concistoro, oggidì

a tre Giudici scelti a biennio, e questo sino al 3° giudizio.

Dalle sentenze dei *Conservatori* un tempo dei Regolari al giudice della Monarchia e dal decreto della visita degli Ordinarii non si può appellare per l' effetto sospensivo, ma devolutivo, se non se il Visitatore abbia giudiciariamente proceduto.

Riguardo poi al modo di procedere negli appelli è da notarsi: che nelle cause dei regolari non si appella se non dalla diffinitiva, o dalla interlocutoria, che ha forza di diffinitiva: dalle sopraddette sentenze e dagli atti irreparabili non si dà luogo al gravame, se non se dai Prelati dei regolari si mandi al giudice della Monarchia il processo autografo e conosca il suddetto Giudice, se i motivi del gravame sian di peso (1) nelle cause di reintegrazioni di beni di padronato non si dà il rimedio dell' appello, ma di revisione (2) ed altri articoli da me detti parlando dei dritti di questo Tribunale d' appello.

Del tempo dell' appello.

Il rito al capitolo 183 stabilì che l' appellante è tenuto fra 10 giorni, computandosi dal dì della sentenza dare una terza parte del danaro dovuto

(1) « *Sicole Sanzioni* Tom. 1 ».
(2) « Ivi pag. 172 e 173 ».

al M.° Notajo e la carta per la spedizione del processo, altra terza parte fra altri 10 giorni e dopo altri 10 il compimento totale della somma è tenuto ancora dopo 30 giorni sollecitare il M.° Notajo a spedire il processo per presentarlo tra 50 giorni dal dì dell' interposto appello, e se mancherà l' appello avrassi per abbandonato se non se fosse stato impedito d' infermità od altro motivo.

Se però fra gli accennati 50 giorni per negligenza del M.° Notajo mancherassi questo non si imputerà all' appellante, nè si avrà l' appello per abbandonato, ed il M.° Notajo è tenuto a restituirgli il danaro e fra altri 10 giorni spedire il processo a sue spese.

Si avrà ancora per abbandonato l' appello, se presentato il processo non avea costituito l' avvocato, od il procuratore, che risponda in sua vece e non abbia apportato le lettere della presentazione del processo, colla clausola *de citanda parte*.

Il termine di 10 giorni d' appellarsi si chiama *fatale* e corre di momento in momento dal dì della scienza della sentenza alla parte giudiziariamente intimata.

Dopo questo termine, conosciutosi dal Giudice *ad quem* di potersi ammettere l' appello si emanavano dal Giudice *a quo* le lettere dimissoriali, o riverenziali, che furono anche detti *apostoli:*

Questi apostoli più non si usano ma solamente è in pratica, che colui, il quale soggiacque nella causa infra il termine dei fatali d' ordine del Giudice *a quo* si spedisce l' atto dell' appello, previo il decreto del Giudice: nello stesso tempo si fa l' atto *supercessoriale* per impedire l' esecuzione della sentenza dal Giudice *ad quem* e se il caso il porterà, s' impetra delle lettere dallo stesso pel Giudice *a quo*, affinchè non proceda oltre, soprassegga in tutto e faccia citare la parte vittrice ad effetto di trasportare la copia del processo.

Su questo il giudice *a quo* provvede *presentetur et exequatur:* indi il M.° Notajo fa la fede di essere state presentate ed eseguite le scritture nel tal giorno, mese ed anno: nell' esecuzione di questo spedisce la copia del processo una colle lettere responsali e del giudice *a quo*, le trasmette al giudice *ad quem*, fatta dallo stesso Notajo la fede negativa che non resta a farsi veruna altra copia.

Finalmente si avverte che nell' appello si possono produrre delle nuove pruove, potendo produrre o provare le cose non prodotte e provate nel primo giudizio; purhè appartengano alla causa.

Si dovrebbe quì parlare della revisione della nullità del rimedio grazioso: ma per questo rimetto i lettori a quei, che scrissero del rito.

CAPITOLO IX

Delle censure e pene ecclesiastiche.

Non mi dò la pena in questo capitolo di fare un trattato generale delle censure e pene ecclesiastiche esaminando la natura, le varie sorti, quando, s' incorrono il modo di cessare le suddette ec., quì soltanto l' uso descrivo della prammatica *Catalana* nella Sicilia, dietro avere detto la podestà dei Vescovi censurare, così come è dal Tridentino e dal Concordato ultimo stabilito. Trid. ses. xxv. « *Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico Judici, ne quem excomunicet aut mandare ut latam excomunicationem revocet sub praetextu, quod contenta in praedicto decreto non sint observata, cum non ad saeculares sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat* ». Il Concordato poi all' articolo vigesimo questo stesso riconosce « Procederanno eziandio colle censure » contro qualunque fedele che sia trasgressore » delle leggi ecclesiastiche ».

Avea fin d' antichi tempi e pria che Alfonso avesse fatto pubblicare la sua famosa prammatica fatto uso, del dritto in essa spiegato, lo Svevo Federigo; alloraquando l' Arcivescovo di Salerno sottopose alla scommunica talune monache del monistero di s. Giorgio; perchè volevano proce-

dere all' elezione della loro Abadessa, secondo lo statuto del reame siciliano e l' Imperadore scrisse allo Arcivescovo, che l'assolvesse dalla scomunica, la quale non potea dissimulare senza pregiudizio della sua reale dignità.

Ma più solenne fu la legge che prevalse nella Catalogna, detta perciò Catalana, su questo stesso, e che Alfonso bisognò ancora pel suo Vicerè far pubblicare in Sicilia, alloraquando i Vescovi, qualunque insorgesse questione tra loro ed i r.[i] Ministri o qualsivoglia suddito del Re, davano subito di piglio all' arma potente della censura. Quel Re giudicò, che questo potea essere delle volte un abuso di podere, e capace sconvolgere l' ordine politico, non che l'ecclesiastico ancora; onde stabilì che i Vescovi scomunicare non potessero in qualunque modo regnicoli, vassalli, ministri regii ed ufficiali, senza prima darne notizia al Re ed in assenza al Vicerè, notificandogli il pregiudizio, che si vorrebbe ad essi arrecare e se facessero altrimenti, che i beni loro fossero soggetti al sequestro, finchè le cose restituissero allo stato primiero (1).

(1) « Essendo il mentovato Signore informato, che i Pre-
» lati di dello Regno e loro ufficiali per qualsivoglia contesa,
» che abbiamo cogli ufficiali di detto Signore od altri seco-
» lari, senza ricorrere a lui od al Vicerè del Regno suddet-
» to, procedono a scomunicare gli ufficiali e vassalli di det-

Quesla legge fu sul principio e sempre rigorosamente eseguita: e infatti la suddetta si promulgò contro il vescovo di Girgenti, affine di revocare il suo interdetto e la scommunica profferita contro il Capitano di detta città. « *Quae pragmatica publicata fuit et inserta in provisione viceregia de verbo ad verbum facta contra Episcopum Agrigentinum, quod idem Episcopus amoveretur a possessione omnium ejus reddituum, qui penes curiam detinerentur, quousque per ipsum Episcopum revocaretur interdictum, et excomunicatio lata contra Capitaneum civitatis Agrigenti, qui noluerat remittere quem-*

» to Signorè, dal che seguono gravi danni ed inconvenienti, » volendo a ciò provvedere, comanda e vuole, che il detto » Vicerè ammonisca i menzionati Prelati e loro ufficiali, che » da qui innanzi, qualora accadesse veruno contrasto tra detti ufficiali e vassalli del mentovato Signore da una parte, e » i detti Prelati e loro ufficiali e persone ecclesiastiche dall'altra parte, non procedano a scommunica, atto di essa, » senza che prima notifichino il pregiudizio, che pretenderanno essere loro fatto, al detto Signore, se sarà presente » nel Regno, od in sua assenza al Vicerè, che intorno a ciò » provvederà di giustizia: e se il contrario di ciò da Prelati » suddetti e loro ufficiali sarà attentato, vuole il mentovato » Signore, che in tal caso procedasi contro loro all'occupazione delle temporalità dei medesimi, le quali sieno sequestrate, fintantochè non abbiano ridotto al primo stato, tutto » ciò che contro i suddetti ufficiali, non osservata la forma » di sopra narrata avessero fatto od attentato ».

« Fu spedita la suddetta prammatica per lo magnifico Stefano Macrì, r. Segretario colla provisione Viceregia ».

dam magistrum Simonem Argentarium, quem praetendebat Episcopus uti clericus debere remitti, et ex parte Capitanei dicebatur, quod non debebat remitti juribus et rationibus, et quia non servabat solemnia ».

Fu ancora Giulio Papa III°, che bisognò interporre i suoi ufficii presso Giovanni de Vega nostro Vicerè; affinchè il vicario dell' Arcivescovo di Messina, il di lui fratello Giovanni Andrea, ed altri per la inosservanza di quella carcerati; rimettesse in libertà:

Nè altrimenti si fa chiaro dalla lettera del mentovato Vicerè del 1552 diretta all' Arcivescovo di Palermo cardinal Tagliavia, a tutti i Vescovi ed Abbate del Regno: e quando l' Arcivescovo di Messina nella di lui supplica diretta al cardinal mentovato asseriva la nullità della Prammatica, esso Cardinale, allora Presidente del Regno, nel 1557 commisse il negozio al Sacro Consiglio e fu dietro l'esame decretato « *facta relatione per sacrum Consilium, Dominus Praeses providet et mandat, quod stetur provisis et exequatur Pragmatica* ».

Inoltre nella cancelleria della curia Arcivescovile di Palermo esiste un atto Viceregio, per lo quale si annullò la scommunica pronunciata contro l' ufficiale di Caccamo « *quia non poterat procedi ad sententiam excomunicationis contra officiales regios, inconsulto Rege et absente*

Prorege, ut disponitur per pragmaticam regis Alphonsi » così negli atti del 1561 e 1562.

Fu ancora la suddetta Prammatica solennemente dalle istruzioni del 1810 pubblicate dal ministro Migliorini all' articolo XI, confirmata.

E finalmente ardeva già un nuovo incendio in quest' ultimi tempi in Agrigento, che mostrava sì lo zelo di colui, che l' accendea e la perizia dei sagri canoni: ma i ministri regii, cui toccava mantenere immune la legge del Regno e i dritti del Re proccurarono smorzare l' accessa fiamma sul suo principio: così restituissi la calma e l' uso convalidossi maggiormente della suddetta Prammatica.

Discorso l' uso della Sicilia non interrotto nel volere essere intesi i Re dei pregiudizii, che si pretendono arrecare alla podestà ecclesiastica da laici e sudditi, pria che dai Vescovi si procedesse alla censura non è fuor di proposito mostrare su di queste stesse la disciplina dell' estere catoliche nazioni; affinchè si mostri che non è la Sicilia quella provincia dove solamente si pratica, ma che in altre nazioni pur lo stesso è in uso.

Legiamo noi nell' articolo 6° di quelli stabiliti in Confluenza, dove nell' anno 860 trattossi la pace tra Ludovico II° re di Germania e di Sclavonia, Carlo II° re delle Gallie e Ludovico Imperadore dei Romani e Lotario re di Lotaringia, e Carlo re della Borgogna e della Provenza, dove furono

ancora presenti molti Vescovi, (1) che fu una tale facoltà dei Vescovi regolata.

I principi di Germania nelli 100 articoli di gravame proposti nell'anno 1552 nei Comizii di Norimberga, si mantennero questo dritto: e l'Imperadore, convocati nella Dieta di Franfort molti Principi, Elettori e Vescovi, esaminò, se le scomuniche erano state fulminate contro i prescritti dei Cesari o quelli dei Canoni.

Tra le leggi dell'Ungheria si legge un decreto del re Ludovico dell'anno 1350 per lo quale fu vietato ai Vescovi, senza permesso del Re di fulminare delle scomuniche contro i nobili di quel Regno. Nelli statuti di Polonia si trovano registrati dei particolari statuti, per li quali si stabiliscono i capi da potere i Prelati scomunicare; soprattutti si distingue per questo la Francia, dove o si riguardano i modi, o le cause delle scomuniche od i soggetti ec., tutto è regolato e temperato dal Re, e dai magistrati si appella infatto nelle lodate sentenze al Parlamento, che le dichiara nulle od abusive, quando così fossero, e di questi infiniti esempli ce ne somministra il trattato dei dritti e della libertà della Chiesa Gallicana (2).

Molti altri ce ne somministra l'Inghilterra e

(1) « Presso Golstadio all'anno 860 ».
(2) « Volume 2, cap. 5, 6, 7 ed 8 ».

la Spagna, ed in quella, pria che fosse separata dalla Chiesa cattolica: abbiamo infatti che Guglielmo I° col consenso degli ordini di quella nuova Monarchia volle che i Vescovi, *inconsulto* il Re, non potessero scommunicare, così ancora fu da Errico II° nel 1163 confirmato; onde scriveva Giovanni Salisburiense « *quod non liceat excomunicare aliquem sine licentia ipsius* » ed in fine nella Spagna si regolano su di ciò colle leggi Alfonsine, come si ha nell'articolo delle leggi *y de les de scomuniches* (a).

CAPITOLO X

Dell' esenzioni dei Regolari.

§ 1. *Dell' esenzione dagli Ordinarii.* § 2. *Dei Giudici conservatori.* § 3. *Delle cause di* restituzione in integrum.

---

§ 1.

Dell' esenzione dagli Ordinarii.

Nacquero in Sicilia i Regolari soggetti alla podestà vescovile: infatti essi neppure avevano da

(a) Molte leggi ci abbiamo sulla *sospensione a Divinis* fatte da Bartolomeo Corsini nel 1774. Che si guardassero i Prelati di sospendere *a Divinis* e di chiamare avanti alle curie loro, quelli che abbiano provocato al Tribunale della Mo-

per sè i ministri, che li reggessero ed amministrassero loro i sagramenti, ma erano sotto la dipendenza dei cherici; finchè s. Gregorio concesse loro la facoltà di poter tra di essi scegliere un Presbitero non per prestare gli ufficii tutti generali; ma solamente celebrar la messa, così s. Gregorio nell' anno 595 (1) scriveva a Vittore vescovo di Palermo; e siccome ciò fu motivo di scandalo tra monaci e cherici, volendo i cherici, che i monaci neppure potessero istituire sacerdoti entro le propie chiese e lunga fu la dissenzione; finchè la sciolse Giovanni IV° nel 640 allora-quando Isacco vescovo di Siracusa avea innanti.

narchia e se faranno altrimenti il Giudice del lodato Tribunale abbia il dritto di reintegrarli, che si ammettesse subito il *gravame* per la sospensione *a Divinis*, quando non si esprime la causa e si dice sotto *per occulti motivi*, nel qual caso il giudice della Monarchia spedisca let'ere, in questa forma « *Ordinarius informet, etiam secreto modo* » alle quali ubbidissero i Prelati e mandassero lettere responsali una coll' informazione secreta tra lo spazio di un mese.

Pendente questo termine il diocesano rimanesse nella sospensione intimata, priachè *adierit Tribunal Monarchiae* e niuna cosa s' innovasse d' ambe le parti.

Se però trascorse il termine senza l' esecuzione, al Prelato renitente si dasse un termine di altri 20 giorni, trascorso questo e non rispondendo, il giudice della Monarchia reintegri il sospeso senza remora. *Sicul. San.* T. 2, pag. 367.

(1) Lib. 6, Epist. 42 « *Urbicus Abbas monasterii s. Ermae,* » *quod Panormi situm est, a nobis cum congregatione sua* » *magnopere postulavit, ut in eodem monasterio. Presbyte-* » *rum, qui Missam celebrare debeat ordinare* ».

lui portato l'affare e lo decise a favore dei monaci (1): ecco dunque, come in tutto ciò che riguardava la spirituale ed ecclesiastica giurisdizione, da verun altro furono i monaci dipendenti, che da quel Vescovo, dentro ai confini della di cui diocesi sito era il monistero: nè punto potea avere luogo questa esenzione, quando i monaci erano assolutamente laici, ed attendevano alla cristiana perfezione e non alla vita chericale.

Erano questi infatti soggetti pei loro delitti alla scomunica solita darsi ai laici e non alla sospensione ed alla degrazione, pene propie dei cherici, così s. Gregorio ne fa fede, scrivendo a Pietro Suddiacono (2) in quella a Massimiano vescovo di Siracusa (3) dello stesso anno, e nell'altra ad Eusebio Abbate, già scomunicato dallo stesso Massimiano (4), e come è conosciuta cosa, che l'antica disciplina non soggettava il cherico alla pubblica penitenza, avvenne pure che questi nostri monaci furono alla pubblica penitenza soggetti e lo dichiara Gelasio Papa al capitolo 11, della sua pistola (5).

Se però dal secolo VI° in poi invalsero dell'esen-

(1) « Labbè tom. 6, *Concil. colon.* 1525 ».
(2) « Lib. 2, Epist. 32, *Ss. Praeterea cognoscas* ».
(3) « Lib. 2, Epist. 34 ».
(4) « Lib. 2, Epist. 36 ».
(5) « Labbè Coll. *Concil. colon.* 312 .

zioni per costoro è stato del Van-Espen (1) e dal Tomasini (2) il mostrare, che questo più presti riguardava l' immunità da' tributi, che dal foro e la libera elezione dell' Abbate; ma si lasciava ai vescovi *diligentiam disciplinae* cioè la canonina autorità: queste tali esenzioni erano li stessi fondatori che l' addimandavano e l' ottenevano dai Vescovi e venivano da' sinodi approvati o da' romani Pontefici.

Ciò per noi rilevasi dalle tre citate lettere scritte da s. Gregorio; dicono esse che era ufficio dei nostri Vescovi punire i monaci colla scomunica e lo stesso loro Abbate: che anzi dalla lettera diretta a Leone vescovo di Catania si ha che lo riprende, perchè non avea condegnamente ammendato i monaci del monistero di s. Vito; soleasi ancora commendare ai Vescovi, quando si fossero posti in visita di prendersi cura dei monasteri e di monaci: così infatti fece il mentovato Gregori Pontefice sommo a Barbara visitatore della chiesa di Palermo « *monasteria autem si quae sunt in ipsius costituta parochià sub tua cura dispositioneque , quousque illic proprius fuerit ordinatus Episcopus esse concedimus* » (3).

(1) « *Jus Canonic.* parte 3, tit. 12, capit. 2 ».
(2) « *De disciplin. Eccles.* parte 1, lib. 3, cap. 26 e 27 ».
(3) « Ann. 602, lib. 13, Epist. 13 ».

Ma già questi monaci nel secolo x, nella chiesa tutta, non mai nella Sicilia, perchè a' barbari soggetta, esenzioni ed assoluti ottennero da' Pontefici privilegi nelle funzioni gerarchiche, l' amministrazione dei sagramenti e la predicazione: ad ottener ciò concorsero le comodità d' ogni genere, la santità di cui furono ornati e la decadenza, in cui era il clero caduto. Si fu per questo, che un grande ascendente si ebbero negli affari della chiesa e mutarono ancora la forma del di loro governo, stabilendo, come una confederazione tra tutti i monisteri di un ordine, ed una quasi monarchia.

Varie volte ed in varii concilii si addimandarono delle restrizioni; come avvenne in quello di Vienna, e gli stessi nuovi fondatori vi rinunziarono, come s. Francesco e s. Bernardo: ma principalmente il Tridentino vi appose la mano, ed in tutto quello dove non potè li monisteri direttamente assoggettire ai Vescovi coll' ingegnoso rirovato della apostolica Delegazione, delegatamente ve li sottopose altre lasciando esenzioni, che le giudicò inseparabili dallo stato attuale del Monachismo. Volle adunque che gli Ordinarii come Delegati Apostolici visitassero, correggessero e punissero i regolari, che dimorano fuori del monistero, commettendo qualche delitto, e per quelli che abitando in monistero, se commettessero fuori dello stesso uno qualche pubblico scandalo

a richiesta del Vescovo fossero dal propio superiore puniti, ed il superiore certifichi il Vescovo del già dato gastigo, altrimenti li punisse il Vescovo: che i monisteri immediatamente soggetti alla Sede apostolica fossero governati da' Vescovi, come delegati della stessa santa Sede, fu anche loro accordato di conoscere della clausura di tutti i moniali e furono parimenti ad essi soggetti tutti i monisteri non uniti in congregazioni.

Questo è quello che avvenne per la chiesa tutta, per la Sicilia poi, come il Conte stabiliva e fondava quà dei nuovi monisteri in virtù della delegazione avuta dal papa Urbano, li facea esente dalla podestà vescovile, *sic a Domino papa Urbano* (più volte nei diplomi dichiara), *potestatem accepi omnia mea monasteria libera facere*, e così principalmente Guglielmo pel monistero di Morreale: e molti altri, che liberi non erano, da sè si ricomprarono come il monistero del Ss. Salvadore in Messina, che l' ebbe d' Ugone nel 1131: contentavasi questo che gli si pagasse solamente un annuo censo; e dopo Alessandro III° lo dichiarò sottoposto alla Sede apostolica: lo stesso avvenne di quello di Lipari e di Patti e dell' altro dei Benedittini di Catania ec.

Tutti questi monisteri hanno sofferto le stesse vicende, che gli altri della chiesa tutta nei privilegi loro; e finalmente quà allignata la riforma voluta dal Tridentino, fu quella da' nostri sinodi

e dalle nostre leggi riconosciuta con le presenti modificazioni.

1. Che niuno può essere superiore perpetuo di un monistero e che gli stranieri non potessero essere superiori dei nostri monisteri (1) e che gli stranieri fossero esclusi dall'essere superiori (2). Le bolle tutte dei Pontefici ed i rescritti dei Generali, toccante la riforma dei nostri monisteri, senza l'*exequatur* non hanno luogo tra noi (3). Le lettere ed i Brevi Pontificii che tolgono la libera elezione dei superiori non si eseguono (4). Dai decreti dei superiori regolari non si dà appello ai Generali degli Ordini, ma al Tribunale della Monarchia (5): però non si ammette al lodato Tribunale ricorso dalle penitenze imposte dai Superiori (6). Che è lecito per emenda e non per vendetta carcerare i monaci degni di tale gastigo, ma nelle camere alte del cenobio simili a quelle dell' altri religiosi ben custodite: così dall' ultima legge del re Francesco I°. Il giudice della Monarchia non si frammischi nè in prima istanza, nè in appello in ciò, che concerne la disciplina e l' osservanza della regola per li regolari d' amendue i sessi.

(1) « Lettere di Carlo II, an. 1674 ».
(2) « *Sicol. Sanz.* tom. 6, pag. 256 ».
(3) « Ivi tom. 1, pag. 465 ».
(4) « Ivi pag. 466 ».
(5) « Ivi tom. 6, pag. 162 ».
(6) « Ivi tom 1, pag. 292 ».

Che non destini Maestri, Lettori, nè confermi negl' impieghi (1): ma per questi tre ultimi capitoli, quando addivengono contenziosi, ne può conoscere *via gravaminis* (2).

Quando i monaci peccheranno dentro il chiostro si osservi il prescritto del Tridentino, ma se fuori, od abiteranno fuori dello stesso; sebbene dal Tridentino e dalla Concordia Benedittina, si dovessero giudicare e punire dai Vescovi, pur nondimeno per una posteriore legge, il giudice della Monarchia come giudice degli Esenti conosce le cause criminali di costoro in prima istanza e le punisce, salvo l' appello *via gravaminis* (3).

Finalmente nelle cause di nullità di professione può solamente la religione contendere con colui, che l' impugna e 'l Fisco di qualunque curia non vi si intrometta che ajutando la religione, e desistendo quella non più possa insistere per la validità della professione (4).

§ 2.

Del giudice Conservatore dei regolari.

Questo paragrafo sarà diviso in cinque articoli, 1° cos asia questo giudice Conservadore e don-

(1) « Ivi tom. 1, pag. 317 ».
(2) « Ivi tom. 1, pag. 328 ».
(3) « Ivi tom. 1, pag, 336 ».
(4) « Lettere di Caracciolo del 1785 ».

de abbia avuto origine, 2° dei dritti dello stesso, giusta il dritto antico e comune, 3° giusta i particolari statuti, 4° del giudice Conservadore giusta il dritto novissimo, 5° chi potea essere il giudice Conservadore giusta il dritto antico, nuovo e nuovissimo, 6° d'onde è avvenuto che più non si trovano questi giudici Conservadori in Sicilia.

ARTICOLO 1°

Cosa sia il giudice Conservadore e donde abbia avuto origine.

La parola *Conservator* deriva dal vocabolo *Conservare*, come il *Defensor* da *Defendere* ed importano amendue il conservare e difendere i meschini dalle ingiurie, che loro tentano arrecare i prepotenti.

Or l' obbligo di defendere i meschini così come pel politico l' ha il Sovrano, incombe nello religioso al Pontefice: ma questi non potendo prestarsi da sè, n' avvenuto che l' hanno affidato a particolari persone, che si dissero conservadori dei dritti. Da tutto questo si scorge quale sia stata la genuina origine di costoro, cioè dalli privilegi pontificii, per cui si concessero dei particolari Giudici ai regolari ed in ragione della povertà loro e per lo culto, a cui sono addetti e la de-

cenza dello stato di essi; i quali Giudici, evitando di venire costoro chiamati a comparire innanti i pubblici Giudici senza lo strepito giudiziario, e senza lungo apparato di riti sommariamente e semplicemente ne finissero le liti.

Ecco cosa importi giudice Conservadore e la origine dello stesso.

ARTICOLO II°

Dei dritti dello stesso giusta il dritto antico e comune.

Antico è il giudice Conservadore per dritto canonico, m' antichissimo per lo civile. Nel dritto canonico, non ostante, che nel capitolo 1° delle decretali, *de officio Judicum Delegatorum in* 6° si ha menzione di questo, ed i dottori prima di quello trattato n' avessero: pure nè nel decreto nè nelle decretali se ne fa menzione pria d' Innocenzo IV.°

Ma nel dritto civile, nell' autentiche di Giustiniano cioè nel 527 si parla di questo.

Dopo però della decretale d' Innocenzo IV° si hanno i decreti di Alessandro IV° e nelle Clementine, e nel concilio Lateranense sotto Leone X° e d' altri Pontefici sino a Gregorio XV°, che pienamente ne discorrono.

Questo Conservadore giusta l' antico dritto l' era

un Giudice, il che si rileva dal capitolo finale *de Judic. Delegat. in* 6°, dove si suppone, che profferisse sentenza: ma quantunque Giudice si fosse detto; non potea intanto col mero nome di Giudice per allora distinguersi; perchè nella lodata decretale d'Innocenzo IV° si vietò di conoscere esso delle ingiurie manifeste e che richiedessero un' indagine giudiziaria, ma soltanto come ausiliatori dei deboli si riconoscono.

Dippiù questo giudice Conservadore giusta lo stesso dritto, neppure giudice Ordinario potea dirsi, ma delegato: infatti si pone nella rubrica dei giudici Delegati; anzi per varii titoli dalli stessi Delegati distinguonsi; perchè il Delegato, potea essere qualunque canonico della Cattedrale, il Conservadore od una Dignità od un Personato. Dippiù del Delegato di una causa per un cotale, questo cotale potea addivenire giudice per un' altra causa: ma per questo il giudicato non può divenire giudice Conservadore in un' altra causa del suo giudice Conservadore.

Il Delegato può la causa a sè commessa commetterla ad un altro, ma non mai il Conservadore, e per ultimo il Delegato che eccede i limiti della di lui giurisdizione è immediatamente sospeso, non così il Conservadore.

ARTICOLO III°

Dei dritti di questo giusta il dritto nuovo, ossia dei particolari statuti.

Il giudice Conservadore secondo il dritto nuovo, ossia, secondo i privilegi concessi da pontefici Clemente VIII°, Pio V° e Gregorio XIII° è un Giudice ordinario dal Pontefice dato ai Regolari, ancorchè Attore ed ai di loro aderenti, non solamente dentro, m' ancora fuori città o diocesi non piu però di tre diete, per tutte le cause e contro tutte l' ingiurie arrecate ai suddetti da qualsivoglia persona, o d' arrecarsi.

Questo Conservadore è un Giudice, e come tale fu riconosciuto dal Tridentino sess. xiv, *de Reformat.* capit. v, e da S. Pio V.° *Constit. Ad nos Deus*, e dagli altri sovramentovati Pontefici e come tale conosce dei delitti non manifesti, che richieggono una giudiziaria indagine, essendo stata in ciò derogata la costituzione di Bonifacio VIII° è ancora un Giudice ordinario a differenza dell' antico, quando semplicemente l' era delegato; perchè conosce tutte le cause in prima istanza ed ha di più la podestà di delegare, conosce tutte le cause, come si ha dalla bolla di Sisto IV° pei Carmeliti, cioè le cause civili, criminali e miste, come dichiarò ancora la costituzione di Clemente VIII° del conservadore dei

Minimi e contro tutte le persone per qualsivoglia ingiuria arrecata, o d' arrecarsi, come dichiarò Gregorio XIII.°

ARTICOLO IV°

Del giudice Conservadore giusta il dritto novissimo.

I privilegi di questo vennero regolati dalla bolla *Sanctissimus* di Gregorio XV.° Per essa il giudice Conservadore è un giudice Ordinario dato ai Regolari, ed ai di loro aderenti nella propia città, o diocesi, non più di una dieta ai convenuti e non agli attori deputati dal Pontefice a tutte le cause ed agli attori nelle ingiurie manifeste, e nelle violenze apportate, che non richieggono una giudiziaria indagine.

Si dice giudice Ordinario, ed in questo si annullò il dritto antico e si conservò il nuovo *dato agli aderenti* ed in ciò venne ancora il nuovo dritto confirmato, *nella propia città* o diocesi ed in questo si derogò al dritto nuovo per lo quale *extra civitatem et dioecesim* si poteva pigliare il Conservadore, che fuori quella spiegasse la di lui giurisdizione, si estende più del dritto antico una dieta *deputato a tutte le cause* e si confirmò con esso il dritto nuovo, conosce ancora tutte le ingiurie manifeste, che non ri-

chieggono una giudiziaria indagine per i regolari convenuti; per gli attori però solamente nell' ingiurie manifeste, ed in ciò venne tolto il dritto antico.

ARTICOLO V°

Chi poteva essere il Giudice nel dritto antico, nuovo e novissimo.

Il Conservadore nel dritto antico doveva essere una persona ecclesiastica e costituita in dignità ecclesiastica cioè od Arcivescovo o Vescovo od Abbate o Dignità o Personato nelle chiese Cattedrali, Collegiate, così si stabiliva dal capitolo finale in 6° *De officio Judic. Delegat.* in 6.° Nel dritto nuovo doveva essere od il Vicario generale del Vescovo o solamente un Canonico della Cattedrale, come volle Giulio II° costit. *Alias venerabilem* e Leone X° nel 1516 limitollo alle sole Dignità o Personati della Cattedrale, o Collegiate fregiati di probità e di dottrina nella costituzione, *Dum intra.* Finalmente pel dritto novissimo giusta la citata costituzione di Gregorio XV° vi aggiunse che siano in atto costituito in dignità, approvati dai sinodi diocesani o provinciali.

D'onde è forse avvenuto che più non si trovano questi Conservadori in Sicilia.

Di questi Conservadori se ne trova fatta l' approvazione dai Sinodi, come per Palermo dall' ultimo sotto M.r de Palafox e nelle *Sicole Sanzioni* se ne trova menzione sino a quando eccitossi competenza tra questi Giudici ed il Giudice della Monarchia, come si ha nel tomo 6° alla pag. 200: appunto perchè nella bolla Benedittina non si legge questo giudizio escluso attribuito ai Conservadori, come quelli lo pretendeano: da lì a noi più non se ne ha memoria.

Or io riandando quale esser ne potea la cagione, mi sorse in mente, che la mancanza dei Sinodi ne fe cessare la destinazione e la prevenzione del giudice della Monarchia ne inutilizzò lo stabilimento: questa è non altra sembrami la causa di tale mancanza.

§ 3.

Delle cause di restituzione in integrum *dopo elasso il quinquennio.*

I Regolari possono sciogliersi da quel legame, onde obbligansi coi solenni voti innanti la Di-

vinità, attaccando per difetto di età o di prova o di libertà la professione. Questa una volta sempre si soleva impugnare: ma oggidì pel dritto nuovo, venne questa così regolata che far si debba un tale esame di nullità innanti il propio Superiore e l' Ordinario del luogo, come dal Tridentino alla sessione xxv *de Regularibus*, e fu nel 1770, dal re Ferdinandó Borbone confirmata: alloraquando era in voga una nuova dottrina di potere i religiosi proporre la causa di nullità della professione in qualunque luogo si trovassero allogati con ubbidienza dei rispettivi superiori; e di più che questa si combatta infra cinque anni: altrimente sembra che il religioso abbia rinunziato il suo dritto e che sia stato prescritto, o che se vero fosse stato il capo di nullità l' avrebbe impugnato.

In pertanto potendo esistere anche dopo quel termine un vero motivo si suole dare la dispenza della *restituzione in integrum*, ottenuta la quale, può nuovamente riprodursi giuridicamente il capo di nullità.

Or per due strade puossi giugnere a questa restituzione, o per via di dispenza ottenuta dalla santa Sede, o giudiciariamente, conoscendosi un motivo che viziò dapprima la professione e che tuttora sussiste, come sarebbero il timore e la violenza, che attaccarono la libertà del vovente e questo discusso, si dichiara doversi legittimamente dare una tale restituzione.

Questi varii modi hanno diviso l'opinione di molti Vescovi, hanno dato impulso a varie Costituzioni pontificie, colle quali i nostri Vescovi furono interdetti a conoscerne, ed a varie leggi, le quali hanno ordinato la nostra disciplina vietando l'esecuzione di quei rescritti, ed imponendo, che quà giudiciariamente dai Vescovi si conoscessero, ed ecco quanto è su di ciò avvenuto.

I nostri Prelati dopo il Concilio Tridentino e singolarmente quello di Catania opinavano competergli conoscere la causa della restituzione *in integrum*, ma la Sagra Congregazione del Concilio nel 1740 rivocò un tale privilegio e Benedetto XIV° con bolla del 1746 quello approvò, che la sagra Congregazione ed il di lui antecessore aveano sanzionato: però queste non furono dell'*exequatur* munite.

Intanto non tutti i nostri Vescovi mantennero la prisca consuetudine, amando più presto rispettare i pontificii oracoli, una tale varietà di disciplina rivocò gli sguardi dell'augusto Ferdinando Borbone e prima alla Giunta dei Presidenti e Consultore, indi alla consulta di Sicilia residente in Napoli ne affidò la disamina, e dopo questo per modo di regola pronunciò nel 1766, che la domanda di restituzione, come fondata nel dritto civile e canonico debba esaminarsi ai termini di giustizia e secondo le leggi del Regno, a guisa di un articolo pregiudiziale da' rispettivi

ordinarii . . . che esaminato se duri il motivo della restituzione *in integrum*, che tassativamente deve essere di *dolo* e di *meto*, espresso e non presuntivo, e se non sia peranco elasso il quinquennio da che cessò il motivo della pretesa nullità. . . ec., e che tali dispense non si eseguissero.

Si ripristinò questo esame nel 1812, quando il Vescovo di Malta non volea darlo ad un Cavaliere dell' Ordine gerosolimitano ed interrogato su di questo il giudice della Monarchia e non data una concludente risposta, fu motivo, che si affidò il negozio nuovamente alla Giunta coll' intervento del Procuratore fiscale:

Questi riferirono « *restitutionis articulum ab Episcoporum examine abscindi non posse nec debere, si quando justis de causis petita sit, qualis in hac specie dolus vel metus legitime probati, aut quinquennium a die cessati doli metusve adhuc decurrat* » onde il Re confirmò l' antica sua legge.

Finalmente la coscenza di taluni Prelati nuovamente in quest' ultimi tempi si dolea, che si metteano da parte i rescritti Pontificii e diè questo nuovo motivo alla discussione: ma il Luogotenente Generale il Marchese delle Favare udito il parere del giudice della Monarchia M.r Trigona che i Reali stabilimenti del 1776 e del 1812, erano ancora in vigore, e che la prattica costante di tutte le Chiese di Sicilia erasi a queste leggi

uniformata, nel 1827 dichiarò a favore della moniale suor Antonia Benedetta Cutelli che il parere del giudice della Monarchia fondato era sugli ordini Sovrani e che questi non erano stati punto derogati (a).

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.

(a) Nota *Appendice* al volume III, capitolo X, degli Ospedali pag. 215 *Ospedale dei Projetti*; ove si disse « per lo resto si attendono le Sovrane dichiarazioni » Il Sovrano Francesco I°, già dichiarò nel Marzo dal 1829 sul rapporto del nostro Luogotenente Generale il Marchese delle Favare, che venia approvato il concesso Fonte Battesimale all' opera dei Projetti, come fu accordato dalla bolla di Papa Paolo III° nel 1546, che la suddetta per l'amministrazione dei sagramenti, compreso il Battesimo, dovesse dipendere dall' Ordinario e che non convenia dirigersi a Roma per chiederne esenzione.

INDICE

AVVERTIMENTO

PARTE TERZA

DEI GIUDIZJ ECCLESIASTICI

CAPITOLO I.

Della Giurisdizione Ecclesiastica.

CAPITOLO II.

Della giurisdizione dei Vescovi di Sicilia nelle cause del clero.

CAPITOLO III.

Del foro competente.

CAPITOLO IV.

Delle cause dei Vescovi.

CAPITOLO V.

Dei Tribunali ecclesiastici.

CAPITOLO VI.

Dei giudizii ecclesiastici di Sicilia.

CAPITOLO VII.

Della sentenza e della cosa giudicata.

CAPITOLO VIII.

Dei rimedii delle sentenze.

CAPITOLO IX.

Delle censure e pene Ecclesiastiche.

CAPITOLO X.

Dell' esenzioni dei regolari.

INDICE

DELLE MATERIE

A

B

C

(a) La legge sulla struttura dei Camposanti delli 11 Marzo 1817 fuori dell' abitato, fu dalla legge del 1829, così modificata. È permesso a tutti i Comuni di stabilire i Camposanti o per inumazione o per tumulazione, dove non si trovano ancora costruiti interamente. Dove non sono fatti ancora è permesso stabilirli attaccati a chiese rurali, purchè sieno almeno 100 passi distanti in circa dall' abitato. La deliberazione fatta dal Decurionato sulla scelta del sito e metodo da seppellirsi sta sottoposta all' Intendente. Vi sarà in ogni Camposanto una particolare sepultura per gl' individui del Clero secolare. Le Congregazioni potrannosi acquistare per apprezzo, come opera pubblica e coll' aumento del decimo lungo la ciuta del muro di circuito del Camposanto una competente porzione di suolo per costruirsi una cappella colle corrispondenti sepulture. È accordata ancora di comprare in esso una porzione di terreno dalle particolari famiglie, e stabilirci una sepultura familiare, senza amendue deturpare l'ordine del Camposanto. Ogni Camposanto per prima volta si aprirà con

una solennità religiosa. I Camposanti saranno aperti ogni giorno sino al tramontar del Sole. Nei giorni della commemorazione dei morti in ciascuno si celebrerà un ufficio e messa solenne da uno ecclesiastico il più graduato in Dignità. Sarà permessa la sepultura nelle propie chiese agli Arcivescovi, Vescovi, ed ai componenti i Capitoli tanto Cattedrali, che Collegiali, come anche ai Parrochi. Lo stesso vale per gl' individui dei Conventi e Monisteri. È permessa inoltre la sepultura nelle chiese di tutti quei conventi religiosi, che sono situati ad una distanza non minore di 100 passi dall' abitato di ciascun comune, mediante una retribuzione fatta alli stessi. Sarà permessa la tumulazione nelle sepulture gentilizie a chiunque in fine abbia una Chiesa o Cappella rurale fuori dell' abitato sarà permesso stabilirvi una sepultura o tomba gentilizia.

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

(a) Per un' ultima legge del 1828 la prova della libertà dei fondi costituiti in Patrimonio sacro prima si fa da' Vescovi, e dopo da questo il processo si manda al Tribunale civile.

Q

R

S

(a) Anche M· Orlando si studia in tutta forza di metter in lume il seminario di Catania e l' editto del Maggio 1829 è una prova evidente degli studii che colà sono in pregio e della ecclesiastica disciplina, che vi si procura.

T

Z

Concordato fra sua santità Pio VII *sommo Pontefice, e S. M.* Ferdinando I *re del regno delle due Sicilie.*

In nome della Santissima Trinità.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando I. Re del regno delle due Sicilie animati da un egual desiderio di riparare i disordini, che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra loro una nuova Convenzione.

Quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ha nominato in suo Plenipotenziario l'Eminentissimo Signore Ercole Consalvi Cardinale della S. R. C. Diacono di S. Maria ad Martyres suo segretario di Stato:

È Sua Maestà Ferdinando I. Re del regno delle due Sicilie l'Eccellentissimo Signore Don Luigi de Medici Cavaliere del Real ordine di S. Gennaro, Gran Croce dei reali ordini di S. Ferdinando, e del merito, e Costantiniano di S. Giorgio, e dell'imperiale ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere, e Segretario di Stato, Ministro delle finanze.

I quali dopo di avere mutuamente cambiate le rispettive Plenipotenze hanno convenuto nei seguenti articoli.

Articolo I.

La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti, e prerogative che le competono secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche.

Articolo II.

In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle regie Università, Collegi, e Scuole sì pubbliche, che private

dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Religione Cattolica.

Articolo III.

Riconosciutasi nella Convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi Vescovati, dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, è questa unione, che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadenza delle suddette ed altre Mense, si farà nei dominii di quà dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova Circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo dei Fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come Concattedrali.

Nei dominii poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi Arcivescovili e Vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spirituale dei Fedeli, ne sarà accresciuto il numero.

I territorii di alcune Abbadie *Nullius dioecesis* sia per la loro piccolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle Diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova Circoscrizione.

Le abbadie Concistoriali, le quali si ritrovano con la rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta quando non siano di gius-patronato, o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche fino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore de' Capitoli e delle Parrocchie.

Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.

Articolo IV.

Ciascuna Mensa vescovile del Regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera dai pubblici pesi.

La Santità Sua di concerto con Sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei Vescovati ai quali sarà applicabile la presente disposizione.

Articolo V.

Ciascuna Chiesa sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo Capitolo, e Seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intiero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.

Ciascuna Dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita, e gli altri Canonicati non meno di ducati quattrocento.

Le Dignità dei Capitoli delle altre Chiese arcivescovili, e vescovili, che nella nuova Circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di quà dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita, i Canonicati non meno di ducati cento.

Questa disposizione non comprende i Canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi Padroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite.

I Seminarii saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del concilio di Trento.

Articolo VI.

Le rendite delle Chiese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese, che nella nuova Circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica da farsi coll' intervento dell' autorità della Santa Sede.

I Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione

non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in Capitoli Collegiati, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

Articolo VII.

Le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le Cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico delle respettive Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sotto-Parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegueranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le Chiese parrocchiali di gius-patronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei respettivi Patroni.

Neppure vi restano comprese le Chiese ricettizie, siano numerate, siano innumerate, i Capitoli, e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

Articolo VIII.

La collazione delle abbadie Concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà.

I Benefizj semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e dai Vescovi secondo la distinzione dei mesi, nei quali la vacanza succeda, cioè da gennajo al giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre dai Vescovi. La provista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà.

Articolo IX.

Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle ab-

badie, come si ritrova nella Curia del Cappellano maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

Articolo X.

I Canonicati di libera collazione tanto dei Capitoli Cattedrali, che dei Collegiati si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede, e dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi.

La prima Dignita sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

Articolo XI.

La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati ch'eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di gius-padronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di gius-padronato regio, e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

Si eccettuano le Parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o Canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia.

Articolo XII.

Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo Militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto *Demanio*, sono restituiti alla Chiesa.

Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli

anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da Sua Santità e due dalla Maestà Sua, e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non siano nel modo debito destinati, ed applicati.

Articolo XIII.

Essendo stata alienata sotto il governo militare nei dominii di quà dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica essendo stata costretta anch' Essa tanto in Napoli prima che seguita fosse la invasione de' detti dominj, quanto in quelli di là dal Faro onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegnato ai possessori ecclesiastici nei suddetti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili, quindi ad istanza della Maestà Sua ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara, che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

Articolo XIV.

Le attuali ristrette circostanze economiche del Patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto *Demanio*, non permettendo di ripristinare tutte le Case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile coi mezzi di dotazioni, e specialmente le Case di quegli Istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella Religione, e nelle lettere, alla cura degl' Infermi, e alla Predicazione.

I beni dei Regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del Patrimonio Regolare, ed essendovi l'utilità del detto Patrimonio, potranno anche alienarsi con la condizione, che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del Patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero dei Conventi tuttavia esistenti dei Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze, ed i bisogni delle Popolazioni lo richieggano.

Fissate le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione dei Novizii degli Ordini regolari possidenti e delle Monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei Novizii per i Religiosi mendicanti.

Le doti delle Fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del Monastero secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i Religiosi sì Mendicanti che Possidenti che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno dai loro rispettivi Superiori Generali.

Ai Religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammetteranno nei dominii di qua dal Faro, ottenendo l'Indulto Apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benefizio ecclesiastico, il Governo per conto dell'Erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè siano provveduti di un corrispondente beneficio, o cappellania. Ai Religiosi poi di quegli Istituiti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

Articolo XV.

La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti,

e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso diritto, che le antiche Fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s'intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, e alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro per i casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna o unione delle Fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento dell'Autorità della Sede Apostolica, salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal sacro Concilio Tridentino.

Articolo XVI.

Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli Ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regii, e comunali, Sua Maestà promette di far cessare l'abuso nei passati tempi introdotto, per cui gli Ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei Laici stessi; che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello Stato dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del Clero.

Articolo XVII.

Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario, eretto in Napoli, ossia la regia Amministrazione dei Spogli, e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbadie, ed altri Benefizj vacanti.

Appena eseguita la nuova Circoscrizione delle Diocesi, si stabiliranno in vece in ciascuna di esse delle Amministrazioni Diocesane composte da due Canonici, che il Capitolo sia metropolitano, sia cattedrale eleggerà, e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio Procuratore, che verrà nominato da Sua Maestà.

A ciascuna Amministrazione presiederà il Vescovo, o il di lui Vicario Generale, e nel tempo di Sede vacante il Vicario Capitolare.

L'Ordinario, e Sua Maestà per mezzo del Suo Regio Ministro, erogheranno di concerto i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti a benefizio delle Chiese, degli Ospedali, dei Seminarii, in sussidii caritativi, ed in altri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo.

La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopradetto Monte Frumentario la terza parte delle rendite dei Vescovati, e Benefizii, sotto il nome di *terzo pensionabile*, in forza del presente articolo resta abrogata, senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni, delle quali sono in possesso.

All' occasione delle provviste dei Vescovati, e Benefizii di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle Pensioni secondo le forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle vita loro naturale durante, rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il Vescovato, o Benefizio a carico del quale erano state riservate.

Articolo XVIII.

Sua Santità sopra alcuni Vescovati, ed Abbadie del Regno che verranno stabilite, si riserva *in perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento il benefizio de' suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

Articolo XIX.

I Benefizii, ed Abbadie situate nel Regno delle due Sicilie, i cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegii, Monasteri, e Pie Case di Roma, e di altri Paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Beneficii, ed Abbadie di regio patronato, nè quelli i di cui beni sono alienati.

Articolo XX.

Gli Arcivescovi, ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro Pastorale Ministero secondo i Sacri Canoni.

Riconosceranno nel loro Foro le cause Ecclesiastiche, e principalmente le Cause Matrimoniali, che giustail Canone 12, Sess. 24 del sacro Concilio Tridentino spettano ai Giudici Ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili dei Chierici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai Giudici Laici.

Castigheranno colle pene stabilite dal sacro Concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i Chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e li rinchiuderanno nei seminarii e nelle case dei Religiosi. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra i Fedeli, che sia trasgressore delle Leggi Ecclesiastiche, e dei Sacri Canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre Visite delle rispettive loro Diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e dal convocare i Sinodi Diocesani.

Ai medesimi Arcivescovi, e Vescovi sarà libero di comunicare col Clero, e col Popolo diocesano per dovere dell'officio pastorale, pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare, ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del Popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

Articolo XXI.

Gli Arcivescovi e i Vescovi promoveranno ai sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando siano provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei Chierici che giudicheranno necessarii, o utili alle loro diocesi, colle cautele però, e prescrizioni contenute nel Decreto del primo luglio 1623 della S.ª M.ᵉ di Gregorio XV, e nel Concordato Be-

nedittino Capitolo 4 che ha per titolo - *Requisiti de' Promovendi* - le quali cautele, e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e i Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli Ordinandi da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

La esperienza avendo dimostrato, che nel Regno accade frequentemente, che nel costituire i patrimonii sacri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche, ed altri vincoli, per cui gli Ordinati a titolo di tali patrimonii si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza, ad evitare quindi questo abuso dovrà, per la verità del fatto, costare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo, o fondi, che dall'Ordinando si costituiscono in patrimonio sacro; al quale effetto le Curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al Tribunale Civile della Provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi ai sacri ordini a titolo di Beneficio, o Cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplemento certo fino all'ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso Beneficio, o Cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le Diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

Articolo XXII.

Sarà libero di appellare alla Santa Sede.

Articolo XXIII.

La comunicazione colla S. Sede dei Vescovi, Clero, e Po-

polo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per conseguenza le Circolari, Leggi, e Decreti del *Liceat Scribere* sono rivocati.

ARTICOLO XXIV.

Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti, o che s'introducono, stampati, o che si stampano nel Regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, e ai buoni costumi, il Governo non ne permetterà la divulgazione.

ARTICOLO XXV.

Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della Giurisdizione ecclesiastica.

ARTICOLO XXVI.

La Curia del Cappellano Maggiore, e la sua giurisdizione, si conterrà nei limiti della Costituzione di Benedetto XIV, che comincia - *Convenit* - e del susseguente *Motuproprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

ARTICOLO XXVII.

La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

ARTICOLO XXVIII.

In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella Religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla Persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a Lui e ai suoi discendenti cattolici Successori al Trono l'Indulto di nominare degni e idonei Ecclesiastici, forniti delle qualità richieste dai sacri canoni, a tutti quei Vescovati e Arcivesco-

vati del regno delle due Sicilie, per i quali Sua Maestà finora non godeva del diritto della Nomina; e a tal'effetto, tostochè siano seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d'Indulto.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i Nominati, affinchè a tenore dei Canoni si facciano i necessarii processi, ed ottengano la Istituzione Canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel regime, ossia nell'amministrazione delle rispettive Chiese, alle quali sono nominati.

Articolo XXIX.

Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole. Io giuro, e prometto sopra i Santi Evangelii obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà; parimenti prometto, che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro o fuori del Regno alcuna sospetta unione, che nuoccia alla pubblica tranquillità, e se tanto nella mia diocesi, che altrove saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà.

Articolo XXX.

Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra Loro.

Articolo XXXI.

Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati finora nel regno delle due Sicilie sopra materie di Religione.

Articolo XXXII.

Essendosi rappresentato a Sua Santità, per parte della M. S. che attese le attuali necessità delle Chiese del regno di qua dal Faro, e gli effetti prodotti dalla inimica invasione, la Convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere ai mali che richieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei Dominii di là dal Faro, che la Convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze; e che d'altronde essendosi dei Dominii di qua e di là dal Faro fatto ora un Regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti Dominii, resta convenuto che il presente Concordato è sostituito al precedente.

Articolo XXXIII.

Ognuna delle altè Parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de' suoi Successori di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli.

Articolo XXXIV.

Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

Articolo XXXV.

Seguita la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi Soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive Parti Contraenti delle opportune facoltà.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno opposto i loro sigilli.

Fatto in Terracina il giorno sedici di Febbrajo dell'anno mille ottocento diciotto.

Signore

Se il *Dritto Ecclesiastico Sicolo*, che avete già con tanto studio condotto a fine, vi ha per la sua precisione, semplicità ed altri vaghi fregi onde adorno, proccurato la mia stima; di sorta che il desiderarvi una maggiore copia di statuti e di decreti ed una lunga tessera di opinioni stato saria fuor di tempo e dal propostu obbietto molto discosto: più mi eccita a meraviglia l'avervi con pie' fermo inoltrato in un tanto sì difficile e periglioso lavoro. A compiere il vos'ro dritto facea mestieri venir frugando vecchie carte e polverosi archivii; svolgere immensa copia di scritture e di libri, di cose esotiche ridondanti, bisognava ancora il comune canonico e politico diritto al nostro accomodare; ed inoltre ben note sono le vecchie gelosie dei poteri, e che non puossi satisfare l'uno e non incontrar l'odio dell'altro: or voi l'avere saputo colla pazienza affrontare e vincere li primi ostacoli, e con la sagacità e perspicacia senza punto derivare da' limiti di cristiano e di suddito colto il filo, onde districarvi da un tanto labirinto, ritraendo dai fatti il dritto e non questi a un dritto di mera speculazione subordinando, fa sì che puossi a voi giustamente appropriare ciò che altrimenti cantò Omero « *turbatam hausit aquam, nec vitam amisit in undis* ».

Vi rinnovo adunque la mia approvazione e ve l'auguro universale, come la merita un'opera di tanto pregio, utile anzichè necessaria agli amatori dell'ordine della propria Chiesa e della Patria. Addio.

Dato da questo Convento
da s. Niccolò da Tolentino in Palermo li 25 giugno del 1829.

P. Lett. Exp. Carmelo da s. Apollonia
A. S. R. Revisore.

NOTA DEGLI ASSOCIATI

Abatolo sig. D.r . . . . Consig. della S. C. di G. in Palermo.
Abate R. P. L. Reggente de' Minimi.
Accordino R.mo Can.o M.r Vicario Gen.e della Diocesi di Patti.
Adragna rev. sac. Francesco.
Agnesi rev. sac. Bartolomeo.
Alagna rev. sac. Gioachino.
Alcuri sig. D.r Giovannino.
Alessi Rev.mo Sac. Pietro Paolo Arciprete di Cammarata.
Alessi rev. ben. Francesco.
Aloisio sig. cher. Salvadore.
Altieri rev. sac. Antonio.
Amendala rev. sac. Giuseppe.
Amorelli R.mo M.r Felice Vescovo di Siracusa.
Anca rev. sac. Gaetano.
Ansaldi R.mo P. Pietro dei PP. dell' Orat. di Pal.o
Arciprete di Palazzo Adriano.
Arciprete di Corleone.
Arciprete di Partinico.
Arcoraci rev. sac. Angiolo.
Arista rev. sac. Luigi.
Attardi rev. ben. Domenico.
Avarna R.mo M.r Vescovo di Nicosia per 12 copie.
Azzarello rev. sac. Giovanni.

Bagnasco R.mo M.r Giovan Battista Vescovo di Uranopoli.
Bagnara rev. sac. Francesco.
Balsamo R.mo M.r Benedetto Arciv. di Morreale.
Balsamo rev. sac. Francesco.
Barlotta R.mo Decano Mariano.
Benso Illre Cav. D. Antonio.
Bertini rev. sac. Giuseppe.
Bertolini sig. Francesco contabile.
Bitto sig. D.r Lorenzo.
Bonfiglio rev. ben. Giuseppe.
Blandano rev. ben. Luigi.
Blandini rev. sac. Giovan Battista
Burlò R.mo Sac. Pietro Teatino.
Buscaino rev. sac. Vito.
Cacioppo sig. . . . . . . patrocinatore.
Calajo rev. sac. Vincenzo.
Calì R.mo M.r Abbate. Luigi Predicatore di S. M. (D. G.) il re del Regno delle due Sicilie.
Cannizzaro sig. Giulio.
Caramazza rev. sac. Michelangiolo.
Caramazza sig. Benedetto.
Carnovale R.mo . . . . Arciprete di Castronovo.
Carrabotta rev. sac. Giuseppe Capp. Sacram.
Casano rev. sac. Alessandro Professore di Algebra nella R. Università degli studii in Palermo.
Cassisi rev. Can. Antonio.
Castiglia sig. Pictro.
Caston rev. sac. Francesco.
Cataliotto sig. D.r Gaetano.

Catanese rev. sac. Giuseppe.
Castorino rev. sac. . . . . .
Catarino rev. sac. Luigi.
Cavadi sig. cher. Lorenzo
Cavazza rev. sac. Paolo.
Cervellò rev. sac. Antonino.
Chiarchiaro R.^{mo} Mr Francesco Vescovo Greco.
Cicala sig. cher. Vincenzo.
Cilluffo R.^{mo} ben. Dr Domenico Professore di Morale nella R. Università degli studii di Palermo.
Cinardi R.^{mo} Can. Filippo.
Cirino rev. sac. Giuseppe.
Colletti sig. Giuseppe.
Compagnone P. Lettore . . . dei PP. Pr. per due copie.
Conti rev. sac. . . . . . Capp. Sacram.
Coppolino rev. sac. Mariano.
Costa sig. Dr Pasquale.
Costanzo R.^{mo} Can. Mr Natale Vic. Gen. della Diocesi di Palermo.
Crisafulli R.^{o} Diac. Sebastiano.
Cricchio rev. sac. Giovanni.
Crispi rev. sac. Giuseppe Professore di greca lingua nella R. Università degli studii in Palermo.
Crispi sig. cher. Salvadore.
Cugini Illre Dr Cav. Michele.
Cullotti Dr Giuseppe R.^{o} Giudice della G. C. Civile in Palermo.
Curreri sig. chier. Gioachino.
Cusimano rev. sac. Salvadore.

Custos R.mo M.r Emmanuello Vescovo di Mazara.
Cutrera rev. sac. Salvadore.
D' Agostino R.mo M.r . . . . . Vescovo di Girgenti per due copie.
D' Agostino rev. sac. Antonino.
D' Angelo R.mo . . . . . . Arciprete di Caccamo.
D' Antoni R.mo M.r Lorenzo Arcidiacono della Chiesa Cattedrale di Palermo Vice-presidente della Consul. di Sicilia Vesc. di Germanopoli.
Daddi rev. sac. Michele Capp. Sacr.
Danè rev. ben. Giovanni per due copie.
Dato sig. Lorenzo Tipografo per 100 copie.
D' Alessandria rev. P. L. Exp. dei Fr. min. oss.
Da s. Apollonia rev. P. L. Exp. Carmelo Agost. Scalzo.
Da s. Domenico rev. P. L. Bonaventura Priore degli Agostiniani Scalzi in Palermo.
Da Canicattì P. L. Pietro Prov. dei Fr. Min. oss.
Decaro sig. D.r Giovan Battista.
De-Luca sig. D.r Francesco.
De-Luca Frama rev. sac. Giuseppe.
Delserro rev. sac. Ferdinando.
Denti Illre Giovanni Principe di Castellaccio.
Di-Giovanni R.mo M.r Abb. Paolo Precettore di S. A. R. il Duca di Calabria.
Di-Bartolo rev. sac. Giovanni.
Di-Liberto rev. sac. Giacomo.
Di-Martino sig. Vincenzo Architetto.
Di-Bella rev. sac. Giuseppe.
Di-Giorgio rev. sac. Giuseppe Capp. Sagram.

Di-Stefano rev. sac. Angiolo.
Di-Simone sig. D.r Francesco.
Di-Simone Illre Cav. . . . . .
Di-Simone sig. cher. Vito.
Di-Simone rev. Abb. . . .
Di-Stefano rev. B. Domenico.
Dolce rev. sac. Carmelo.
Dominici sig. D.r Zaccharia.
Ebbano Illre Barone D.r Giovanni.
Faja rev. sac. Bartolomeo.
Fardella Illre sig. D.r Marcello Duca di Cumia Procuratore G. della G. C. in Palermo.
Fardella sig. D.r Federigo.
Fazio rev. sac. Raffaello.
Fatta sig. ch. ben. Salvadore.
Ferrante sig. ch. Baldassare.
Ferrara rev. sac. Michele Proposito dei PP. dell'Orat. della Piana.
Ferrara rev. sac. Mercurio Segretario presso la segr. reale in Napoli.
Fazio sig. Antonino Contabile.
Filippone rev. sac. Francesco.
Flocco rev. sac. Daniello.
Florio rev. sac. Girolamo.
Fontana R.mo M.r Vincenzo Ciantro della Cattedrale di Palermo.
Fragapane sig. Michele per otto copie.
Frangipane R.mo Abb. Giuseppe.
Garajo sig. D.r Corradino Professore di Dritto nella R. Università di studii in Palermo.

Garofalo rev. ben. Luigi.
Garilli rev. Pad. M.° [illegible] dei PP. Conventuali Cap. dell' Osped. Milit.
Gatto R.mo M.r . . . . Vescovo di Patti.
Gatto sig. D.r Giuseppe R.° Giudice della 2a Camera della G. C. dei Conti.
Gambino Illre Cavaliere D.r Gasparo.
Gatto sig. Filippo Patrocinatore.
Gaudioso Illre Barone. . . . . .
Girgenti R.mo Sac. P. Giuseppe dei PP. dell' Oratorio di Palermo.
Giacalone rev. sac. Salvatore.
Giampallari sig. Giovan Battista.
Giangrasso rev. sac. Agostino.
Giannò sig. D.r Emmanuello.
Ginfala rev. sac. Niccolò.
Gramitti R.mo Can. Lorenzo.
Grassellini R.mo P. Gasparo dei PP. dell' Oratorio di Palermo.
Gravina R.mo M.r Gabriello Capp. M.e Arcivescovo di Mitilene.
Gravina Em.mo Cardinal Pietro Arcivescovo di Palermo per due copie.
Gravina Illre. . . . . . Principe di Comitini Pretore di Palermo.
Guallarano rev. ben. Mauro.
Guaetta rev. ben. Michelangiolo.
Gueli rev. sac. Bernardo.
Incardona rev. ben. Francesco Paolo.

India M.r Pietro Ciantro della Cappella Palatina Vic. del Capp. Mag. in Palermo.
Lanza Illre Giuseppe Principe della Trabia.
Lanza sig. Fania Principessa ec.
Lanza Illre Petrillo Principe di Scordia.
Lanza Illre cher. Nicolino.
La Mantia rev. sac. Ignazio.
La Monaca R. Dia. Ignazio.
Lauriano rev. sac. Giacomo.
Lello rev. sac. Francesco.
Lima sig. D.r Giovanni Consigliero al Seguito della G. C. de' Conti in Palermo in commessione Segretario del Governo ne' dominii oltre il faro.
La Porta sig. D.r Andrea.
La Rocca sig. D.r Carlo.
La Rocca Illre Cavaliere. . . . . .
Lo Faso Illre Domenico Duca di Serra di Falco.
Lo Giudice sig. Casimiro.
Lo Re rev. sac. Paolo.
Lombardo sig. D.r Giuseppe.
Lombardo rev. sac. Giuseppe.
Lucchesi R.mo P. Niccolò de' PP. dell' Oratorio di Palermo.
Lao rev. sac. Giovanni.
Lupo rev. sac. Giuseppe.
Madonia Scozzari rev. sac. Giuseppe Vicario di Villalba.
Maggio rev. sac. Stefano.

Malvastra sig. D.r Salvatore Professore di dritto nella R.a Università degli studii in Palermo.
Mancuso R.mo . . . . . Arciprete di Busacchino.
Mango Illre. . . . . .
Manno rev. sac. Domenico.
Mantegna rev. sac. Antonino.
Mantegna rev. sac. Luigi.
Mannini R.mo Santo Parroco dell' Albergaria in Palermo Vicario del Vescovo di Caltagirone.
Maniscalco rev. sac. Giuseppe.
Marini rev. sac. Antonio.
Martorana rev. sac. Giuseppe Capp. Sacram.
Moranti rev. sac. ben. Tommaso.
Maranzano sig. D.r Giovan Battista.
Martino R.mo Arcidiacono Francesco.
Martorana rev. sac. Giuseppe Capp. Sacr. Milit.
Marino rev. sac. Antonio.
Marino sig. Giovanni.
Marinucci sig. Michele.
Martinez rev. sac. Salvadore.
Massagghia rev. sac. Conetto.
Matassa R.mo Can. Filippo.
Mauro rev. Decano Salvadore.
Mauro rev. Can. Vito.
Melchiores sig. ch. Michele.
Mercante rev. sac. Giuseppe.
Migliaccio Illre. . . . . . Principe di Malvagna Presidente della pubblica Istruzione in Pal.
Milana rev. sac. Camillo Capp. Sacram.

Minà R.mo Can. Giovanni Rettore del Seminario Arcivescovile di Messina.
Minutolo rev. sac. Antonino.
Miragliotta R.mo Can. Antonio.
Monistero di s. Martino de Schalis in Pal.
Mollicà rev. sac. Francesco.
Monachello R.mo Giuseppe Arciprete di. . . . .
Mondini R.mo Can. Gaetano.
Montalto sig. Luigi Secretario del Consiglio degli Ospizii in Palermo.
Mortillaro sig. ch. Vincenzo.
Muratori sig. Antonino per due copie.
Naselli R.mo P. Periconio dei PP. dell' Orat. di Palermo.
Naselli sig. D.r Giuseppe.
Natale R.mo M.r Ignazio Parroco di s. Croce in Palermo Vescovo di Danaba.
Natoli R.mo Parroco Luigi.
Nicosia R.mo P. Domenico dei PP. dell' Oratorio di Palermo.
Nicotra R.mo . . . . . . Parroco di s. Giacomo della spada nel quartiere militare in Palermo.
Orlando R.mo P. M.o Santo dei P.i Conventuali.
Omodei R.mo Can. . . . . . Precettore di Dritto Canonico nel Seminario Vescovile di Girgenti.
Ortolani sig. ch. . . . .
Padovano rev. sac. Giuseppe.
Palmeri Illre Niccolò Marchese di Villalba.
Palmeri D.r D. Michele.

Panissidi R.mo Can. Giovanni Rettore del Seminario Vescov. di Patti.

Pasciuta rev. ben. . . . . . .

Parrini sig. cher. Francesco.

Pasqua rev. ben. Antonio.

Pasqua rev. ben. Cesarino.

Paterna sig. Leopoldo.

Paterna sig. D. Tomaso segretario.

Patorno R.mo Santo Parroco di s. Giacomo la marina in Palermo.

Pensabene Illre Marchese D.r Giuseppe per tre copie.

Pereira sig. D.r Diego.

Petix. sig. Giuseppe.

Pero R.mo Can. Paolo per due copie.

Pignatelli Illre Principe Ettore.

Pirrone rev. sac. Francesco.

Pirrotta rev. sac. Paolo.

Pizzolati rev. sac. Francesco.

Piccitti R.mo Can. Silvestro.

Pilati Illre Cavaliere. . . . . . .

Pilato rev. sac. Giulio.

Pilo Illre Lorenzo Marchese della Torretta.

Pintoro R.mo Can. Settimo.

Pipitone rev. sac. Stefano Precettore di storia Eccl. nella R. Università degli studii in Palermo e Bibliot. della Bibliot. del Com. in Pal.

Pollicino rev. sac. Salvatore.

Poma sig. D.r . . . . .

Prestipino rev. sac. Filippo Capp. Sacram.
Prestogiovanni sig. D.r Giuseppe.
Puglesi sig. Emmanuello uffiziale presso la segr. reale in Palermo.
Ragusa rev. ben. Salvatore.
Raimondo rev. sac. Stefano.
Raja sig. D.r Vincenzo fisico.
Rametta rev. sac. Federigo.
Randazzo rev. sac. Andrea.
Rampelli rev. sac. Ignazio rettore dell'ospedale dei Preti in Palermo.
Renzo sig. D.r Niccolò.
Restivo rev. ben. Niccolò uffiziale nella segr. reale in Palermo.
Ribella rev. sac. Giuseppe.
Riccobene D.r Giuseppe.
Rizzuto rev. sac. Gaetano Capp. Sagr. Milit.
Rossi rev. sac. Gasparo Bibliot. nella biblioteca del Comune di Palermo.
Ruggieri sig. D.r Ignazio Giudice del circondario di [illegible].
Ruggieri R.mo P. Francesco Bibliotecario dei PP. dell' Oratorio di Messina.
Rubino rev. sac. Antonino.
Russo sig. Benedetto Patrocinatore.
Russo de' Rossi la Rocca Stefano Patrocinatore.
Sammartino Illre Stefano Duca di s. Martino Intendente della Valle di Palermo.
Saeli rev. sac. Antonino.

Saitta R.mo Can. Giuseppe.
Sapienza rev. sac. Vito.
Sartorio rev. sac. Gaetano.
Savino sig. Capitano Francesco.
Sanfilippo rev. P. Let. Giuseppe A. S.
Scardillo rev. sac. Giovanni.
Scarpulla rev. sac. Antonio.
Scarpulla sig. D.r Niccolò
Scasso rev. sac. Giovan Battista.
Scotti rev. sac. Angiolo Bibliot. della Biblioteca Borbonica in Napoli.
Sergio Illre Barone Luigi.
Schiavone rev. sac. Giuseppe uffiziale presso la segretaria R. in Napoli.
Scinà R.mo M.r Abb. Domenico professore di fisica nella R. Università degli studii in Palermo.
Sciacca sig. Luigi.
Sciacca rev. sac. Giuseppe.
Scimonelli rev. sac. Luigi.
Scoppa sig. D. Giuseppe per due copie.
Simone R.mo Tommaso Protonot. Apost.
Sorrento rev. sac. Giuseppe.
Sozzi R.mo Can. Michele M.o Cappellano in Palermo.
Spampinato R.mo Can. Cav. M.r Bartolomeo cameriero secreto di Sua Santità Pio VIII.
Spina rev. ben. Francesco.
Spirito R.mo Abb. Tommaso.
Sprescia sig. Giovannino.

Spucches Illre Antonio Duca di Caccamo per 11 copie.
Tamajo sig. D.r Francesco Paolo.
Tasca R.mo M.r Pietro Vescovo di Cefalù.
Titone sig. D.r Giovan Battista.
Traina sig. D.r Giuseppe.
Trigona R.mo M.r . . . . Giudice della Monar.
Tumminello sig. D.r Francesco.
Trimarchi rev. B. Giuseppe.
Tripiciano rev. sac. Onofrio.
Turone sig. . . . .
Turrisi Illre Barone D.r . . . .
Turturici sig. D.r Giuseppe capo di ripartimento presso la Segreteria R. in Palermo.
Turturici sig. D. Biagio.
Vajana R.mo Sac. Giorgio Arciprete di Prizzi.
Vasquez rev. sac. Francesco Paolo Capp. Sacram.
Veneti Illre Cavalier Vincenzo Comandante della 2da R. Casa degl'Invalidi.
Ventimiglia Illre Conte Gaetano.
Ventimiglia Illre Conte Corrado.
Ventimiglia sig.a M. Anna Baronessa di s. Benedetto.
Ventimiglia Illre Gaetano Principe di Belmonte.
Villadicani Illre Alvaro Principe di Mola.
Zingales R.mo Sac. Calogero Arciprete di Cesarò.

